

## CONTESTO NORMATIVO

1)	<b>REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO EUROPEO .....</b>	<b>2</b>
2)	<b>REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO ITALIANO.....</b>	<b>2</b>
3)	<b>DELIBERE DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS RILEVANTI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE.....</b>	<b>3</b>
3.1)	LA DELIBERA N° 120/01 .....	3
3.2)	NUOVI TERMINALI GNL .....	3
3.3)	IL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEL 14 LUGLIO 2004 .....	3
3.4)	LA DELIBERA N° 167/05 .....	3
3.5)	LA DELIBERA N° 178/05 .....	4
4)	<b>IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>4</b>

## 1) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO EUROPEO

Il quadro legislativo di riferimento in materia di rigassificazione del GNL è stato inaugurato, in ambito comunitario e nazionale, dalla Direttiva n°98/30/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22 giugno 1998 ("Direttiva Gas"), recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Tale disposizione ha avviato un processo di progressiva liberalizzazione del settore allo scopo di creare un mercato unico europeo per il gas naturale, garantendo al contempo parità di condizioni e trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.

Nel giugno del 2003, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato la Direttiva 03/55/CE ("Seconda Direttiva Gas"), anch'essa recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la precedente Direttiva 98/30/CE.

## 2) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO ITALIANO

La Direttiva Gas è stata recepita in Italia attraverso la Legge 17 maggio 1999, n°144 ("Legge Delega") ed il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 ("Decreto Letta"), recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma della sopra indicata Legge 17 maggio 1999, n°144.

La terza Direttiva Gas, successivamente abrogata dalla Direttiva 2009/73/EC ("Terza Direttiva Gas"), è stata trasposta nella legislazione italiana attraverso il D.Lgs 93/11.

Il Decreto Legislativo in oggetto ha introdotto norme che definiscono modalità e tempi del processo di liberalizzazione così come previsti dalla stessa Direttiva Gas, individuando e definendo i ruoli dei diversi segmenti della "catena" del gas naturale quali: importazione, coltivazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, stoccaggio, rigassificazione, distribuzione e vendita.

Relativamente all'attività di rigassificazione, il Decreto Legislativo ha individuato, tra l'altro:

- l'impianto di GNL;
- le norme per l'attività di importazione del GNL;
- l'esigenza, da parte dei soggetti che detengono terminali di GNL, di predisporre, a valle di apposita Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un codice di rigassificazione ai fini dell'accesso dei terminali stessi (articolo 24, comma 5).

Nel 2004 è stato approvato il Disegno di Legge "Riforma e Riordino del Settore Energetico" ("Decreto Marzano"). Il Decreto è diventato legge il 23 agosto 2004 (legge n°239, denominata "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"). Tale normativa tratta di tutti i settori legati all'energia prevedendo il riordino dell'intero settore.

### 3) DELIBERE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS RILEVANTI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

#### 3.1) La Delibera n° 120/01

Con la Delibera n°120/01, articoli 14 e 15, commi 12 e 13, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nelle more del relativo quadro normativo (all'interno del quale si inquadrano i codici di rigassificazione di cui sopra), ha definito una disciplina transitoria e parziale delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio. L'ambito temporale di efficacia di tale disciplina, inizialmente limitato all'Anno Termico 2001 - 2002, è stato successivamente prorogato dall'Autorità per gli Anni Termici 2002 - 2003 (articolo 23 della Delibera n°137/02), 2003 - 2004 (Delibera n°113/03) e 2004 - 2005 (Delibera n°141/04).

#### 3.2) Nuovi terminali GNL

La legge n. 239/04 ha introdotto, per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nella realizzazione di nuovi Terminali di rigassificazione, la facoltà di richiedere per la capacità di nuova realizzazione un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso ai terzi, accordata caso per caso dal Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale esenzione, che si applica anche a significativi potenziamenti delle infrastrutture esistenti, viene accordata per un periodo di almeno 20 anni per una quota di almeno l'80% della nuova capacità.

Con decreto pubblicato in data 11 aprile 2006, il Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) ha definito le procedure per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso a terzi.

Con decreto pubblicato in data 28 aprile 2006 lo stesso Ministero ha emanato un criterio che stabilisce le modalità di accesso alla Rete Nazionale conseguente all'esenzione ed i criteri per l'assegnazione della quota di capacità non oggetto di esenzione.

L'autorità con Delibera n°168/06 ha definito disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata della Rete Nazionale interconnessi con le infrastrutture per le quali sia stata rilasciata un'esenzione.

#### 3.3) Il Documento per la consultazione del 14 luglio 2004

Con il Documento per la consultazione del 14 luglio 2004 l'Autorità ha avviato la consultazione dei soggetti interessati in tema di accesso al servizio di rigassificazione di GNL e di predisposizione dei codici di rigassificazione, allo scopo di definire i provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n°164/00.

#### 3.4) La Delibera n° 167/05

Con la Delibera n°167/05, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito il sistema di garanzie per l'accesso al servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto e le norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione.

**3.5) La Delibera n° 178/05**

Con la Delibera n°178/05, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito i criteri per la determinazione dei ricavi consentiti e delle tariffe relative all'attività di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

**4) IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Si riportano qui di seguito i principali documenti che formano il contesto normativo rilevante ai fini della predisposizione del Codice di Rigassificazione:

- Legge 14 novembre 1995, n°481 - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- Direttiva n°98/30/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- Legge 17 maggio 1999, n°144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (articolo 41);
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 di attuazione della Direttiva n°30/98/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n°144;
- Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 - Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164;
- Deliberazione n°120/01 - Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL;
- Delibera n°193/01 - Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL, in attuazione della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01;
- Delibera n°91/02 - Disciplina del diritto di allocazione di cui all'articolo 27, comma 2, della Legge 12 dicembre 2002, n°273 nei casi di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di potenziamento di terminali esistenti;
- Delibera n°137/02 - Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei Codici di Rete;
- Delibera n°146/02 - Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01;
- Legge 12 dicembre 2002, n°273 - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
- Direttiva n°03/55/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE;
- Delibera n°90/03 - Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 maggio 2002, n°91/02 in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della Legge 12 dicembre 2002, n°273;

- Delibera n°113/03 - Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 in materia di rigassificazione di GNL;
- Delibera n°119/03 - Disposizioni transitorie in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il Terminale di GNL sito a Panigaglia (La Spezia);
- Delibera n°120/04 - Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera D), della legge 14 novembre 21995, n. 481, nei confronti della società GNL Italia S.p.A., ed avvio di istruttoria formale nei confronti della medesima società ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera C), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Delibera n°141/04 - Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 in materia di rigassificazione di GNL;
- Delibera n°142/04 - Proroga del termine di cui al punto 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n°119/03 in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il Terminale di GNL sito a Panigaglia (La Spezia);
- Legge 23 agosto 2004, n°239 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (in particolare articolo 1, commi 17, 18 e 20);
- Delibera n°184/04 - Approvazione delle condizioni generali di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione di GNL predisposte dalla società GNL Italia S.p.A.;
- Delibera n° 186/04 - Rettifica di un errore materiale nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 2004, n°184/04;
- Delibera n°204/04 - Avvio di istruttoria conoscitiva sulla gestione e l'utilizzo del terminale di rigassificazione di GNL sito a Panigaglia (SP) e sull'approvvigionamento del GNL per il mercato nazionale del gas;
- Delibera n°2/05 - Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della Legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società GNL Italia S.p.A.;
- Delibera n°52/05 - Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di GNL per il secondo periodo di regolazione;
- Delibera n°134/05 - Proroga del termine di cui al punto 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03 in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di GNL sito a Panigaglia (La Spezia);
- Delibera n°167/05 - Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione;
- Delibera n°178/05 - Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione;
- Delibera n°185/05 - Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- Delibera n°197/05 - Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione, relative all'anno termico 2005 - 2006 per la società GNL Italia SpA, in attuazione della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2005, n°178/05;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005 - Aggiornamento procedura di emergenza climatica;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive 11 aprile 2006 - Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacità di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006 - Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria, nonché criteri in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria;
- Delibera n. 168/06 - Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali è stata rilasciata una esenzione e per l'assegnazione delle capacità residue, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 28 aprile 2006;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 - Aggiornamento 2006 della "Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli".
- Delibera n. 297/2012/R/GAS - Disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione

**DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

<b>1) PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2) I SERVIZI DI BASE.....</b>	<b>2</b>
<b>3) ATTIVITA' AUSILIARIE.....</b>	<b>3</b>
3.1) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ .....	3
3.2) TRANSAZIONI DI CAPACITÀ .....	3
3.3) PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL .....	3
3.4) PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE.....	3
3.5) PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS.....	3
3.6) MISURA DEL GNL.....	3
3.7) INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL TERMINALE.....	3
3.8) FATTURAZIONE.....	4
3.9) GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO .....	4
<b>4) I SERVIZI ACCESSORI .....</b>	<b>4</b>
<b>5) I SERVIZI OPZIONALI.....</b>	<b>4</b>



## 1) PREMESSA

GNL Italia, nell'ambito della propria attività di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto, offre ai propri Utenti - ai sensi delle disposizioni di cui al presente documento - i servizi qui di seguito descritti.

## 2) I SERVIZI DI BASE

Il servizio base di rigassificazione include:

- a) la scarica del GNL consegnato, incluse le operazioni di collegamento dei bracci di scarica, la rilevazione delle caratteristiche qualitative del GNL scaricato, la riconsegna (se richiesta e se disponibile) di vapori di Boil-off a bordo Nave. Non sono incluse le operazioni di ormeggio/disormeggio e le pratiche doganali per l'importazione del GNL;
- b) lo stoccaggio operativo, inteso come lo stoccaggio necessario a trasformare le quantità di GNL consegnato in modo "discreto" in un flusso continuo di gas in un determinato periodo di tempo, in funzione della produzione del Terminale; il Terminale GNL di Panigaglia, stante la limitata capacità dei serbatoi, non è in grado di fornire lo stoccaggio strategico di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164;
- c) la rigassificazione del GNL: tale servizio non comporta l'obbligo di riconsegnare lo stesso GNL scaricato al Terminale ma semplicemente l'obbligo di riconsegna di quantità di gas naturale equivalenti in termini energetici, dedotti consumi e perdite, al Punto di Riconsegna;
- d) ~~Inoltre il servizio base include~~ Il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il Punto di Entrata alla RN di Panigaglia ~~-nell'ambito della capacità di trasporto di cui l'Operatore ivi dispone-~~ dei quantitativi di GNL rigassificati presso il Terminale: tali quantitativi sono resi disponibili dall'Operatore all'Utente Snam Rete Gas al Punto di Riconsegna, che li prende in consegna ai fini della riconsegna agli Utenti nell'ambito del servizio di trasporto.

Il servizio base di rigassificazione può essere di tipo continuativo o di tipo "spot".

Il servizio base di rigassificazione di tipo continuativo è il servizio di rigassificazione che prevede la consegna di GNL secondo il Programma Mensile delle Consegne di GNL di cui al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".

Il servizio base di rigassificazione di tipo spot è il servizio di rigassificazione erogato con riferimento ad una singola scarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dall'Operatore a valle della definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL.



### 3) ATTIVITA' AUSILIARIE

L'Operatore svolge, nell'ambito del servizio di rigassificazione del GNL, una serie di ulteriori attività - anch'esse incluse nelle relative tariffe - ausiliarie a quelle sopra indicate e previste nel presente documento.

A tale proposito si riporta qui di seguito un elenco, esemplificativo ma non esaustivo, di tali attività.

#### 3.1) Conferimento di capacità

Nell'ambito dell'attività di conferimento di capacità presso il Terminale di rigassificazione, l'Operatore provvede a pubblicare le capacità disponibili, a definire e gestire la procedura attraverso la quale gli Utenti possono avanzare le proprie richieste di conferimento, ad effettuare il processo di assegnazione della capacità secondo i criteri previsti dalla Delibera n°167/05 ed a stipulare i relativi Contratti di Rigassificazione: tali servizi formano oggetto del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione".

#### 3.2) Transazioni di capacità

Gli Utenti possono effettuare transazioni di capacità di rigassificazione, secondo le modalità indicate al capitolo "Transazioni di capacità di rigassificazione".

#### 3.3) Programmazione delle consegne di GNL

Si intende l'insieme delle operazioni con cui l'Operatore provvede a verificare le proposte di programmazione mensile delle consegne di GNL presentate dagli Utenti e le relative modalità di comunicazione: tali attività sono descritte al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".

#### 3.4) Programmazione della rigassificazione

L'Operatore definisce, sulla base del Programma Mensile delle Consegne di GNL, il Programma Mensile di Riconsegna con dettaglio giornaliero e provvede a renderlo disponibile agli Utenti: le modalità dell'attività in oggetto sono descritte al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".

#### 3.5) Parametri di qualità del gas

GNL Italia esegue la verifica e la validazione dei parametri che consentono di determinare il rispetto delle specifiche di qualità del GNL: per la descrizione dettagliata di tali servizi si rimanda al capitolo "Qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato".

#### 3.6) Misura del GNL

Le attività inerenti la misura del GNL consegnato e rigassificato sono descritte al capitolo "Misura del GNL consegnato e del gas riconsegnato".

#### 3.7) Interventi manutentivi presso il Terminale

GNL Italia effettua i necessari interventi manutentivi sulle infrastrutture del Terminale: tali interventi, che generano interruzioni/riduzioni della capacità di rigassificazione, possono essere programmati o rendersi necessari a fronte di situazioni di emergenza,

così come descritto al relativo capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni”.

### 3.8) Fatturazione

GNL Italia provvede - come descritto al capitolo “Fatturazione e pagamento” - ad emettere le fatture relative ai corrispettivi legati al servizio di rigassificazione, nonché altre tipologie di fattura derivanti dall’attività in oggetto.

### 3.9) Gestione delle emergenze di servizio

Per fronteggiare l’insorgere di situazioni impreviste e transitorie presso il Terminale di Panigaglia, GNL Italia ha predisposto un dispositivo interno di emergenza che individua le procedure da adottare in tali casi, così come riportato al capitolo “Gestione delle emergenze di servizio”.

## 4) I SERVIZI ACCESSORI

L’Operatore rende inoltre disponibili presso il Terminale servizi accessori, non inclusi nel servizio base di rigassificazione. I servizi accessori includono:

- la correzione dell’Indice di Wobbe del GNL consegnato con valori compresi tra 52,13 e 53,17 MJ/Sm<sup>3</sup>;
- la scarica del GNL qualora il valore di pressione nelle tanche della Nave risulti superiore a 1200 mm H<sub>2</sub>O rel.

## 5) I SERVIZI OPZIONALI

GNL Italia mette a disposizione, ad opzione dell’Utente, i seguenti servizi:

- apposite attrezzature, localizzate presso l’impianto di Panigaglia, per il trasferimento di azoto liquido da un’autobotte alla Nave metaniera;
- fornitura di acqua potabile alla Nave metaniera.

I soggetti interessati dovranno, per poter usufruire del servizio richiesto, far pervenire all’Operatore l’apposito modulo che viene reso disponibile da GNL Italia, unitamente alle condizioni applicabili al servizio offerto, sul proprio sito web.

GNL Italia si riserva di offrire - in ambito competitivo - ulteriori servizi attivabili ad opzione degli Utenti e ad eguali condizioni, secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito Internet di GNL Italia.

Qualora l’Utente, sulla base di proprie specifiche esigenze, avanzi richiesta di usufruire di appositi servizi presso il Terminale e GNL Italia ne confermi la fattibilità, le relative condizioni saranno negoziate direttamente tra GNL Italia e l’Utente, nel rispetto delle garanzie e degli obiettivi generali stabiliti dall’Autorità relativamente agli obblighi dei soggetti che svolgono attività di rigassificazione.

## CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

<b>1) ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE</b> .....	<b>2</b>
1.1) REQUISITI PER L'ACCESSO.....	2
<b>2) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO</b> .....	<b>3</b>
2.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	3
2.2) CONFERIMENTO PLURIENNALE.....	4
2.2.1) <i>Procedura di conferimento pluriennale della capacità di rigassificazione</i> .....	6
2.3) CONFERIMENTO ANNUALE .....	7
2.3.1) <i>Procedura di conferimento annuale della capacità di rigassificazione</i> .....	9
2.4) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CHE VIENE RESA DISPONIBILE ALL'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE PER IL CONFERIMENTO A TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, DELLA DELIBERA N°167/05.....	11
<b>3) IL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE</b> .....	<b>12</b>
<b>4) IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CONFERITA</b>	<b>13</b>
4.1) DISTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ CONFERITA (FASE 1).....	13
4.2) ASSOCIAZIONE DEI CD ALLA CAPACITÀ DI VOLUME DISTRIBUITA (FASE 2) .....	16
<b>5) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO</b>	<b>18</b>
5.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	19
5.2) PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE .....	20
5.3) PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO.....	20
5.3.1) <i>Riassegnazione</i> .....	23
5.3.2) <i>Definizione della capacità conferita</i> .....	24
5.4) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE .....	24
<b>6) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ</b> .....	<b>25</b>
6.1) CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE RESA DISPONIBILE DI CUI AL PUNTO III) DELLE LETTERE A) E B) DEL PRECEDENTE PARAGRAFO 2.1.....	25
6.2) CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE NON UTILIZZATA DI CUI AL PUNTO III) DELLE LETTERE A) E B) DEL PRECEDENTE PARAGRAFO 5.1.....	26
<b>7) FORZA MAGGIORE DELLE CONTROPARTI DEI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE O RIGASSIFICAZIONE</b> .....	<b>27</b>
7.1) DEFINIZIONI .....	27
7.2) NOTIFICA .....	27
7.3) EFFETTI.....	28
<b>8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT</b> .....	<b>28</b>
8.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	28
8.2) DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT.....	28
8.3) RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE.....	29
8.4) CONFERIMENTO .....	30
<b>9) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT OLTRE I TERMINI</b> .....	<b>31</b>

## 1) ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

L'accesso al servizio di rigassificazione in corrispondenza del Terminale di Panigaglia è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

### 1.1) Requisiti per l'accesso

I soggetti che intendono richiedere l'accesso al Terminale di Panigaglia dovranno, alla data prevista per la richiesta:

- a) essere titolari di contratto/i di importazione, ossia di un contratto di acquisto di GNL con consegna, presso il Terminale di Panigaglia, della quantità di GNL per la cui importazione viene richiesta la capacità di rigassificazione.

Se il punto di consegna del contratto di acquisto è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto funzionali a rendere disponibile al Terminale di Panigaglia la quantità di GNL per la cui importazione viene richiesta capacità di rigassificazione presso il Terminale stesso. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento della capacità di rigassificazione, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, presso il Terminale di Panigaglia, la quantità di GNL per la cui importazione viene richiesta capacità di rigassificazione presso tale Terminale;

- b) disporre di Navi metaniere autorizzate da GNL Italia per la discarica, presso il Terminale di Panigaglia, del GNL oggetto dei contratti di importazione di cui sopra;
- c) essere autorizzati, qualora il contratto di importazione del GNL abbia durata pari ad almeno un anno, dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, nel caso di importazione di GNL prodotto in paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare che il paese in cui è prodotto il GNL appartiene all'Unione Europea.
- d) essere Utenti del servizio di trasporto fatto salvo il caso in cui il soggetto richiedente l'accesso al servizio indichi uno o più Utenti del servizio di trasporto cui ripartire gli interi quantitativi di gas di competenza ai fini della consegna all'impresa di trasporto.

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente per l'effettuazione del servizio base di tipo continuativo è costituito dal possesso:

- di un "rating" creditizio, o in sua assenza, della garanzia finanziaria di cui rispettivamente ai punti a) e b) del paragrafo 1.1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni";

- della garanzia finanziaria di cui al paragrafo 1.2 del capitolo “Garanzie finanziarie e assicurazioni”.

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente per l’effettuazione del servizio base di tipo spot è costituito dal possesso:

- della garanzia finanziaria di cui al paragrafo 2 del capitolo “Garanzie finanziarie e assicurazioni”.

Il conferimento di capacità di rigassificazione, sia su base continua che di tipo spot implica anche il conferimento di capacità di trasporto funzionale all’erogazione del servizio di rigassificazione.

Tutti i soggetti che richiedono l’accesso al servizio sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito internet dell’Operatore del Terminale.

Nel caso in cui l’Utente del servizio di rigassificazione decida di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza tra uno o più utenti del trasporto, come previsto all’art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas, lo stesso dovrà comunicare l’elenco dei nominativi degli utenti del trasporto–attraverso la modulistica pubblicata sul sito internet dell’Operatore del Terminale. L’Utente dovrà comunicare a GNL Italia la regola di ripartizione scelta tra quelle pubblicate da GNL Italia sul proprio sito internet.

## 2) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo di cui al capitolo “Descrizione dei servizi”.

### 2.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di rigassificazione, così come pubblicata sul sito Internet di GNL Italia, individuata da:

- a) capacità di volume, espressa in  $m_{Ci,q}$ /anno, per il servizio base di rigassificazione di tipo continuativo presso il Terminale di Panigaglia:
  - i) disponibile a valle dei precedenti processi di conferimento pluriennale;
  - ii) che è resa disponibile all’impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della Delibera n°167/05 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
  - iii) che è resa disponibile all’impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 2.4 del presente capitolo, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
- b) approdi effettuabili presso il Terminale:
  - i) disponibili a valle dei precedenti processi di conferimento pluriennale;

- ii) che sono resi disponibili all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Delibera n°167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- iii) che sono resi disponibili all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 2.4 del presente capitolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

La capacità di rigassificazione viene conferita ai soggetti in possesso dei requisiti definiti al precedente paragrafo 1.1, per periodi pari ad un Anno Termico (conferimento annuale) o più Anni Termici (conferimento pluriennale), secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Delibera n°167/05.

## 2.2) Conferimento pluriennale

Ciascun soggetto titolare di uno o più contratti di importazione ha diritto di richiedere:

- a) capacità di volume, espressa in  $m^3_{liq}/anno$ , limitatamente alle quantità contrattuali dei contratti di importazione e per una durata massima di 5 anni (e comunque non superiore a quella dei contratti di importazione);
- b) numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Rigassificazione pluriennali, ha diritto di richiedere nel corso del processo pluriennale, per ciascun Anno Termico, capacità di volume pari alla differenza tra la quantità annuale dei contratti di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Rigassificazione pluriennale/i (ivi compresa la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 11, comma 3, della Delibera n°167/05).

Le richieste di capacità di rigassificazione devono prevedere capacità di volume e numero di approdi non nulli per ciascun Anno Termico del periodo per cui è richiesto il servizio di rigassificazione, ed in particolare capacità di volume e numero di approdi non nulli per il primo Anno Termico del quinquennio.

La capacità di rigassificazione di cui al paragrafo 2.1 viene conferita ai titolari di contratti di importazione di GNL, così come definiti al precedente paragrafo 1.1, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- i) soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume pari al minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico, a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;
- ii) soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali diversi da quelli di cui al precedente punto i).



Per ciascun Anno Termico del quinquennio, a ciascun soggetto richiedente viene conferita prioritariamente la capacità di volume disponibile di cui alla lettera a) punto i) del paragrafo 2.1. Nel caso in cui questa non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, GNL Italia conferisce la capacità resa disponibile di cui alla lettera a) punto ii) del paragrafo 2.1. In caso di richieste complessivamente superiori alle capacità di volume di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1, GNL Italia conferisce le capacità disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

Nel caso in cui le capacità di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1 non fossero sufficienti a soddisfare le richieste presentate, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05. Qualora la capacità di volume di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 non sia sufficiente a soddisfare le richieste dei soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 tra gli stessi secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate. In assenza di soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali ovvero nel caso in cui le richieste di tali soggetti siano state interamente soddisfatte, GNL Italia conferisce la residua quota di capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 agli altri soggetti richiedenti secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

Per ciascun Anno Termico del quinquennio, a ciascun soggetto richiedente vengono conferiti gli approdi, sulla base del numero richiesto previa verifica, da parte di GNL Italia, che tale numero rispetti i vincoli di seguito riportati:

- numero di approdi coerente alle richieste di capacità di volume, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse, secondo quanto indicato in sede di richiesta:

$$\sum_{i=1}^n N_i * V_{n_i} \leq V_{richiesta}$$

dove:

$N_i$  numero di approdi per la Nave metaniera di dimensione  $i$ ;

$V_{n_i}$  dimensione della Nave metaniera  $i$ ;

$V_{richiesta}$  capacità di volume richiesta;

- numero di approdi minore o uguale al numero di approdi effettuabile presso il Terminale, di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.1.

Nel caso in cui la richiesta non soddisfi i vincoli sopra riportati, GNL Italia provvederà a ridurre il numero di approdi richiesto al massimo numero richiedibile, determinato sulla base dei vincoli sopra riportati.



In caso di richieste complessivamente superiori al numero di approdi effettuabili presso il Terminale, GNL Italia conferisce gli approdi disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

#### 2.2.1) Procedura di conferimento pluriennale della capacità di rigassificazione

Entro il 15 giugno, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet la capacità di rigassificazione disponibile, le tempistiche e la modulistica funzionali al conferimento della capacità di rigassificazione su base pluriennale.

Entro il 1° luglio di ciascun Anno Termico devono pervenire a GNL Italia le richieste di capacità di rigassificazione, con un anticipo di due anni rispetto all'Anno Termico in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, da parte dei soggetti titolari di contratti di importazione di durata superiore all'anno, nelle quali deve essere indicata, pena l'irricevibilità della richiesta stessa:

- a) la capacità di volume, espressa in  $m_{C_{liq}}$ /anno di GNL, richiesta per ciascun Anno Termico;
- b) il numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero:
  - a) di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
  - b) la tipologia dei contratti;
  - c) nel caso di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, per ciascuno di essi, il minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione al Terminale di Panigaglia. Il volume minimo di GNL consegnato, relativamente all'Anno Termico in corso, viene determinato come somma dei volumi consegnati nel periodo ottobre - maggio e dei volumi programmati in consegna per il periodo giugno - settembre, nell'ambito dei Programmi Mensili delle Consegne di GNL di cui al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".
2. il nominativo delle Navi metaniere, di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.1, che verranno utilizzate per l'esecuzione dei contratti di importazione di cui al precedente paragrafo 1.1 punto a), dando indicazione del numero di approdi associabili a ciascuna di esse.
3. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Sulla base delle richieste pervenute, GNL Italia conferisce a ciascun richiedente la capacità di rigassificazione nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.2.

Successivamente ciascun richiedente è tenuto a comunicare gli impegni in termini di capacità di volume, espressa in  $mc_{liq}/anno$ , e numero di approdi, che intende sottoscrivere nel Contratto di Rigassificazione, nei limiti della capacità di rigassificazione conferita.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione per gli impegni di capacità indicati, comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità di volume oggetto di impegno. A garanzia del pagamento di tale penale il richiedente è tenuto a presentare, contestualmente alla comunicazione degli impegni, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o filiale /succursale Italiana di banca estera, per un importo pari al valore massimo della penale. Qualora il soggetto richiedente partecipi anche al processo di conferimento annuale di cui al successivo paragrafo 2.3, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.

La mancata presentazione, della suddetta garanzia bancaria, contestualmente alla comunicazione degli impegni, costituirà rinuncia alla capacità di rigassificazione conferita.

Nel caso di mancata conferma, totale o parziale, da parte di uno o più soggetti, la capacità di rigassificazione eventualmente disponibile sarà conferita da GNL Italia ai soggetti richiedenti a cui è stata conferita capacità di rigassificazione in misura ridotta rispetto alla richiesta e che hanno confermato integralmente quanto conferito. GNL Italia procederà al conferimento della capacità di rigassificazione non confermata nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.2.

A seguito del conferimento della ulteriore capacità resasi disponibile, ciascun richiedente è tenuto a confermare il suddetto ulteriore conferimento di capacità.

In caso di conferma da parte del richiedente dell'ulteriore capacità di rigassificazione conferita, gli impegni di capacità da sottoscrivere con il Contratto di Rigassificazione saranno pari alla somma delle capacità complessivamente confermate.

Il processo di conferimento pluriennale della capacità di rigassificazione si conclude entro le ore 12:00 del 1° agosto di ogni anno o del giorno lavorativo antecedente nel caso in cui tale termine cada di giorno non lavorativo o festivo.

### 2.3) Conferimento annuale

Ciascun soggetto titolare di uno o più contratti di importazione ha diritto di richiedere, per l'Anno Termico successivo:

- a) capacità di volume, espressa in  $mc_{liq}/anno$ , limitatamente alle quantità contrattuali dei contratti di importazione. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Rigassificazione pluriennali, ha diritto di

richiedere, nel corso del processo annuale, capacità di volume pari alla differenza tra la quantità annuale dei contratti di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Rigassificazione pluriennale/i (ivi compresa la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 11, comma 3, della Delibera n°167/05);

- b) numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

La capacità di rigassificazione di cui al paragrafo 2.1 viene conferita ai titolari di contratti di importazione di GNL, così come definiti al precedente paragrafo 1.1, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- i) soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume pari al minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico, a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;
- ii) soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;
- iii) soggetti titolari di contratti di importazione annuali.

A ciascun soggetto richiedente viene conferita prioritariamente la capacità di volume disponibile di cui alla lettera a) punto i) del paragrafo 2.1. Nel caso in cui questa non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, GNL Italia conferisce la capacità resa disponibile di cui alla lettera a) punto ii) del paragrafo 2.1. In caso di richieste complessivamente superiori alle capacità di volume di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1, GNL Italia conferisce le capacità disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

Nel caso in cui le capacità di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1 non fossero ancora sufficienti a soddisfare le richieste presentate, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali ed annuali, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05. Qualora la capacità di volume di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 non sia sufficiente a soddisfare le richieste dei soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 tra gli stessi secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate. In assenza di soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali ovvero nel caso in cui le richieste di tali soggetti siano state interamente soddisfatte, GNL Italia conferisce la residua quota di capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 agli altri soggetti richiedenti secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

A ciascun soggetto richiedente vengono conferiti gli approdi, sulla base del numero richiesto previa verifica, da parte di GNL Italia, che tale numero rispetti i vincoli di seguito riportati:

- numero di approdi coerente alle richieste di capacità di volume, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse, secondo quanto indicato in sede di richiesta:

$$\sum_{i=1}^n N_i * Vn_i \leq V_{richiesta}$$

dove:

$N_i$  numero di approdi per la Nave metaniera di dimensione  $i$ ;

$Vn_i$  dimensione della Nave metaniera  $i$ ;

$V_{richiesta}$  capacità di volume richiesta;

- numero di approdi minore o uguale al numero di approdi effettuabile presso il Terminale, di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.1.

Nel caso in cui la richiesta non soddisfi i vincoli sopra riportati, GNL Italia provvederà a ridurre il numero di approdi richiesto al massimo numero richiedibile, determinato sulla base dei vincoli sopra riportati.

In caso di richieste complessivamente superiori al numero di approdi effettuabili presso il Terminale, GNL Italia conferisce gli approdi disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

### 2.3.1) Procedura di conferimento annuale della capacità di rigassificazione

Entro il 15 giugno, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet la capacità di rigassificazione disponibile, le tempistiche e la modulistica funzionali al conferimento della capacità di rigassificazione su base annuale.

Entro il 1° luglio di ciascun Anno Termico, devono pervenire a GNL Italia le richieste di capacità di rigassificazione, relativamente all'Anno Termico successivo, da parte dei soggetti titolari di contratti di importazione, nelle quali deve essere indicata, pena l'irricevibilità della richiesta stessa:

- a) la capacità di volume, espressa in  $m_{liq}/$ anno di GNL, richiesta per l'Anno Termico successivo;
- b) il numero di approdi richiesto per l'Anno Termico successivo, coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero:
  - a) di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
  - b) la tipologia dei contratti;

- c) nel caso di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, per ciascuno di essi, il minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione al Terminale di Panigaglia. Il volume minimo di GNL consegnato, relativamente all'Anno Termico in corso, viene determinato come somma dei volumi consegnati nel periodo ottobre - maggio e dei volumi programmati in consegna per il periodo giugno - settembre, nell'ambito dei Programmi Mensili delle Consegne di GNL di cui al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".
2. il nominativo delle Navi metaniere, di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.1, che verranno utilizzate per l'esecuzione dei contratti di importazione di cui al precedente paragrafo 1.1 punto a), dando indicazione del numero di approdi associabili a ciascuna di esse.
  3. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Sulla base delle richieste pervenute, GNL Italia conferisce a ciascun richiedente la capacità di rigassificazione nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.3.

Successivamente ciascun richiedente è tenuto a comunicare gli impegni in termini di capacità di volume, espressa in mc<sub>liq</sub>/anno, e numero di approdi, che intende sottoscrivere nel Contratto di Rigassificazione, nei limiti della capacità di rigassificazione conferita.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione per gli impegni di capacità indicati, comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità di volume oggetto di impegno. A garanzia del pagamento di tale penale il richiedente è tenuto a presentare, contestualmente alla comunicazione degli impegni, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o filiale/succursale Italiana di banca estera, per di importo pari al valore massimo della penale. Qualora il soggetto richiedente partecipi anche al processo di conferimento pluriennale di cui al precedente paragrafo 2.2, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.

La mancata presentazione della suddetta garanzia bancaria, contestualmente alla comunicazione degli impegni, costituirà rinuncia alla capacità di rigassificazione conferita.

Nel caso di mancata conferma, totale o parziale, da parte di uno o più soggetti, la capacità di rigassificazione eventualmente disponibile sarà conferita da GNL Italia ai soggetti richiedenti a cui è stata conferita capacità di rigassificazione in misura ridotta rispetto alla richiesta e che hanno confermato integralmente quanto conferito. GNL Italia procederà al conferimento della capacità di rigassificazione non confermata nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.3.

A seguito del conferimento della ulteriore capacità resa disponibile, ciascun richiedente è tenuto a confermare il suddetto ulteriore conferimento di capacità.

In caso di conferma da parte del richiedente dell'ulteriore capacità di rigassificazione conferita, gli impegni di capacità da sottoscrivere con il Contratto di Rigassificazione saranno pari alla somma delle capacità complessivamente confermate.

Il processo di conferimento annuale della capacità di rigassificazione si conclude entro le ore 12:00# del 1° agosto di ogni anno o del giorno lavorativo antecedente nel caso in cui tale termine cada di giorno non lavorativo o festivo.

#### 2.4) Modalità di determinazione della capacità che viene resa disponibile all'Impresa di Rigassificazione per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05

Qualora risulti che il volume di GNL consegnato dall'Utente nell'Anno Termico in corso sia inferiore alla capacità di volume conferita nell'ambito dei precedenti processi di conferimento pluriennali, il medesimo Utente rende disponibile a GNL Italia per il conferimento a terzi, per ciascun Anno Termico per il quale egli sia titolare di capacità conferita di cui al precedente paragrafo 2.2, la capacità di rigassificazione individuata da:

- a) capacità di volume, espressa in  $mC_{liq}/$ anno, pari a:

$$V_{prio} - V_{cons}$$

dove:

$V_{prio}$  è la capacità di volume conferita all'Utente per l'Anno Termico in corso, nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali;

$V_{cons}$  è il volume di GNL cumulativamente consegnato dall'Utente nell'Anno Termico in corso, determinato come somma di:

- volumi consuntivati relativamente ai mesi da ottobre a maggio dell'Anno Termico in corso, includendo il volume di GNL che l'Utente non ha consegnato presso il Terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, di cui al successivo paragrafo 7;
- Programma Mensile delle Consegne di GNL per i mesi da giugno a agosto;
- capacità distribuita nel mese di settembre ai sensi del successivo paragrafo 4.1.

Nel caso in cui l'Utente sia titolare di contratti pluriennali ed annuali il volume consegnato verrà attribuito prioritariamente ai contratti di tipo pluriennale.

- b) numero di approdi effettuabili presso il Terminale, arrotondato all'intero inferiore pari a:



$$Y = \frac{V_{prio} - V_{cons}}{V_{conf}} \cdot N_{conf}$$

dove:

$V_{conf}$  è la capacità di volume complessivamente conferita all'Utente per l'Anno Termico in corso, nell'ambito dei processi di conferimento;

$N_{conf}$  è il numero di approdi complessivamente conferito all'Utente per l'Anno Termico in corso, nell'ambito dei processi di conferimento.

Per ciascuno degli Anni Termici per il quale l'Utente sia titolare di capacità conferita su base pluriennale, qualora la differenza tra la capacità conferita all'Utente nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali e la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Delibera n°167/05, risulti inferiore a  $V_{cons}$  così come sopra definito, l'Utente renderà disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Delibera n°167/05, una capacità pari alla differenza tra la capacità conferita all'Utente nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali e  $V_{cons}$  così come sopra definito.

## 2.5) **Richieste di capacità di trasporto per conferimenti di capacità ad inizio anno termico**

GNL Italia provvede, su indicazione degli Utenti, una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione agli Utenti e ad esito del processo di distribuzione della capacità conferita di cui al precedente paragrafo 4.1, a richiedere a Snam Rete Gas, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi conferiti su base annuale/pluriennale. La capacità di trasporto oggetto della richiesta dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

## 3) IL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE

Entro ~~il~~ **le ore 12:00 del** 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene ~~posticipato~~ **anticipato** al primo giorno lavorativo ~~successivo~~ **precedente**), a valle del processo di conferimento della capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico, GNL Italia e i soggetti cui è stata conferita capacità procedono alla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione.

La sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione è subordinata alla contestuale presentazione del "rating" creditizio o delle garanzie finanziarie di cui al precedente paragrafo 1.1.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione entro il termine sopra indicato, comporterà l'applicazione al richiedente di una penale pari al 20% del corrispettivo annuale di impegno  $Cqs * QS$  ( $Cqs$  è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di GNL e  $QS$  è definito come somma della capacità di rigassificazione per cui l'Utente si è impegnato alla stipula del Contratto di Rigassificazione).



Nel caso in cui il richiedente sottoscriva il Contratto di Rigassificazione con impegni inferiori a quelli indicati nel/i documento/i di conferma, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate e non sottoscritte e la somma delle capacità confermate.

GNL Italia non sottoscriverà alcun Contratto di Rigassificazione con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al paragrafo 1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.

Il Contratto di Rigassificazione sottoscritto dalle Parti verrà eseguito, unitamente agli altri Contratti di Rigassificazione in essere tra le Parti, in accordo agli esiti del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita di cui ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.

Gli Utenti sono tenuti al rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione, qualunque sia l'esito del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita di cui ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.

#### 4) IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CONFERITA

Entro il 15 giugno, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet le tempistiche relative al processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita. I soggetti cui è stata conferita capacità di rigassificazione per l'Anno Termico successivo, sono tenuti a partecipare a tale processo, secondo le modalità di seguito definite. Tale processo si articola in due fasi distinte.

##### 4.1) Distribuzione della capacità conferita (Fase 1)

La prima fase prevede la distribuzione, da parte degli Utenti, della capacità di rigassificazione conferita per l'Anno Termico successivo in ciascun mese dell'Anno Termico stesso.

Ciascun Utente richiede la distribuzione della capacità di volume per i mesi dell'Anno Termico successivo, nel rispetto dei seguenti vincoli:

$$a) \quad V_{mi} = \frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} \cdot gft_{mi} + Z$$

$$V_{ti} = \frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} \cdot gft_{ti} + 1,25 * Z$$

$$V_{si} = \frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} \cdot gft_{si} + 1,5 * Z$$

dove:

$V_{annuale}$	capacità annuale di volume conferita;
$V_{mi}$	capacità di volume richiesta dall'Utente per ciascun mese $i$ ;
$V_{ti}$	capacità di volume richiesta dall'Utente per ciascuno dei quattro trimestri $i$ (ott-dic/gen-mar/apr-giu/lug-set);
$V_{si}$	capacità di volume richiesta dall'Utente per ciascuno dei due semestri $i$ (ott-mar/apr-set);
$gft_{anno}$	numero di giorni di funzionamento del Terminale per l'Anno Termico;
$gft_{mi}$	numero di giorni di funzionamento del Terminale per il mese $i$ ;
$gft_{ti}$	numero di giorni di funzionamento del Terminale per ciascuno dei quattro trimestri $i$ (ott-dic/gen-mar/apr-giu/lug-set);
$gft_{si}$	numero di giorni di funzionamento del Terminale per ciascuno dei due semestri $i$ (ott-mar/apr-set);
$Z$	valore compreso tra $- 60.000 \text{ m}^3_{liq}$ e $+ 60.000 \text{ m}^3_{liq}$ ;

GNL Italia verifica che per ciascun mese dell'Anno Termico successivo sia rispettata la condizione di seguito riportata:

$$b) \quad \sum_{K=1}^n V_{mi}^K \leq V_{mi}^T$$

dove:

$V_{mi}^K$	capacità di volume richiesta dall'Utente $k$ per ciascun mese $i$ ;
$V_{mi}^T$	capacità di volume del Terminale per ciascun mese $i$ , pari alla capacità giornaliera di cui al paragrafo 3.3 del capitolo "Descrizione del terminale di GNL e della sua gestione" moltiplicata per $gft_{mi}$
$n$	numero di Utenti che ha richiesto la distribuzione di capacità nel mese $i$ .

Per ciascun mese  $i$  in cui la condizione di cui al punto b) risulti verificata, GNL Italia provvederà a confermare le richieste di distribuzione della capacità di volume formulate da ciascun Utente.

Per ciascun mese  $i$  nel quale non sia verificata la condizione di cui al punto b), GNL Italia provvederà a:

- suddividere gli Utenti che abbiano richiesto la distribuzione della capacità in due gruppi:
  - un primo gruppo composto da tutti gli Utenti che abbiano richiesto una distribuzione che comporti per il mese  $i$  una flessibilità  $Z \leq 0$ ;
  - un secondo gruppo composto da tutti gli Utenti che abbiano richiesto una distribuzione che comporti per il mese  $i$  una flessibilità  $Z > 0$ ;

- confermare le richieste di distribuzione degli Utenti appartenenti al primo gruppo;
- distribuire per ciascun Utente appartenente al secondo gruppo un valore di capacità di volume pari a:

$$\frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} * gft_{m_i}$$

- ordinare gli Utenti appartenenti al secondo gruppo per valori crescenti di flessibilità  $Z$ , così come risultante dalla distribuzione richiesta dagli Utenti stessi. Nel caso in cui risulti per più di un Utente lo stesso valore di flessibilità  $Z$ , la priorità verrà stabilita tramite sorteggio.
- distribuire le flessibilità  $Z$  degli Utenti in base all'ordine di priorità di cui sopra, fino al raggiungimento di  $V_{m_i}^T$ , secondo l'algoritmo di seguito riportato:
  - se  $Z_{m_i}^k \leq (V_{m_i}^T - V_{m_i}^D)$  verrà distribuito all'Utente  $k$  tutto il valore di  $Z$ ;
  - se  $Z_{m_i}^k > (V_{m_i}^T - V_{m_i}^D)$  verrà distribuito all'Utente  $k$  la quota del valore di  $Z$ , pari alla differenza tra la  $V_{m_i}^T$  ed il  $V_{m_i}^D$ ;

dove:

$Z_{m_i}^k$  flessibilità  $Z$  dell'Utente  $k$  per il mese  $i$ , così come risultante dalla distribuzione richiesta dall'Utente stesso;

$V_{m_i}^D$  capacità complessivamente distribuita per il mese  $i$ , comprensiva delle flessibilità  $Z$  già distribuite.

Le flessibilità  $Z_{m_i}^k$  che non sia stato possibile distribuire nei mesi richiesti dagli Utenti, saranno distribuite nei mesi in cui vi sia ancora capacità disponibile, secondo quanto di seguito indicato.

GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti le cui richieste di distribuzione di capacità di volume non siano state soddisfatte per valori crescenti della media dei valori assoluti di flessibilità  $Z$ , così come risultanti dalle distribuzioni della capacità di volume richieste dagli Utenti stessi per l'Anno Termico. Nel caso in cui risulti per più di un Utente lo stesso valore della media dei valori assoluti di flessibilità  $Z$ , la priorità verrà stabilita tramite sorteggio.

Ciascun Utente, nel rispetto del suddetto ordinamento, dovrà distribuire nei mesi dell'Anno Termico la capacità non ancora distribuita, nei limiti della capacità disponibile in ciascun mese.

Successivamente GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti che non abbiano partecipato alla distribuzione della capacità conferita mediante sorteggio. La capacità di ciascuno di tali Utenti, verrà distribuita da GNL Italia nel rispetto del suddetto ordinamento a partire dal primo mese avente ancora capacità disponibile.

Al termine della distribuzione della capacità di volume, ciascun Utente richiede la distribuzione del numero di approdi per i mesi dell'Anno Termico successivo.

GNL Italia verifica che per ciascun mese dell'Anno Termico successivo sia rispettata la condizione di seguito riportata:

$$c) \quad \sum_{K=1}^n NA_{m_i}^K \leq NA_{m_i}^T$$

dove:

$NA_{m_i}^K$  numero di approdi richiesto dall'Utente k per ciascun mese i;

$NA_{m_i}^T$  numero di approdi effettuabili presso il Terminale per ciascun mese i, pari all'intero inferiore del rapporto tra  $gft_{m_i}$  e 2;

$n$  numero di Utenti che ha richiesto la distribuzione di capacità nel mese i.

Per ciascun mese i in cui la condizione di cui al punto c) risulti verificata, GNL Italia provvederà a confermare le richieste di distribuzione del numero di approdi formulate da ciascun Utente.

Per ciascun mese i nel quale non sia verificata la condizione di cui al punto c), GNL Italia provvederà a distribuire gli approdi pro-quota, arrotondando all'intero inferiore, sulla base della capacità di volume distribuita in ciascun mese.

GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti le cui richieste di distribuzione degli approdi siano state ridotte mediante sorteggio.

Ciascun Utente, nel rispetto del suddetto ordinamento, dovrà distribuire nei mesi dell'Anno Termico gli approdi non ancora distribuiti, nei limiti della capacità disponibile in ciascun mese.

Successivamente, GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti che non abbiano partecipato alla distribuzione degli approdi mediante sorteggio. Gli approdi di ciascuno di tali Utenti, verranno distribuiti da GNL Italia nel rispetto del suddetto ordinamento a partire dal primo mese avente ancora capacità disponibile.

Al termine del processo di distribuzione della capacità conferita, GNL Italia provvederà a redigere un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante di ciascuno degli Utenti che abbiano partecipato al processo in oggetto.

La capacità di volume e gli approdi distribuiti di ciascun Utente in ciascun mese dell'Anno Termico, così come risultanti dal processo descritto al presente paragrafo, costituiranno la base per il processo di cui al successivo paragrafo 4.2.

#### 4.2) Associazione dei Cd alla capacità di volume distribuita (Fase 2)

Tale fase è finalizzata a:

- a) esprimere la capacità di volume, distribuita dall'Utente in ciascun mese dell'Anno Termico successivo, in Cd e/o frazioni di Cd;

- b) associare tali Cd e/o frazioni di Cd ai giorni di calendario di ciascun mese, limitatamente ai giorni di funzionamento del Terminale nel mese stesso.

Nel corso del mese di agosto, gli Utenti titolari di capacità di rigassificazione per l'Anno Termico successivo devono comunicare a GNL Italia per ciascun mese del trimestre ottobre, novembre e dicembre la richiesta di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario.

Successivamente, nel corso di ciascun mese M, fino al mese di maggio compreso, gli Utenti titolari di capacità di rigassificazione per l'Anno Termico successivo, devono comunicare a GNL Italia per il mese M+4 la richiesta di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario per lo stesso mese M+4.

La richiesta di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario dovrà essere predisposta nel rispetto dei seguenti vincoli:

- non è ammessa l'indicazione di una sola data singola;
- due sequenze di date non consecutive devono essere intervallate da almeno due\* non indicate nell'elenco;
- ogni sequenza di date può contenere al massimo una frazione di Cd posizionata all'inizio o alla fine della stessa.

Per ciascun mese *i* in cui non vi sia l'indicazione di una stessa data da parte di più Utenti, GNL Italia provvederà a confermare le richieste di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario formulate dagli Utenti.

Per ciascun mese *i* in cui vi sia l'indicazione almeno di una stessa data da parte di più Utenti, GNL Italia provvederà - alla presenza degli Utenti cui risulti distribuita capacità nel mese - ad associare ai giorni di calendario i Cd e/o le frazioni di Cd, secondo la modalità di seguito descritta, che preserva la continuità delle sequenze di date e minimizza le date singole libere presenti all'interno del mese.

- Gli Utenti verranno ordinati mediante sorteggio ed a ciascuno verrà associato un numero identificativo progressivo.
- Le sequenze caratterizzate da soli Cd interi, a partire dalla più lunga, verranno associate ai giorni di calendario prioritariamente rispetto a quelle caratterizzate da Cd interi e frazionati, che verranno associate successivamente sempre a partire dalla più lunga.
- Per ciascun Utente, sulla base del numero identificativo progressivo, verranno associate ai giorni di calendario due sequenze intere, una a partire dal primo giorno disponibile dall'inizio del mese ed una, in ordine temporale inverso, a partire dal primo giorno disponibile dalla fine del mese, fino alla completa associazione di tutte le sequenze intere. Una volta associate tutte le sequenze

---

\* Per gli Anni Termici 2009-10 e 2010-11, il numero di *due* è sostituito con *tre*.

intere di tutti gli Utenti, si procede ad associare le sequenze caratterizzate da Cd interi e frazionati con le stesse modalità.

- Per primo giorno disponibile si intende anche un giorno di calendario caratterizzato dalla presenza di una frazione di Cd; in tal caso la sequenza verrà riadattata in modo da non lasciare capacità inutilizzata nel primo giorno disponibile.
- Gli Utenti che non abbiano provveduto a comunicare nei tempi e nei modi previsti quanto indicato al precedente punto b), saranno inseriti nel processo, associando ai giorni di calendario la capacità di cui dispongono in sequenze da 35.000 m<sup>3</sup>liq \*\*, ad eccezione dell'ultima sequenza che sarà determinata sulla base del valore di capacità residuo.

Nel caso in cui non vi sia l'indicazione di una stessa data da parte degli Utenti che abbiano provveduto a comunicare quanto richiesto al precedente punto b), ma vi sia almeno un Utente che non abbia provveduto a comunicare nei tempi e nei modi previsti quanto indicato allo stesso punto b), GNL Italia provvederà a:

- confermare le richieste di associazione di Cd e/o frazioni di Cd ai giorni di calendario formulate dagli Utenti che abbiano provveduto a comunicare le tali richieste nei tempi e nei modi previsti;
- ordinare, mediante sorteggio, gli Utenti che non abbiano provveduto a comunicare le richieste di associazione di Cd e/o frazioni di Cd ai giorni di calendario nei tempi e nei modi previsti;
- associare, per ciascuno degli Utenti di cui al punto precedente, nell'ordine individuato, la capacità di cui dispongono ai giorni di calendario residui, a partire dalla prima data disponibile.

Al termine del processo sopra descritto, GNL Italia provvederà a redigere un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante di ciascuno degli Utenti che abbiano partecipato al processo in oggetto.

## 5) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

Entro il 15 settembre, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet le tempistiche e la modulistica funzionali al conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato.

---

\*\* Per gli Anni Termici 2009-10 e 2010-11, il valore di 35.000 m<sup>3</sup>liq è sostituito con 36.000 m<sup>3</sup>liq.



Ciascun soggetto titolare di uno o più contratti di importazione ha diritto di richiedere nel corso dell'Anno Termico:

- a) capacità di volume, espressa in  $m_{C_{liq}}$ /anno, limitatamente alle quantità contrattuali dei contratti di importazione. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Rigassificazione, ha diritto di richiedere, nel corso del processo di conferimento ad Anno Termico avviato, capacità di volume pari alla differenza tra la quantità annuale dei contratti di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Rigassificazione (ivi compresa la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Delibera n°167/05);
- b) numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

### 5.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento ad Anno Termico avviato è la capacità di rigassificazione, così come pubblicata sul sito Internet di GNL Italia, individuata da:

- a) capacità di volume, espressa in  $m_{C_{liq}}$ , del GNL presso il Terminale di Panigaglia:
  - i. disponibile a valle del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato già effettuati e degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia. Nei mesi in cui sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2, la capacità di volume risulta già associata alle date di calendario.
  - ii. che è resa disponibile da un Utente, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Delibera n°167/05. Nei mesi in cui sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2, la capacità di volume risulta già associata alle date di calendario.
  - iii. che non risulta utilizzata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b) della Delibera n°167/05, nel mese M sulla base del Programma Mensile delle Consegne di GNL, definito nel mese M-2, espressa in  $m_{C_{liq}}$ /mese.
- b) approdi effettuabili presso il Terminale di Panigaglia:
  - i. disponibili a valle del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato già effettuati e degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia;
  - ii. che sono resi disponibili dagli Utenti, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Delibera n°167/05;
  - iii. che non risultano utilizzati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b) della Delibera n°167/05, nel mese M sulla base del Programma Mensile delle Consegne di GNL, definito nel mese M-2.



**5.2) Priorità di assegnazione**

Il conferimento della capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato avviene nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume pari al minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico, a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;
- b) soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;
- c) soggetti titolari di contratti di importazione annuali.

**5.3) Processo di conferimento della capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato**

Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese M-2, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet la capacità di rigassificazione disponibile per il conferimento.

Le richieste di conferimento ad Anno Termico avviato devono pervenire entro il 5° (quinto) giorno lavorativo del mese M-1 e devono indicare:

- la capacità di volume, espressa in  $mC_{liq}$ , di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 5.1, precisando i mesi per i quali se ne richiede l'utilizzo e qualora sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2, le date di calendario associate alla capacità richiesta;
- la capacità di cui al punto iii) del paragrafo 5.1, espressa in  $mC_{liq}$ ;
- gli approdi richiesti coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero:
  - a) di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
  - b) la tipologia dei contratti;
  - c) nel caso di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, per ciascuno di essi, il minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione al Terminale di Panigaglia. Il volume minimo di GNL consegnato, relativamente all'Anno Termico in corso, viene determinato come somma dei volumi consegnati nel periodo ottobre - maggio e dei volumi programmati in consegna per il periodo giugno - settembre, nell'ambito dei Programmi Mensili

delle Consegne di GNL di cui al capitolo “Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione”.

2. il nominativo delle Navi metaniere, di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.1, che verranno utilizzate per l'esecuzione dei contratti di importazione di cui al precedente paragrafo 1.1 punto a), dando indicazione del numero di approdi associabili a ciascuna di esse.
3. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto e la durata del contratto di importazione, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia l'autorizzazione a comunicare il proprio nominativo agli altri soggetti, con equivalente grado di priorità, che abbiano richiesto una o più unità Cd e/o frazioni di unità Cd coincidenti con quelli indicati dal soggetto richiedente.

Nel corso del mese M-1 GNL Italia provvede:

- I. in relazione alle richieste aventi per oggetto la capacità di cui alla lettera a), punti i) e ii), del paragrafo 5.1:
  - per i mesi in cui sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2,
    - a) a conferire le unità Cd e/o frazioni di unità Cd richieste da un solo soggetto richiedente;
    - b) a comunicare le unità Cd e/o frazioni di unità Cd richieste ma conferite ad altro soggetto richiedente caratterizzato da un più elevato grado di priorità e a comunicare le eventuali unità Cd e/o frazioni di unità Cd oggetto del processo di riassegnazione di cui al successivo punto 5.3.1;
    - c) a comunicare a ciascun soggetto richiedente le unità Cd e/o frazioni di unità Cd da lui richieste che saranno oggetto del processo di riassegnazione di cui al successivo punto 5.3.1, in quanto richiesti da più soggetti con equivalente grado di priorità; GNL Italia provvederà inoltre a comunicare, per ciascuna di tali unità Cd e/o frazioni di unità Cd, il nominativo degli altri soggetti richiedenti.
  - per i mesi in cui non sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2,
    - d) a conferire tale capacità secondo i criteri di priorità di cui al precedente paragrafo 5.2. GNL Italia conferisce prioritariamente la capacità di volume di cui alla lettera a), punto i) del paragrafo 5.1. Nel caso in cui la capacità di volume di cui alla lettera a), punto i) del paragrafo 5.1 non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, GNL Italia conferisce la capacità resa disponibile di cui alla lettera a), punto ii) del paragrafo 5.1. In caso di richieste complessivamente superiori alla capacità di volume di cui alla

lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 5.1, GNL Italia conferisce le capacità disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

- II. in relazione alle richieste aventi per oggetto le capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 5.1
- e) a conferire tale capacità secondo i criteri di priorità di cui al precedente paragrafo 5.2. In caso di richieste complessivamente superiori alla capacità disponibile GNL Italia provvederà a conferire la capacità disponibile secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso di cui sopra. La capacità conferita sarà oggetto del processo di definizione di cui al successivo paragrafo 5.3.2.
- III. in relazione alle richieste aventi per oggetto le capacità di cui alla lettera a), punti i e ii) del paragrafo 5.1, per le quali non sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2 e che non sia stato possibile soddisfare ai sensi di quanto indicato al precedente punto I, GNL Italia conferisce l'eventuale capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 5.1 disponibile a valle del conferimento di cui al precedente punto II.
- IV. a conferire gli approdi, sulla base del numero richiesto previa verifica, da parte di GNL Italia, che tale numero rispetti i vincoli di seguito riportati:
- numero di approdi coerente alle richieste di capacità di volume, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse, secondo quanto indicato in sede di richiesta di cui al precedente punto 1:

$$\sum_{i=1}^n N_i * Vn_i \leq V_{richiesta}$$

dove:

$N_i$  numero di approdi per la Nave metaniera di dimensione  $i$ ;

$Vn_i$  dimensione della Nave metaniera  $i$ ;

$V_{richiesta}$  capacità di volume richiesta al precedente punto a);

- numero di approdi minore o uguale al numero di approdi effettuabile presso il Terminale, di cui al punto b) del precedente paragrafo 5.1.

Nel caso in cui la richiesta non soddisfi i vincoli sopra riportati, GNL Italia provvederà a ridurre il numero di approdi richiesto al massimo numero richiedibile, determinato sulla base dei vincoli sopra riportati.

In caso di richieste complessivamente superiori al numero di approdi effettuabili presso il Terminale, GNL Italia conferisce gli approdi disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

#### 5.3.1) *Riassegnazione*

Nel corso del mese M-1, i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 5.3 sono tenuti a partecipare al processo di riassegnazione.

La mancata partecipazione da parte del soggetto richiedente costituirà rinuncia alla richiesta di conferimento delle unità Cd e/o frazioni di unità Cd oggetto della riassegnazione.

Nell'ambito del processo di riassegnazione non può essere conferito ai soggetti richiedenti un numero di unità Cd e/o frazioni di unità Cd superiore alle richieste non soddisfatte.

##### Fase 1

Hanno diritto a partecipare alla Fase 1 del processo di riassegnazione i soggetti di cui al punto c) del precedente paragrafo 5.3.

Il soggetto richiedente ha facoltà di rinunciare - totalmente o in parte - alle unità Cd e/o frazioni di unità Cd di cui al precedente punto c), tramite presentazione del relativo elenco entro l'inizio del processo di riassegnazione.

Il conferimento delle unità Cd e/o frazioni di unità Cd di cui al punto c) del precedente paragrafo 5.3 viene effettuato, per ciascun mese dell'Anno Termico, mediante:

1. assegnazione all'unico soggetto richiedente, qualora a seguito di rinuncia da parte degli altri soggetti richiedenti, le unità Cd e/o frazioni di unità Cd non siano più oggetto di richiesta multipla;
2. sorteggio qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd continuino ad essere oggetto di richiesta multipla.

Al termine dei sorteggi le unità Cd e/o frazioni di unità Cd ancora disponibili potranno essere richieste nell'ambito della successiva Fase 2 del processo di riassegnazione.

##### Fase 2

Oggetto della Fase 2 è il conferimento di unità Cd e/o frazioni di unità Cd disponibili a valle della Fase 1 del processo di riassegnazione.

Hanno diritto a partecipare alla Fase 2 del processo di riassegnazione i soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 5.3 le cui richieste non siano state soddisfatte. Tali soggetti devono richiedere le unità Cd e/o frazioni di unità Cd disponibili a valle della Fase 1 del processo di riassegnazione, dando indicazione delle date di calendario associate alla capacità richiesta.

GNL Italia provvederà a conferire tali unità Cd e/o frazioni di unità Cd:

1. mediante assegnazione all'unico soggetto richiedente qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd non siano oggetto di richiesta multipla;
2. nel rispetto delle priorità di cui al precedente paragrafo 5.2, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano oggetto di richiesta multipla;

3. mediante sorteggio, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano oggetto di richiesta multipla da parte più soggetti con equivalente grado di priorità.

#### 5.3.2) *Definizione della capacità conferita*

Nel corso del mese M-1, a valle della definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL, GNL Italia provvederà a comunicare a ciascun soggetto, a cui è stata conferita capacità di volume di cui al punto iii) lettera a) del precedente paragrafo 5.1, le date di calendario associate alle unità Cd o frazioni di unità Cd oggetto del processo di definizione della capacità.

Ciascun soggetto che partecipa al processo di definizione della capacità conferita dovrà presentare l'elenco delle date a cui chiede vengano associate le unità Cd o frazioni di unità Cd di capacità conferita, pena la rinuncia alla capacità conferita di cui al punto iii) lettera a) del precedente paragrafo 5.1.

L'associazione della capacità conferita espressa in unità Cd e/o frazioni di unità Cd ad una data di calendario del mese M viene effettuata mediante assegnazione all'unico soggetto richiedente, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd non siano oggetto di richiesta multipla oppure mediante sorteggio, eseguito alla presenza dei soggetti richiedenti, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano oggetto di richiesta multipla.

Le unità Cd e/o frazioni di unità Cd ancora disponibili al termine dei sorteggi potranno essere oggetto di definizione da parte dei soggetti le cui richieste non siano state soddisfatte.

Qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano ancora oggetto di richiesta multipla si procederà nuovamente a sorteggio.

Al termine del processo di definizione della capacità conferita di cui al presente paragrafo, il soggetto richiedente ha facoltà di rinunciare - totalmente o in parte - alle unità Cd e/o frazioni di unità Cd, così come definite in esito a tale processo.

#### 5.4) **Richieste di capacità di trasporto per conferimenti di capacità ad anno termico avviato**

GNL Italia provvede, su indicazione degli Utenti, una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione agli Utenti ad Anno Termico avviato, a richiedere a Snam Rete Gas, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi conferiti. La capacità di trasporto oggetto della richiesta dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

#### 5.5) **Sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione**

La stipula del Contratto di Rigassificazione o dell'addendum al Contratto di Rigassificazione esistente dovrà avvenire entro il 7° (settimo) giorno lavorativo

precedente il mese M, contestualmente alla presentazione del rating creditizio e/o delle garanzie bancarie di cui al capitolo “Garanzie finanziarie e assicurazioni”.

La stipula del Contratto di Rigassificazione o dell’addendum al Contratto di Rigassificazione esistente, limitatamente alla capacità di cui al punto iii) lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, dovrà avvenire entro il termine definito annualmente e pubblicato sul sito Internet di GNL Italia, contestualmente alla presentazione del rating creditizio e/o delle garanzia bancarie di cui al precedente paragrafo 1.1.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione da parte del soggetto richiedente entro i termini sopra indicati determinerà la rinuncia al conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione è subordinata alla contestuale presentazione del “rating” creditizio o delle garanzie finanziarie di cui al precedente paragrafo 1.1.

Qualora uno o più soggetti richiedenti rinuncino totalmente o parzialmente alla capacità conferita, GNL Italia provvederà ad offrire tale capacità nell’ambito dei successivi processi di conferimento.

GNL Italia non sottoscriverà il Contratto di Rigassificazione, e/o addendum al Contratto di Rigassificazione, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al paragrafo 1 del capitolo “Garanzie finanziarie e assicurazioni”, rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.

Il Contratto di Rigassificazione, e/o addendum al Contratto di Rigassificazione, sottoscritto dalle Parti verrà eseguito, unitamente agli altri Contratti di Rigassificazione in essere tra le Parti, in accordo agli esiti del processo di cui al precedente paragrafo 4.2.

Gli Utenti sono tenuti al rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione, e/o addendum al Contratto di Rigassificazione, qualunque sia l’esito del processo di cui al precedente paragrafo 4.2.

## 6) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ

### 6.1) Capacità di rigassificazione resa disponibile di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1

La titolarità della capacità di rigassificazione, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1, resa disponibile a GNL Italia da uno o più Utenti e sottoscritta, mediante la stipula di un Contratto di Rigassificazione, da altro Utente, passerà in capo a quest’ultimo che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità sottoscritta ed al rispetto delle condizioni previste al presente documento.



Corrispondentemente, non risulterà nella titolarità di ciascuno degli Utenti che hanno reso disponibile la capacità di rigassificazione oggetto di conferimento di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1, la quota di capacità  $C_{NT}^K$  pari:

$$C_{NT}^K = C_{RD}^K * \frac{\sum_{j=1}^m C_S^J}{\sum_{k=1}^n C_{RD}^K}$$

dove:

$C_{RD}^K$  è la capacità resa disponibile dall'Utente k ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05;

$C_S^J$  è la di capacità di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del paragrafo 2.1 oggetto del Contratto/i di Rigassificazione dell'Utente j, risultante dal processo di conferimento della capacità di cui ai precedenti paragrafi 2.2 e 2.3.

Qualora l'Utente che abbia reso disponibile la capacità, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1, sottoscritta da altro/i Utente/i, titolare di più di un Contratto di Rigassificazione, la  $C_{NT}^K$  di tale Utente verrà dedotta a partire dal Contratto sottoscritto in data meno recente.

La capacità di rigassificazione di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1 che non risulti conferita nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali e annuali rientrerà nella disponibilità dell'Utente che l'abbia resa disponibile; a tal fine GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente, entro la fine del mese di agosto, la capacità che rientra nella disponibilità dell'Utente stesso.

## 6.2) Capacità di rigassificazione non utilizzata di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1

La titolarità della capacità di rigassificazione, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, non utilizzata da uno o più Utenti e sottoscritta mediante la stipula di un Contratto di Rigassificazione da altro Utente, passerà in capo a quest'ultimo che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità sottoscritta, ivi compresi quelli relativi alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10, ed al rispetto delle condizioni previste nel presente documento.

Corrispondentemente, non risulterà nella titolarità di ciascuno degli Utenti che hanno reso disponibile la capacità di rigassificazione oggetto di conferimento di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, la quota di capacità  $C_{NT}^K$  pari:

$$C_{NT}^K = C_{RD}^K * \frac{\sum_{j=1}^m C_S^J}{\sum_{k=1}^n C_{RD}^K}$$



dove:

$C_{RD}^K$  è la capacità non utilizzata dall'Utente k ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b) della Delibera n°167/05;

$C_S^J$  è quota di capacità di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del paragrafo 5.1 oggetto di Contratto/i di Rigassificazione dell'Utente j risultante dal processo di conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 5.3.

Qualora l'Utente che abbia reso disponibile la capacità, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, sottoscritta da altro/i Utente/i, sia titolare di più di un Contratto di Rigassificazione, la  $C_{NT}^K$  di tale Utente verrà dedotta a partire dal Contratto sottoscritto in data meno recente.

In relazione alla capacità di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, resa disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi da uno o più Utenti, ma non sottoscritta da altro Utente mediante la stipula di un Contratto di Rigassificazione, l'Utente che l'abbia resa disponibile:

- sarà in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo relativo alla quota di capacità di rigassificazione di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, non sottoscritta da altro Utente;
- non avrà la disponibilità della capacità di rigassificazione di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1.

## 7) FORZA MAGGIORE DELLE CONTROPARTI DEI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE O RIGASSIFICAZIONE

### 7.1) Definizioni

Ai soli fini di quanto previsto nel presente capitolo al paragrafo 2.4, in applicazione di quanto disposto dall'Articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05, con l'espressione "Forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza - non imputabile alla Parte che lo invoca - tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la consegna da parte dell'Utente di quantitativi di GNL presso il terminale di rigassificazione, che non sia stato possibile evitare usando con continuità la diligenza di un operatore prudente e ragionevole, e fino a quando tale causa perduri.

### 7.2) Notifica

Avuta notizia dell'esistenza di un evento di forza maggiore del tipo indicato al paragrafo 7.1, la Parte interessata dovrà darne immediata notizia all'altra Parte e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas inviando l'autocertificazione, il cui testo viene reso disponibile sul sito Internet di GNL Italia, contenente l'indicazione di:

- l'entità prevista della riduzione di GNL;
- la durata prevista dell'evento;
- le azioni poste in essere per limitare gli effetti dell'evento sulle consegne di GNL;

- le azioni poste in essere per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.

### 7.3) Effetti

Fatto salvo quanto espressamente indicato al precedente paragrafo 7.1, nessun effetto potrà avere l'evento di forza maggiore di cui sopra nei rapporti contrattuali in essere tra l'Utente e l'impresa di rigassificazione, che continueranno a mantenere piena ed integrale validità.

## 8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

Il conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo spot di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

### 8.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento, effettuato nel mese M-1 o nel mese M, è la ricezione di una discarica di GNL nel mese M, la successiva rigassificazione e l'immissione in rete del quantitativo rigassificato, utilizzando la capacità:

- non conferita al termine dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e di conferimento ad Anno Termico avviato;
- conferita ma non utilizzata dagli Utenti in sede di definizione, nel mese M-1, dei Programmi Mensili delle Consegne di GNL relativi al mese M.

### 8.2) Definizione della capacità di rigassificazione di tipo spot

GNL Italia provvederà a definire la capacità di rigassificazione di tipo spot (in termini di Data di Arrivo Programmata e Volume Massimo Scaricabile per ogni discarica) sulla base dei giorni di manutenzione dell'impianto di cui al successivo capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni" e nel rispetto dei seguenti vincoli:

- esista una finestra temporale di almeno 3 giorni tra la Data di Arrivo Programmata di una Nave metaniera e la Data di Arrivo Programmata della Nave successiva, così come definito nel Programma Mensile delle Consegne di GNL relativo al mese M;
- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alle ore 6:00 della Data di Arrivo Programmata per la successiva Nave prevista in discarica non deve essere superiore al valore che risulta deducendo da  $90.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$  il volume di GNL della successiva Nave prevista in discarica;
- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alle ore 6:00 di ogni Giorno-gas deve essere compreso tra  $10.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$  (limite inferiore) e  $90.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$  (limite superiore);
- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alla fine del mese non può essere superiore a  $35.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}^{***}$ ;

---

\*\*\* Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di  $35.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$  è sostituito con  $30.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ .

- la produzione giornaliera non può essere superiore a  $17.500 \text{ m}^3_{\text{liq}}/\text{g}^{****}$ , e deve essere considerata pari a 0 nel momento in cui i serbatoi raggiungono un livello corrispondente ad un volume di GNL di  $10.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ ;
- il volume di GNL scaricato in corrispondenza di ogni scarica viene considerato come consegnato interamente nel Giorno-gas corrispondente alla Data di Arrivo Programmata.

GNL Italia definisce il Programma Mensile di Riconsegna di cui al paragrafo 3 del capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", in funzione della necessità operativa di garantire giacenze positive nei serbatoi per tutti gli Utenti.

GNL Italia provvederà a pubblicare sul proprio sito Internet le scariche spot disponibili per il successivo mese M contestualmente alla definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL relativo al mese M. Nel caso in cui sia stata conferita capacità non utilizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b, della Delibera n°167/05, GNL Italia provvederà a pubblicare le scariche spot disponibili per il successivo mese M entro il termine definito annualmente e pubblicato sul sito Internet di GNL Italia.

Le scariche spot disponibili sono ripartite tra quelle relative:

- a) ai primi cinque giorni del mese M;
- b) ai dieci giorni compresi tra il sesto ed il quindicesimo giorno del mese M;
- c) alla restante parte del mese M.

Per ognuna delle scariche spot disponibili verranno pubblicate le seguenti informazioni:

- la Data di Arrivo Programmata;
- il Volume Massimo Scaricabile di GNL;
- il profilo indicativo di riconsegna del quantitativo rigassificato

~~Per le scariche spot di tipo c) verranno pubblicati anche i profili di riconsegna del quantitativo rigassificato.~~

### 8.3) Richieste di assegnazione

La richiesta di assegnazione di una scarica spot dovrà essere effettuata a mezzo fax, utilizzando i moduli resi disponibili sul sito Internet di GNL Italia, e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- la Data di Arrivo Programmata;
- il volume di GNL;
- il nome della Nave metaniera

nonché l'impegno ad aderire alle disposizioni del presente documento.

---

\*\*\*\* Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di  $17.500 \text{ m}^3_{\text{liq}}/\text{g}$  è sostituito con  $12.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}/\text{g}$ .

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
2. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Qualora il volume di GNL indicato nella richiesta sia superiore al volume "tecnico" della Nave, così come indicato nell'Elenco Navi metaniere, pubblicato e costantemente aggiornato sul sito web dell'Operatore, verrà considerato, ai fini della richiesta, il volume "tecnico" della Nave, così come indicato nell'Elenco Navi metaniere.

Qualora il volume di GNL indicato nella richiesta sia superiore al Volume Massimo Scaricabile pubblicato, verrà considerato, ai fini della richiesta, il Volume Massimo Scaricabile pubblicato.

Gli Utenti interessati devono far pervenire a GNL Italia le proprie richieste di assegnazione entro:

- il quarto giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M per le scariche spot relative ai primi cinque giorni del mese M;
- l'ultimo giorno lavorativo del mese M-1 per le scariche relative ai dieci giorni compresi tra il sesto ed il quindicesimo giorno del mese M;
- il terzo giorno lavorativo del mese M per le scariche spot relative alla restante parte del mese M.

Non saranno considerate, ai fini del conferimento di cui al successivo paragrafo 8.4, richieste di assegnazione pervenute oltre tali termini.

#### 8.4) Conferimento

Sulla base delle richieste pervenute, GNL Italia procederà a conferire la scarica spot:

- mediante assegnazione, entro il giorno lavorativo successivo ai termini per la presentazione delle richieste, al soggetto che abbia indicato, nella relativa richiesta, un quantitativo di GNL che più si avvicina al Volume Massimo Scaricabile pubblicato;
- mediante sorteggio, eseguito da personale appositamente incaricato da GNL Italia alla presenza dei soggetti richiedenti, qualora più soggetti presentino richieste per lo stesso volume di GNL. Entro il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste, GNL Italia invierà ai soggetti interessati - a mezzo fax - l'apposita lettera di convocazione. Il sorteggio avrà luogo, presso la sede di GNL Italia (Piazza S. Barbara 7 - San Donato Milanese), alle ore 10:00 del giorno lavorativo successivo all'invio della lettera di convocazione. Ciascun soggetto che partecipa al processo di assegnazione dovrà essere munito di idonei poteri attestati mediante la

sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito Internet di GNL Italia. La mancata presenza del rappresentante del soggetto richiedente costituirà rinuncia al processo di assegnazione della discarica spot. Al termine dell'incontro verrà redatto da GNL Italia un verbale relativo allo svolgimento delle operazioni sopra descritte che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti.

GNL Italia provvederà a comunicare il mancato conferimento ai soggetti richiedenti cui non è stata conferita la discarica spot.

GNL Italia potrà modificare i termini per il conferimento delle discariche spot di cui al presente paragrafo qualora venga conferita capacità non utilizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b, della Delibera n°167/05; al verificarsi di tale evento, l'Operatore ne darà apposita comunicazione a mezzo pubblicazione sul proprio sito Internet.

La richiesta di assegnazione del soggetto interessato unitamente alla lettera di conferimento di GNL Italia costituiscono il Contratto di Rigassificazione Spot.

L'Utente cui è stata conferita la discarica spot è tenuto a presentare le garanzie finanziarie di cui al paragrafo 2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni" entro due giorni lavorativi dal conferimento della discarica spot - e comunque entro il giorno lavorativo precedente la data della discarica. La mancata presentazione del "rating" creditizio o delle garanzie finanziarie di cui al precedente paragrafo 1.1 entro i termini previsti comporterà l'automatica risoluzione del Contratto di Rigassificazione Spot.

GNL Italia non sottoscriverà il Contratto di Rigassificazione Spot con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione e Contratti di Rigassificazione Spot in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.

## 9) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT OLTRE I TERMINI

Ciascuna delle discariche spot per la quale non sia pervenuta, entro i termini previsti al precedente paragrafo 8.3, alcuna richiesta di assegnazione, rimane disponibile fino al terzo giorno lavorativo antecedente la data prevista per la discarica spot.

GNL Italia non garantisce la disponibilità delle discariche spot pubblicate, che potranno essere modificate - in termini di Data di Arrivo Programmata, Volume Massimo Scaricabile e profilo di riconsegna del quantitativo rigassificato - e/o annullate, al verificarsi dei seguenti eventi:

- inosservanza della programmazione;
- riprogrammazione delle discariche;
- manutenzioni ulteriori rispetto a quelle previste al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni";

fermo restando il rispetto dei vincoli di cui al precedente paragrafo 8.2. e, nella definizione del Programma Mensile di Riconsegna di cui al paragrafo 3 del capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", la necessità operativa di garantire giacenze positive nei serbatoi per tutti gli Utenti.

~~Per le discariche spot relative ai primi quindici giorni del mese M verranno inoltre pubblicati i profili di riconsegna del quantitativo rigassificato, a completamento di quanto già pubblicato per le discariche spot relative alla restante parte del mese M.~~

GNL Italia provvederà a pubblicare gli aggiornamenti relativi alla disponibilità di discariche spot entro:

- il medesimo giorno lavorativo, per eventi accettati da GNL Italia in giorni lavorativi;
- il giorno lavorativo successivo, per eventi accettati da GNL Italia in giorni festivi.

La richiesta di assegnazione deve contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le informazioni previste al precedente paragrafo 8.3, nonché essere corredata dalla documentazione di cui al medesimo paragrafo e dalle garanzie finanziarie di cui al paragrafo 2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

La richiesta di assegnazione è irrevocabile e dovrà pervenire entro **le ore 12:00** ~~il~~ del terzo giorno lavorativo precedente la Data di Arrivo Programmata; eventuali richieste ricevute in giorni festivi saranno considerate da GNL Italia come ricevute il primo giorno lavorativo successivo.

GNL Italia procederà a conferire la discarica spot - entro il giorno lavorativo successivo a quello cui sia pervenuta la richiesta - al primo Utente che ne abbia fatto richiesta.

Qualora pervengano più richieste di assegnazione nello stesso giorno lavorativo, GNL Italia procederà a conferire la discarica spot:

- entro il giorno lavorativo successivo a quello cui siano pervenute le richieste mediante assegnazione al soggetto che abbia indicato, nella relativa richiesta, un quantitativo di GNL che più si avvicina al Volume Massimo Scaricabile pubblicato;
- mediante sorteggio, eseguito da personale appositamente incaricato da GNL Italia alla presenza dei soggetti richiedenti, qualora più soggetti presentino richieste per lo stesso volume di GNL. Entro ~~il~~ **lo stesso** giorno lavorativo ~~successivo a~~ quello **in** cui siano pervenute le richieste, GNL Italia invierà **entro le ore 15:00** ai soggetti interessati - a mezzo fax - l'apposita lettera di convocazione. Il sorteggio avrà luogo, presso la sede di GNL Italia (Piazza S. Barbara 7 - San Donato Milanese), alle ore 10:00 del giorno lavorativo successivo all'invio della lettera di convocazione. Ciascun soggetto che partecipa al processo di assegnazione dovrà essere munito di idonei poteri attestati mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito Internet di GNL Italia. La mancata presenza del rappresentante del soggetto richiedente costituirà rinuncia al processo di assegnazione della discarica spot. Al termine dell'incontro verrà redatto da GNL Italia un verbale relativo allo svolgimento delle operazioni sopra descritte che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti.



GNL Italia provvederà a comunicare il mancato conferimento, nonché a restituire le garanzie finanziarie, ai soggetti richiedenti cui non è stata conferita la discarica spot.

La richiesta di assegnazione del soggetto interessato unitamente alla lettera di conferimento di GNL Italia rappresentano il Contratto di Rigassificazione Spot.

GNL Italia non sottoscriverà il Contratto di Rigassificazione Spot con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione e Contratti di Rigassificazione Spot in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.

#### 10) RICHIESTE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ DI TIPO SPOT

GNL Italia provvede, su indicazione degli Utenti, una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione spot agli Utenti, a richiedere a Snam Rete Gas secondo le modalità e tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto ~~funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi conferiti. La capacità di trasporto oggetto della richiesta dovrà essere tale da consentire l'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia~~ delle quantità di gas relative al carico spot previste dal profilo indicativo di riconsegna (o del Programma mensile di Riconsegna) del quantitativo rigassificato e pari ovvero inferiore rispetto alla quota del send out massimo del Terminale.

Le modalità e le tempistiche per la prenotazione di capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete dei quantitativi di gas naturale oggetto del conferimento di capacità spot sono quelli definiti al capitolo 5 del Codice di Rete.

## GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURAZIONI

<b>1) GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO .....</b>	<b>2</b>
1.1) GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO .....	2
1.2) GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ..	3
1.3) GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE .....	4
<b>2) GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT .....</b>	<b>4</b>
2.1) GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE SPOT E DALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO .....	4
<b>3) POLIZZE ASSICURATIVE .....</b>	<b>5</b>
3.1) POLIZZE STIPULATE DALL'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE .....	5
3.2) POLIZZE STIPULATE DALL'UTENTE .....	5

## 1) GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO

### 1.1) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento

A garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione (corrispettivo di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato, corrispettivi variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati ed i corrispettivi (di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita, variabile e percentuale di gas a copertura degli autoconsumi di rete) associati alla capacità di trasporto per l'immissione dei volumi rigassificati nella rete di trasporto) è richiesto il possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

- della garanzia finanziaria di cui al successivo punto b)

a) Il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Rigassificazione, il cui testo è disponibile sul sito Internet di GNL Italia, deve essere in possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services;

oppure

BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation.

ed è tenuto a presentare a GNL Italia apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente intervenute.

Qualora il criterio di cui al presente punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile, quest'ultimo dovrà presentare a GNL Italia una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte della stessa, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti di GNL Italia in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 7/A.

b) Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il soggetto richiedente dovrà presentare apposita garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, per un ammontare pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di impegno (calcolato come somma del corrispettivo di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita) del Contratto di Rigassificazione. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 7/B.

Nel caso in cui GNL Italia si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia di cui al precedente punto b), o la lettera di garanzia societaria di cui al punto a), qualora il valore mensile dei corrispettivi vari, a seguito di conferimento ad Anno Termico avviato e/o scambi di capacità nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento ad inizio Anno Termico, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento della garanzia di cui al precedente punto b).

L'adeguamento di detta garanzia, bancaria o societaria, nei termini indicati costituisce condizione necessaria per rendere efficace:

1. il conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato di cui al capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione", paragrafo 5;
2. le transazioni di capacità di cui al capitolo "Transazioni di capacità di rigassificazione".

## 1.2) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Rigassificazione dovrà inoltre presentare una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di impegno (calcolato come somma del corrispettivo di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita) del Contratto di Rigassificazione. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 7/C.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore mensile dei corrispettivi vari, a seguito di conferimento ad Anno Termico avviato e/o scambi di capacità nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento ad inizio Anno Termico, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento di tale garanzia.

L'adeguamento di detta garanzia nei termini indicati costituisce condizione necessaria per rendere efficace:

1. il conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato di cui al capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione", paragrafo 5;
2. le transazioni di capacità di cui al capitolo "Transazioni di capacità di rigassificazione".

Nel caso in cui GNL Italia si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

### 1.3) **Garanzie finanziarie a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di rigassificazione**

Ai sensi di quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.3.1 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione", a garanzia del pagamento della penale per la mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione per gli impegni di capacità indicati, il richiedente è tenuto a presentare una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o filiale /succursale Italiana di banca estera, per un importo pari al valore massimo della penale. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 7/D.

## 2) **GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT**

### 2.1) **Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione spot e dall'erogazione del servizio**

A garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione Spot (corrispettivo di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato, corrispettivi variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati e corrispettivi associati (di impegno relativi alla capacità di trasporto conferita, variabile e percentuale di gas a copertura degli autoconsumi di rete) alla capacità di trasporto per l'immissione dei volumi rigassificati nella rete di trasporto) - è richiesto il possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al precedente paragrafo 1.1 punto a).

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 7/E.

o, in sua assenza dalla presentazione:

- di un'apposita garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, il cui importo sia tale da assicurare la copertura di un ammontare pari alla somma di un terzo del corrispettivo di impegno (a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione spot) scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita e del 3% della somma del corrispettivo di impegno scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita (a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio); il corrispettivo di impegno viene calcolato sul volume previsto di GNL della discarica per cui si richiede capacità di rigassificazione spot. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 7/F.

Nell'ottica della possibilità di conferire più discariche spot allo stesso soggetto è data facoltà al soggetto stesso, a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione spot e dall'erogazione del servizio, di:

- attestare il possesso di un "rating" creditizio, come indicato al precedente paragrafo 1.1 punto a).

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 7/G.

o, in sua assenza:

- presentare un'apposita garanzia bancaria a prima richiesta - con validità pari ad almeno 6 mesi dalla data prevista di scarica spot per cui si richiede il conferimento - emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, il cui importo sia tale da assicurare la copertura di un ammontare pari alla somma di un terzo del massimo corrispettivo di impegno scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita (a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione spot) e del 3% della somma del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita e del massimo corrispettivo di impegno (a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio) calcolato sul volume delle discariche associate alla capacità di rigassificazione spot conferita al richiedente stesso ma non ancora liquidate, inclusa la scarica in oggetto. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 7/H.

### 3) POLIZZE ASSICURATIVE

#### 3.1) Polizze stipulate dall'Impresa di Rigassificazione

Le polizze assicurative stipulate dall'Operatore in relazione al Terminale di Panigaglia sono a copertura di una serie di rischi quali:

- incendio, eventi naturali, atti di terrorismo e sabotaggio;
- danni a terzi derivanti dall'espletamento della propria attività.

#### 3.2) Polizze stipulate dall'Utente

L'Utente garantisce che le Navi metaniere utilizzate per le discariche sono in possesso delle opportune polizze assicurative (Protection & Indemnity Club Membership) a copertura di:

- danni provocati al Terminale;
- inquinamento

nell'ambito delle attività di propria competenza.



## ALLEGATO 7/A LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

### Premesso che

- La Società..... con sede legale in..... C.F. .... P.IVA ..... detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE) ..... con sede legale in ..... C.F..... P. IVA.....
- Alla Società .....(UTENTE)..... è stata conferita da GNL Italia S.p.A., a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di rigassificazione per l'anno termico ...../..... e per il periodo compreso tra l'anno termico .../..... e l'anno termico ...../.....; [da inserire solo nel caso di partecipazione al processo di conferimento pluriennale]
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione con ..... (UTENTE), GNL Italia S.p.A. ha richiesto, secondo quanto previsto dal Codice di Rigassificazione, il rilascio a proprio favore di una garanzia a prima richiesta pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuale di impegno, calcolato come somma del corrispettivo di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo 4 del Contratto di Rigassificazione sottoscritto con GNL Italia S.p.A.;
- Prendendo atto degli esiti del/i processo/i di conferimento, ed essendo a piena conoscenza delle disposizioni che hanno regolato tale/i processo/i,..... intende rilasciare la garanzia suddetta.

### Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta ..... con sede in ..... e con domicilio eletto ai fini del presente atto in ....., si impegna irrevocabilmente a pagare entro 7 (sette) giorni lavorativi a GNL Italia S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società .....(UTENTE)....., tutte le somme che GNL Italia S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro .....(Euro...../.....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta ....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti da ..... (UTENTE) in forza del Contratto di Rigassificazione sottoscritto con GNL Italia S.p.A., sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno....., data di sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione sottoscritto con ....., estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3)

*Carta intestata della società controllante*

LETTERA DI GARANZIA SOCIETARIA\_GNL

rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

**ALLEGATO 7/B  
TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL  
BENEFICIARIO**

**Premesso che:**

- la società .....(UTENTE)..... con sede legale in ..... C.F. .... Partita IVA ..... in data ..... ha sottoscritto con GNL Italia S.p.A. il Contratto di Rigassificazione;
- la società .....(UTENTE)..... ha richiesto il rilascio a favore di GNL Italia S.p.A. di una garanzia bancaria a prima richiesta pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuale di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità;
- le obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità sono costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo 4 del Contratto di Rigassificazione sottoscritto con GNL Italia S.p.A..

**Tutto ciò premesso,**

- 1) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in ..... e con domicilio eletto ai fini del presente atto in ....., si impegna irrevocabilmente a pagare entro 7 (sette) giorni lavorativi a GNL Italia S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società .....(UTENTE)....., tutte le somme che GNL Italia S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..... (Euro...../.....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società .....(UTENTE)..... in forza del Contratto di Rigassificazione sottoscritto con GNL Italia S.p.A., sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno ....., data di sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione con GNL Italia S.p.A., estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

**ALLEGATO 7/C  
TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL  
BENEFICIARIO****Premesso che:**

- la società .....(UTENTE)..... con sede legale in .....  
C.F. .... Partita IVA ..... in data .....  
ha sottoscritto con GNL Italia S.p.A. il Contratto di Rigassificazione;
- la società .....(UTENTE)..... ha richiesto il rilascio a favore di GNL Italia S.p.A.  
di una garanzia bancaria a prima richiesta pari al 3% del massimo corrispettivo annuale di impegno  
associato ai quantitativi di GNL scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di  
trasporto conferita, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di  
rigassificazione;
- le obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di rigassificazione sono costituite dal  
pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo 5 del Contratto di Rigassificazione sottoscritto con  
GNL Italia S.p.A..

**Tutto ciò premesso,**

- 1) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in  
..... e con domicilio eletto ai fini del presente atto in  
....., si impegna irrevocabilmente a pagare entro 7 (sette) giorni  
lavorativi a GNL Italia S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o  
motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione,  
intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società  
.....(UTENTE)....., tutte le somme che GNL Italia S.p.A. sarà a richiedere al  
titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro .....  
(Euro...../.....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo  
di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO)....., dichiara che alla presente  
garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali,  
comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società  
.....(UTENTE)..... in forza del Contratto di Rigassificazione sottoscritto con  
GNL Italia S.p.A., sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà  
validità a far data dal giorno ....., data di sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione con  
GNL Italia S.p.A., estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti  
del Contratto stesso.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della  
presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3)

rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA



**ALLEGATO 7/F  
TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL  
BENEFICIARIO****Premesso che:**

- la società .....(UTENTE)..... con sede legale in ..... C.F. .... Partita IVA ..... in data ..... ha sottoscritto con GNL Italia il Contratto di Rigassificazione Spot relativamente alla discarica prevista in data ... / .../ .....;
- la società .....(UTENTE)..... ha richiesto, ai sensi dell'art. 8 della Delibera n. 167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il rilascio a favore di GNL Italia di una garanzia bancaria a prima richiesta pari alla somma di un terzo del corrispettivo di impegno **e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita** (a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione spot) **e del 3% della somma del corrispettivo di impegno e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita** (a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio); il corrispettivo di impegno viene calcolato sul volume di GNL previsto in discarica, così come indicato nella lettera di conferimento.

**Tutto ciò premesso,**

- 1) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in ..... e con domicilio eletto ai fini del presente atto in ....., si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a GNL Italia, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società .....(UTENTE)....., tutte le somme che GNL Italia sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..... (Euro...../.....).
- 2) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 3) La presente garanzia avrà validità a far data dal giorno ..... data di sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione Spot sottoscritto con ....., estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla data prevista di discarica oggetto del medesimo contratto.
- 4) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.Civ. si approvano specificamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 C.Civile, 3) validità della garanzia, 4) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

**ALLEGATO 7/G****LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO****Premesso che**

- La Società..... con sede legale in..... C.F. .... P.IVA ..... detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE) ..... con sede legale in ..... C.F..... P. IVA.....
- Alla Società .....(UTENTE)..... è stata conferita da GNL Italia S.p.A., a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di rigassificazione di tipo spot relativamente all'Anno Termico ...../.....;
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione Spot con ..... (UTENTE), GNL Italia S.p.A. ha richiesto, secondo quanto previsto dal Codice di Rigassificazione, il rilascio a proprio favore di una garanzia a prima richiesta il cui importo sia tale da assicurare la copertura di un ammontare pari ad almeno la somma di un terzo del massimo corrispettivo di impegno e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita (a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione spot) e del 3% della somma del massimo corrispettivo di impegno e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita (a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio) dei volumi relativi alle scariche associate alla capacità di rigassificazione spot conferita al richiedente stesso ma non ancora liquidate, inclusa la scarica in oggetto;
- Prendendo atto degli esiti del/i processo/i di conferimento, ed essendo a piena conoscenza delle disposizioni che hanno regolato tale/i processo/i,..... intende rilasciare la garanzia suddetta.

**Tutto ciò premesso,**

- 1) La sottoscritta ..... con sede in ..... e con domicilio eletto ai fini del presente atto in ....., si impegna irrevocabilmente a pagare entro 7 (sette) giorni lavorativi a GNL Italia S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società .....(UTENTE)....., tutte le somme che GNL Italia S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro .....(Euro...../....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta ....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti da ..... (UTENTE) in forza del Contratto di Rigassificazione Spot sottoscritto con GNL Italia S.p.A., sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno.. ./../.. fino al ./../.. e dopo tale data si intenderà estinta e priva di efficacia anche se non restituita.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

**ALLEGATO 7/H  
TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL  
BENEFICIARIO**

**Premesso che:**

- la società .....(UTENTE)..... con sede legale in ..... C.F. .... Partita IVA ..... in data ..... intende partecipare al conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot nel corso dell'Anno Termico ...../.....;
- la società .....(UTENTE)..... ha richiesto, ai sensi dell'art. 8 della Delibera n. 167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il rilascio a favore di GNL Italia di una garanzia bancaria a prima richiesta il cui importo sia tale da assicurare la copertura di un ammontare pari alla somma di un terzo del massimo corrispettivo di **impegno e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita** (a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione spot) e del 3% della somma del massimo corrispettivo di **impegno e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita** (a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio) calcolato sul volume di GNL previsto in discarica nel corso dell'Anno Termico ...../.....;

**Tutto ciò premesso,**

- 1) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in ..... e con domicilio eletto ai fini del presente atto in ....., si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a GNL Italia, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società .....(UTENTE)....., tutte le somme che GNL Italia sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..... (Euro...../.....).
- 2) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 3) La presente garanzia avrà validità a far data dal giorno .. ././.. fino al ././.. e dopo tale data si intenderà estinta e priva di efficacia anche se non restituita.
- 4) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.Civ. si approvano specificamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 C.Civile, 3) validità della garanzia, 4) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

**TRANSAZIONI DI CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE**

<b>1) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE FRA GLI UTENTI.....</b>	<b>2</b>
1.1) OGGETTO DEGLI SCAMBI DI CAPACITÀ.....	2
1.2) PROCESSO RELATIVO AGLI SCAMBI DI CAPACITÀ.....	2
1.3) CONFERMA DI ACCETTAZIONE DELLO SCAMBIO.....	3
1.4) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE OGGETTO DI SCAMBIO.....	3
<b>2) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CON GNL ITALIA.....</b>	<b>3</b>
<b>3) RILASCI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE A GNL ITALIA (ART. 7.2 DELIBERA N°167/05).....</b>	<b>4</b>
3.1) OGGETTO DEI RILASCI DI CAPACITÀ.....	4
3.2) PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 COMMA 2 DELLA DELIBERA N°167/05.....	5
3.3) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE.....	6

## 1) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE FRA GLI UTENTI

### 1.1) Oggetto degli scambi di capacità

Prima dell'inizio dell'Anno Termico e nel corso dell'Anno Termico è data facoltà agli Utenti di GNL Italia di effettuare scambi di capacità di rigassificazione di cui risultano titolari avendo stipulato il Contratto di Rigassificazione ed eventuali successivi addendum al Contratto di Rigassificazione.

Con scambi di capacità fra gli Utenti si intende la cessione e la contestuale acquisizione di un identico quantitativo di capacità di rigassificazione fra due Utenti del Terminale.

### 1.2) Processo relativo agli scambi di capacità

Affinché venga accettato lo scambio di capacità di rigassificazione, i soggetti interessati devono far pervenire a GNL Italia le richieste di accettazione dello scambio, indicando:

- la capacità di volume, espressa in  $m^3_{liq}$ , con indicazione dei mesi per i quali si richiede lo scambio;
- le unità Cd e/o frazioni decimali di Cd, associate alle rispettive date di calendario;
- il numero di approdi

oggetto di scambio.

Tali richieste devono pervenire:

- entro l'8° giorno lavorativo precedente l'inizio dell'Anno Termico in caso di scambi di capacità richiesti per l'intero Anno Termico;
- entro l'8° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese cui lo scambio si riferisce in caso di scambi di capacità richiesti nel corso dell'Anno Termico.

Nella richiesta di accettazione di scambio, i soggetti riconoscono che l'efficacia della transazione è subordinata all'accettazione espressa della stessa da parte di GNL Italia. La richiesta di scambio di capacità è irrevocabile e, una volta accettata da parte di GNL Italia, costituirà un atto integrativo al Contratto di Rigassificazione contenente gli impegni oggetto di scambio.

Non verranno in ogni caso accettati scambi qualora:

- le richieste da parte degli Utenti pervengano oltre ai termini indicati e/o contengano informazioni discordanti tra di loro e/o risultino incomplete;
- non pervengano entrambe le richieste degli Utenti;
- gli Utenti non siano titolari della capacità ceduta oggetto di scambio sul/i Contratto/i di Rigassificazione indicato/i in richiesta;
- gli Utenti non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni" rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.
- gli Utenti, alla data dello scambio, non siano in possesso del "rating" creditizio e/o non provvedano all'accensione o all'eventuale adeguamento della garanzia

finanziaria a copertura dei corrispettivi di impegno, così come indicato al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

Il modulo per le richieste in oggetto viene reso disponibile sul sito Internet di GNL Italia.

### 1.3) Conferma di accettazione dello scambio

GNL Italia provvederà a comunicare, entro il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste:

- l'accettazione degli scambi mediante la restituzione ai soggetti richiedenti di copia delle richieste di scambio debitamente controfirmate per accettazione;
- la mancata accettazione degli scambi.

### 1.4) Titolarità della capacità di rigassificazione oggetto di scambio

Come effetto dell'accettazione dello scambio da parte di GNL Italia, la titolarità della capacità di rigassificazione passerà in capo da un Utente all'altro che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità oggetto di scambio e al rispetto delle condizioni previste al presente documento.

Nel caso in cui, per una delle motivazioni di cui al precedente paragrafo 1.2, lo scambio non venga accettato, la titolarità della capacità oggetto di scambio e i relativi obblighi resteranno in capo ai soggetti richiedenti.

Le richieste di scambio sottoscritte dai soggetti richiedenti ed accettate da GNL Italia modificano e integrano il Contratto di Rigassificazione dei soggetti richiedenti stessi.

## 2) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CON GNL ITALIA

Con scambi di capacità con GNL Italia si intende la cessione e la contestuale acquisizione di un identico quantitativo di capacità di rigassificazione tra un Utente del Terminale e GNL Italia.

La capacità di rigassificazione non conferita nel corso dell'Anno Termico potrà essere oggetto di scambio tra GNL Italia e gli Utenti.

Gli scambi di capacità devono essere effettuati dagli Utenti per la capacità di rigassificazione di cui sono titolari a fronte di Contratto/i di Rigassificazione indicando:

- la capacità di volume, espressa in mc<sub>liq</sub>;
- le unità Cd e/o frazioni decimali di Cd, associate alle rispettive date di calendario;
- il numero di approdi

oggetto di scambio.

Le richieste di scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia dovranno essere presentate, utilizzando la modulistica disponibile sul sito Internet di GNL Italia, entro il 5° giorno lavorativo del mese precedente il mese a cui si riferiscono. GNL Italia provvederà ad accettare o rifiutare tali scambi entro il 9° giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese oggetto degli scambi.



Tutta la capacità di rigassificazione oggetto di scambio deve appartenere allo stesso mese di calendario del medesimo Anno Termico; possono inoltre essere effettuati, tra GNL Italia e gli Utenti, scambi di capacità di rigassificazione appartenente a mesi differenti a condizione che la capacità di rigassificazione non conferita da GNL Italia, oggetto di scambio, appartenga al mese successivo a quello in cui viene effettuata la richiesta di scambio.

GNL Italia non effettuerà scambi di capacità nel caso in cui le unità Cd e/o frazioni di unità Cd richieste a GNL Italia per lo scambio:

- a) siano richieste da più di un Utente;
- b) siano oggetto di richiesta nel processo di conferimento ad Anno Termico avviato.

Non verranno in ogni caso accettate richieste di scambi di capacità qualora:

- le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete;
- l'Utente non sia titolare della capacità oggetto di scambio in relazione al/ai Contratto/i di Rigassificazione indicato/i in richiesta;
- l'Utente non abbia provveduto, alla data dello scambio di capacità, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.
- l'Utente, alla data dello scambio, non sia in possesso del "rating" creditizio e/o non provveda all'accensione o all'eventuale adeguamento della garanzia finanziaria a copertura dei corrispettivi di impegno, così come indicato al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

Il modulo per le richieste in oggetto viene reso disponibile sul sito Internet di GNL Italia.

### 3) RILASCI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE A GNL ITALIA (ART. 7.2 DELIBERA N°167/05)

#### 3.1) Oggetto dei rilasci di capacità

Prima dell'inizio dell'Anno Termico e nel corso dell'Anno Termico è data facoltà agli Utenti di rendere disponibile a GNL Italia per il conferimento a terzi la capacità di rigassificazione non utilizzabile di cui dispongono, individuata da:

- a) capacità di volume,
  - i. espressa in  $mc_{iq}$ , relativamente agli Anni Termici successivi ed ai mesi dell'Anno Termico in corso in cui non sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al paragrafo 4.2 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione";
  - ii. espressa in  $mc_{iq}$  ed associata alle date di calendario, relativamente ai mesi in cui sia già stata svolta la Fase 2 del suddetto processo di definizione

e/o

- b) numero di approdi effettuabili presso il Terminale relativamente agli Anni Termici successivi ed ai mesi dell'Anno Termico in corso.

GNL Italia provvede, ai sensi dell'Articolo 7 comma 2 della Delibera n°167/05, a rendere disponibile per il conferimento a terzi, nel corso del successivo processo di conferimento ad inizio Anno Termico e dei successivi processi di conferimento ad Anno Termico avviato, secondo la procedura di seguito riportata, la capacità rilasciata dagli Utenti a GNL Italia.

GNL Italia non considererà nella determinazione della capacità che viene resa disponibile all'Impresa di Rigassificazione per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Delibera n°167/05, calcolata secondo le modalità di cui al paragrafo 2.4 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione", la capacità di rigassificazione resa disponibile dagli Utenti a GNL Italia per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della Delibera n°167/05.

### 3.2) Procedura di rilascio della capacità di rigassificazione di cui all'articolo 7 comma 2 della Delibera n°167/05

Gli Utenti interessati devono far pervenire a GNL Italia le richieste di rilascio:

- a) entro il 1° giugno in caso di rilasci di capacità effettuati su base annuale e/o pluriennale ai fini del conferimento ad inizio Anno Termico di cui al paragrafo 2 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione";
- b) entro il sesto giorno lavorativo precedente il mese M-1 in caso di rilasci di capacità effettuati per il periodo intercorrente tra il mese M e la fine dell'Anno Termico ai fini del conferimento ad Anno Termico avviato di cui al paragrafo 5 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione".

Non verranno in ogni caso accettati rilasci di capacità di rigassificazione qualora:

- le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete;
- l'Utente richiedente non sia titolare della capacità oggetto di rilascio in relazione al/ai Contratto/i di Rigassificazione indicato/i nella richiesta.

GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente richiedente, entro due giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle richieste, la mancata accettazione della richiesta di rilascio.

La capacità di rigassificazione rilasciata di cui al precedente punto a) che non risulti conferita nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali e annuali rientrerà nella disponibilità dell'Utente che l'abbia rilasciata; a tal fine GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente, entro la fine del mese di agosto, la capacità rilasciata che rientra nella disponibilità dell'Utente stesso.

La capacità di rigassificazione di cui al precedente punto b) che non risulti conferita nell'ambito dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato rientrerà nella disponibilità dell'Utente che l'abbia rilasciata esclusivamente qualora richiesta dall'Utente stesso, ad eccezione della capacità di rigassificazione rilasciata relativa al mese M che non risulti conferita ad altro soggetto nell'ambito del processo di

conferimento ad Anno Termico avviato relativo ai mesi compresi tra il mese M e la fine dell'Anno Termico. Le richieste dell'Utente relative alla capacità di rigassificazione dallo stesso messa a disposizione per il conferimento ad Anno Termico avviato tra il mese M+1 e la fine dell'Anno Termico dovranno pervenire a GNL Italia entro il settimo giorno lavorativo precedente il mese M. Ogni mese GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente la capacità rilasciata di cui al precedente punto b) che risulti sottoscritta da altro Utente.

L'Utente che abbia rilasciato la capacità di rigassificazione di cui al precedente punto b):

- sarà in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo relativo alla quota capacità di cui al precedente punto b) non sottoscritta da altro Utente;
- non avrà la disponibilità della capacità di rigassificazione rilasciata di cui al precedente punto b), se non richiesta.

### 3.3) Titolarità della capacità di rigassificazione

La titolarità della capacità di rigassificazione di cui al precedente paragrafo 3.1 resa disponibile da uno o più Utenti e sottoscritta, mediante la stipula di un Contratto di Rigassificazione da altro Utente, passerà in capo a quest'ultimo che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità sottoscritta, **ivi compresi quelli relativi alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10,** ed al rispetto delle condizioni previste nel presente documento.

Corrispondentemente, non risulterà nella titolarità di ciascuno degli Utenti che hanno reso disponibile la capacità oggetto di conferimento di cui alla lettera a) punto i) e alla lettera b) del precedente paragrafo 3.1, la quota di capacità sottoscritta  $C_{NT}^K$  pari a:

$$C_{NT}^K = C_{RD}^K * \frac{\sum_{j=1}^m C_S^J}{\sum_{k=1}^n C_{RD}^K}$$

dove:

- $C_{RD}^K$  è la capacità resa disponibile dall'Utente k ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Delibera n°167/05;
- $C_S^J$  è la capacità di cui alla lettera a) punto i) e alla lettera b) del precedente paragrafo 3.1, oggetto di Contratto/i di Rigassificazione dell'Utente j, risultante dai processi di conferimento di cui ai paragrafi 2 e 5 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione".

Qualora l'Utente che abbia rilasciato capacità di cui alla lettera a) punto i) e alla lettera b), sottoscritta da altro/i Utente/i, sia titolare di più di un Contratto di Rigassificazione, la  $C_{NT}^K$  di tale Utente verrà dedotta a partire dal Contratto sottoscritto in data meno recente.

## PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL E DELLA RIGASSIFICAZIONE

<b>1) PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL</b> .....	<b>2</b>
1.1) LA PROGRAMMAZIONE MENSILE.....	2
1.2) VINCOLI DI PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL.....	3
1.3) PROGRAMMAZIONE MENSILE DELLA CAPACITÀ CONFERITA E NON PROGRAMMATA NEL MESE M-2 .....	5
<b>2) RIPROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL</b> .....	<b>6</b>
2.1) RIPROGRAMMAZIONE DELLE DISCARICHE .....	6
2.1.1) <i>Oggetto della riprogrammazione</i> .....	6
2.1.2) <i>Informazioni fornite dall'Operatore per la riprogrammazione</i> .....	6
2.1.3) <i>Richieste di riprogrammazione</i> .....	7
2.1.4) <i>Accettazione delle richieste di riprogrammazione delle discariche</i> .....	8
2.2) RIPROGRAMMAZIONE DELLE DISCARICHE DAL MESE M-1 AL MESE M E DAL MESE M AL MESE M-1 .....	8
2.3) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE PER LA RIPROGRAMMAZIONE DELLE DISCARICHE DI CUI AI PARAGRAFI 2.1. E 2.2. ....	9
2.4) SCAMBIO DI DATE DI ARRIVO PROGRAMMATE.....	10
2.5) CAMBIO NAVE.....	11
<b>3) LA PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE</b> .....	<b>11</b>
3.1) IL PROGRAMMA MENSILE DI RICONSEGNA.....	11
3.2) AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA MENSILE DI RICONSEGNA .....	12
3.3) CONSUNTIVO MENSILE DI RICONSEGNA .....	13
3.4) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA MENSILE DI RICONSEGNA E DEL CONSUNTIVO MENSILE DI RICONSEGNA .....	14
3.5) LA PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO BASE DI TIPO SPOT .....	18
<b>4) RIDUZIONE DELLA CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE</b> .....	<b>20</b>

## 1) PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL

### 1.1) La programmazione mensile

La proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL deve contenere le seguenti informazioni:

#### relativamente al mese M

- la Data di Arrivo Programmata di ogni Nave metaniera, la corrispondente data di caricazione ed il porto di caricazione;
- il quantitativo di GNL previsto in consegna per ogni scarica;
- il nominativo della Nave metaniera che si intende utilizzare per ogni scarica.
- la regola di ripartizione del carico tra gli utenti del trasporto su cui suddividere il carico di GNL, nel caso in cui l'Utente del servizio di rigassificazione decida di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza tra uno o più utenti del trasporto, come previsto all'art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas. L'Utente dovrà comunicare a GNL Italia la regola di ripartizione scelta tra quelle pubblicate da GNL Italia sul proprio sito internet.

#### relativamente al mese M+1

- il numero di scariche previste;
- il quantitativo di GNL previsto in consegna per ogni scarica.

#### relativamente al mese M+2

- il numero di scariche previste;
- il quantitativo di GNL previsto in consegna per ogni scarica.

La proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL da parte dell'Utente deve essere redatta sulla base:

- a)
  - del conferimento di capacità ad inizio Anno Termico;
  - del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita;
  - dei conferimenti di capacità di rigassificazione ad Anno Termico Avviato;
  - degli scambi di capacità di rigassificazione tra gli Utenti;
  - degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia
- b)
  - nel rispetto dei Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al successivo paragrafo 1.2.

L'Utente, entro il 6° giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni mese M, comunica all'Operatore - a mezzo fax - la proposta di programmazione mensile delle consegne di

GNL.

GNL Italia, entro il 5° giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni mese M, comunica a ciascun Utente l'accettazione o la mancata accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL.

La proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL comunicata dall'Utente non verrà accettata da GNL Italia qualora non rispetti quanto indicato ai precedenti punti a) e b). Nel caso in cui solo parti della proposta rispettino quanto indicato ai precedenti punti a) e b), la proposta verrà accettata da GNL Italia limitatamente a tali parti.

La proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL inviata dall'Utente, previa accettazione da parte di GNL Italia, costituisce il Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente stesso.

Il Programma Mensile delle Consegne di GNL, relativamente a quanto definito per i mesi M e M+1 è vincolante per le Parti, ai sensi delle disposizioni contenute nel capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL".

In caso di mancato invio nei termini previsti al presente paragrafo o in caso di mancata accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, il Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente interessato sarà considerato privo di consegne.

## 1.2) Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL

Nella stesura della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, l'Utente è tenuto a rispettare i seguenti vincoli, l'insieme dei quali viene definito "Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL":

- 1) la Nave metaniera prevista in discarica deve essere autorizzata dal Terminale, così come riportato nel documento *Elenco navi metaniere*, pubblicato e costantemente aggiornato sul sito Internet di GNL Italia od essere autorizzata a svolgere la "discarica di prova", così come indicato al paragrafo 2.2 del capitolo "Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica";
- 2) ogni Data di Arrivo Programmata deve essere programmata all'interno delle date associate ai Cd di cui l'Utente è titolare alla data del giorno precedente la presentazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL;
- 3) esista una finestra temporale di almeno 1 giorno tra la Data di Arrivo Programmata di una Nave metaniera e la Data di Arrivo Programmata della successiva Nave;
- 4) in nessun caso potranno essere programmate Date di Arrivo Programmate coincidenti con l'ultima data associata al Cd; nel caso di possesso di frazioni di Cd, anche a seguito di scambi di capacità di cui al capitolo "Transazioni di capacità di



rigassificazione”, per ultimo giorno della sequenza si intende l’ultima data associata al Cd intero o frazionato della sequenza di cui l’Utente risulta titolare;

- 5) in nessun caso potranno essere programmate Date di Arrivo Programmate coincidenti con date associate a Cd frazionati;
- 6) non è possibile effettuare, all’interno di una sequenza di date associate al Cd, un numero di scariche superiore al valore, arrotondato per difetto, del risultato ottenuto dividendo per 2 (due) il numero dei Cd che costituiscono la sequenza;
- 7) l’intervallo tra due Date di Arrivo Programmate deve essere misurato in multipli interi di giorno;
- 8) nel caso in cui un Utente sia titolare di due sequenze di Cd a cavallo dei due mesi M e M+1 ha la facoltà di anticipare al mese M i Cd di competenza del mese M+1, ottenendo un’unica sequenza di Cd, pari alla somma delle due. L’Utente, nel caso in cui decida di avvalersi di tale facoltà, ne darà apposita comunicazione al momento dell’invio della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, e rinuncerà automaticamente al diritto di effettuare scambi di Cd o frazioni di Cd, nel corso del mese M, relativamente alla quota parte di Cd di competenza del mese M+1 anticipata al mese M. Le due sequenze di Cd restano nei mesi di competenza nel caso in cui l’Utente non decida di avvalersi di tale facoltà;
- 9) il quantitativo massimo di GNL ( $Q_{max}$ ), espresso in  $m^3_{liq}$ , che l’Utente può consegnare all’interno di ogni sequenza di date associate ai Cd, è dato da:

$$Q_{max} = X \cdot 17.500 *$$

dove X è il numero, intero o frazionato, di Cd che formano la sequenza;

- 10) il quantitativo di GNL (Q), espresso in  $m^3_{liq}$ , che l’Utente consegna per ogni sequenza di date associate ai Cd, è calcolato come la somma dei volumi V, espressi in  $m^3_{liq}$ , che l’Utente intende scaricare per ogni scarica;
- 11) il volume V, espresso in  $m^3_{liq}$ , che l’Utente intende scaricare per ogni scarica, non deve essere superiore al volume “tecnico” delle Navi metaniere autorizzate dal Terminale, così come riportato nel documento *Elenco Navi metaniere*, pubblicato e costantemente aggiornato sul sito Internet di GNL Italia. Qualora il volume di GNL indicato sia superiore al volume “tecnico” della Nave verrà considerato, ai fini della richiesta, il volume “tecnico” della Nave;
- 12) per ogni sequenza di Cd deve valere la seguente condizione:  $Q \leq Q_{max}$ ;
- 13) il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi all’inizio di ciascuna sequenza di Cd del mese è convenzionalmente fissato in  $35.000 m^3_{liq}^{**}$ ;

\* Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di **17.500** è sostituito con **12.000**

\*\* Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di **35.000  $m^3_{liq}$**  è sostituito con **30.000  $m^3_{liq}$**



- 14) il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi, nel corso del *Giorno-gas*, dovrà essere compreso tra 10.000 m<sup>3</sup><sub>liq</sub> (limite inferiore) e 90.000 m<sup>3</sup><sub>liq</sub> (limite superiore);
- 15) il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi al termine di ciascuna sequenza di Cd del mese non può essere superiore a 35.000 m<sup>3</sup><sub>liq</sub> \*\*;
- 16) la produzione giornaliera non può essere superiore a 17.500 m<sup>3</sup><sub>liq</sub>/g<sup>\*\*\*</sup>, e dev'essere considerata pari a 0 nel momento in cui i serbatoi raggiungono un livello corrispondente ad un volume di GNL di 10.000 m<sup>3</sup><sub>liq</sub>;
- 17) il volume di GNL scaricato in corrispondenza di ogni *disarica* deve essere considerato consegnato tutto nel *Giorno-gas* corrispondente alla *Data di Arrivo Programmata*.

### 1.3) Programmazione mensile della capacità conferita e non programmata nel mese M-2

L'Operatore, entro il 5° giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni mese M, comunica - via fax - all'Utente risultato assegnatario di capacità che non risulta utilizzata nel mese M sulla base del Programma Mensile delle Consegne di GNL definito nel mese M-2, le relative date associate ai Cd sulla base dei giorni di manutenzione dell'impianto di cui al successivo capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", affinché lo stesso Utente possa far pervenire a GNL Italia, entro il 4° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M, la proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, sulla base della capacità conferita ai sensi del presente paragrafo e delle corrispondenti date associate ai Cd e nel rispetto dei Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al precedente paragrafo 1.2.

L'Utente assegnatario di capacità di cui al presente paragrafo, qualora abbia già presentato una proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL secondo le modalità previste al precedente paragrafo 1.1, ha il diritto di presentare, entro il 4° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M, una nuova proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL che deve essere redatta sulla base:

- a)
  - del conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico;
  - del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita;
  - dei conferimenti di capacità di rigassificazione ad Anno Termico Avviato;
  - degli scambi di capacità di rigassificazione tra gli Utenti;
  - degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia;
  - della capacità di rigassificazione conferita ai sensi del presente paragrafo e delle corrispondenti date associate ai Cd;
- b)

---

\*\*\* Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di 17.500 m<sup>3</sup><sub>liq</sub>/g è sostituito con 12.000 m<sup>3</sup><sub>liq</sub>/g

- nel rispetto dei Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al precedente paragrafo 1.2.

GNL Italia, entro il 3° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M, comunica all'Utente interessato l'accettazione o la mancata accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL.

La proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL comunicata dall'Utente non verrà accettata da GNL Italia qualora non rispetti quanto indicato ai precedenti punti a) e b). Nel caso in cui solo parti della proposta rispettino quanto indicato ai precedenti punti a) e b), la proposta verrà accettata da GNL Italia limitatamente a tali parti.

In caso di mancato invio entro il 4° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL o in caso di mancata accettazione della medesima da parte dell'Operatore, la proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL accettata dall'Operatore entro il 5° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M, risulterà a tutti gli effetti il Programma Mensile delle Consegne di GNL. In caso di mancato invio entro il 5° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M o in caso di mancata accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, il Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente interessato sarà considerato privo di consegne.

## **2) RIPROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL**

### **2.1) Riprogrammazione delle scariche**

#### *2.1.1) Oggetto della riprogrammazione*

La richiesta di riprogrammazione di una scarica è la richiesta, presentata dall'Utente fino al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata:

1. dello spostamento - nel mese M - di una Data di Arrivo Programmata nello stesso mese M, e/o
2. della variazione del quantitativo di GNL previsto in scarica nel mese M, per valori superiori al 5%, e/o
3. del cambio del nominativo della Nave metaniera prevista in scarica nel mese M con un'altra Nave, per valori superiori al 5%.

La richiesta di riprogrammazione di una scarica da parte dell'Utente, una volta accettata dall'Operatore, comporta la ridefinizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente.

#### *2.1.2) Informazioni fornite dall'Operatore per la riprogrammazione*

GNL Italia comunica a ciascun Utente a mezzo fax, contestualmente all'accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL le seguenti informazioni:

- le sequenze di date disponibili per la riprogrammazione nel mese M;

- il volume di GNL convenzionalmente presente nei serbatoi alla data di inizio e di fine di ciascuna sequenza.

GNL Italia definisce le informazioni di cui sopra sulla base:

- del Programma Mensile delle Consegne di GNL degli altri Utenti;
- della pubblicazione delle discariche spot disponibili nei termini previsti al paragrafo 8.2 del capitolo “Conferimento di capacità di rigassificazione”;
- dei giorni di manutenzione dell’impianto di cui al successivo capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni”

e nel rispetto dei vincoli indicati al paragrafo 8.2. del capitolo “Conferimento di capacità di rigassificazione”.

GNL Italia aggiorna le suddette informazioni e le rende disponibili agli Utenti entro il giorno di calendario successivo il verificarsi dei seguenti eventi:

- a) scadenza dei termini previsti al paragrafo 8.2 del capitolo “Conferimento di capacità di rigassificazione” per la richiesta di assegnazione di discariche spot relative:
  - ai primi cinque giorni del mese M;
  - ai giorni compresi tra il sesto ed il quindicesimo giorno del mese M;
  - alla restante parte del mese M;
- b) accettazione da parte di GNL Italia di una richiesta di riprogrammazione per il mese M, di cui al presente paragrafo, e/o di una inosservanza della programmazione;
- c) conferimento di discariche spot oltre i termini;
- d) manutenzioni ulteriori rispetto a quelle previste al capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni”.

GNL Italia aggiorna le informazioni di cui sopra sulla base del volume effettivo di GNL presente nei serbatoi alla data in cui vengono rese disponibili le informazioni.

### 2.1.3) *Richieste di riprogrammazione*

La richiesta di riprogrammazione di una discarica deve essere predisposta sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2.1.2. e nel rispetto dei Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al paragrafo 1.2, esclusi i vincoli 13) e 15).

La richiesta di riprogrammazione di una discarica dovrà essere effettuata a mezzo fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le richieste devono pervenire a mezzo posta elettronica), utilizzando i moduli resi disponibili sul sito Internet di GNL Italia, e dovrà contenere, pena l’irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- la Data di Arrivo Programmata;
- il quantitativo di GNL previsto in discarica;
- il nominativo della Nave metaniera prevista in discarica.

La richiesta di riprogrammazione è irrevocabile, potrà essere presentata una volta accettata dall'Operatore la proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL e fino al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata. Non saranno considerate, ai fini della riprogrammazione, richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.

#### 2.1.4) Accettazione delle richieste di riprogrammazione delle discariche

Nel caso in cui la richiesta di riprogrammazione pervenga a GNL Italia entro le ore 10:00 di ciascun giorno lavorativo GNL Italia provvede a comunicare l'accettazione o la mancata accettazione della di una richiesta di riprogrammazione di una discarica entro il medesimo giorno di calendario in cui è stata inviata la medesima ~~successivo all'invio della~~ richiesta. Nel caso in cui la richiesta di riprogrammazione pervenga all'Operatore oltre il termine delle ore 10:00 di ciascun giorno lavorativo oppure di sabato o giorno festivo, GNL Italia comunicherà l'accettazione o la mancata accettazione della relativa richiesta entro il giorno di calendario successivo all'invio della richiesta stessa.

Qualora pervengano, nello stesso giorno di calendario, più richieste di riprogrammazione di discariche che singolarmente non rispettino:

- i Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al paragrafo 1.2, esclusi i vincoli 13) e 15);
- le informazioni di cui al paragrafo 2.1.2.

GNL Italia verifica la possibilità di accettazione congiunta delle medesime, nel caso in cui tali richieste rispettino, nel loro insieme, i Vincoli e le informazioni di cui sopra.

La richiesta di riprogrammazione di una discarica da parte dell'Utente, una volta accettata dall'Operatore, comporta la ridefinizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente.

Qualora pervengano più comunicazioni relative a:

- richieste di riprogrammazione di una discarica;
- richieste di assegnazione di una discarica spot pervenute oltre i termini di cui al paragrafo 9 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione";
- inosservanza della programmazione

GNL Italia esaminerà la comunicazione pervenuta per prima e comunicherà l'accettazione o la mancata accettazione all'Utente interessato.

GNL Italia esaminerà le successive comunicazioni pervenute fino all'esaurirsi delle medesime e comunicherà l'accettazione o la mancata accettazione agli Utenti interessati.

## 2.2) Riprogrammazione delle discariche dal mese M-1 al mese M e dal mese M al mese M-1

La richiesta di riprogrammazione di una discarica dal mese M-1 al mese M, o dal mese M al mese M-1, è la richiesta, presentata dall'Utente fino al terzo giorno di calendario

anteriore la Data di Arrivo Programmata, dello spostamento - rispettivamente nel mese M o nel mese M-1 - di una Data di Arrivo Programmata:

- compresa tra il giorno di calendario successivo all'accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, ricevuta nel mese M-1, e l'ultimo giorno di calendario dello stesso mese M-1, nel caso di riprogrammazione delle discariche dal mese M-1 al mese M;
- così come programmata nel Programma Mensile delle Consegne, nel caso di riprogrammazione delle discariche dal mese M al mese M-1;

La richiesta di riprogrammazione di una discarica deve contenere le seguenti informazioni:

- la Data di Arrivo Programmata;
- il quantitativo di GNL previsto in discarica;
- il nominativo della Nave metaniera prevista in discarica.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.1.3 e 2.1.4, eventuali richieste di riprogrammazione di una discarica dal mese M-1 al mese M, o dal mese M al mese M-1, pervenute prima della definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL, verranno prese in considerazione da GNL Italia contestualmente all'accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL. Entro il medesimo termine GNL Italia comunica agli Utenti interessati l'accettazione o la mancata accettazione delle richieste di riprogrammazione delle discariche pervenute.

Qualora pervengano, nello stesso giorno di calendario, più richieste di riprogrammazione di discariche dal mese M-1 al mese M, o dal mese M al mese M-1, che singolarmente non rispettino:

- i Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al paragrafo 1.2, esclusi i vincoli 13) e 15);
- le informazioni di cui al paragrafo 2.1.2.

GNL Italia verifica la possibilità di accettazione congiunta delle medesime, nel caso in cui tali richieste rispettino, nel loro insieme, i Vincoli e le informazioni di cui sopra.

### **2.3) Condizioni economiche applicate per la riprogrammazione delle discariche di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2.**

GNL Italia, a seguito dell'accettazione di una richiesta di riprogrammazione delle discariche di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2., applicherà i seguenti corrispettivi ed indennizzi.

Qualora la comunicazione relativa alla richiesta di riprogrammazione di una discarica di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2 sia pervenuta nei giorni compresi tra il primo giorno di calendario successivo alla definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL e l'ottavo giorno di calendario precedente la Data di Arrivo Programmata, l'Utente sarà tenuto al pagamento di un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro, fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

Qualora la comunicazione relativa alla richiesta di riprogrammazione di una discarica

di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2 sia pervenuta nei giorni compresi tra l'ottavo e il terzo giorno di calendario precedente la Data di Arrivo Programmata, l'Utente corrisponderà all'Operatore:

- un corrispettivo di riprogrammazione  $C_{rp}$  pari a:

$$C_{rp} = T * \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - e il valore T varia in funzione dei giorni di calendario di preavviso della richiesta di riprogrammazione rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di calendario di preavviso	Valore di T
7	0,2
6	0,4
5	0,6
4	0,8
3	1

- un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro

fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla scarica in oggetto.

#### 2.4) Scambio di Date di Arrivo Programmate

Per scambio di Date di Arrivo Programmate si intende:

- l'inversione delle Date di Arrivo Programmate tra due Navi metaniere dello stesso Utente con differenza dei quantitativi di GNL previsti in scarica inferiore al 5%,
- l'inversione delle Date di Arrivo Programmate tra due Navi metaniere di due Utenti diversi con differenza dei quantitativi di GNL previsti in scarica inferiore al 5%.

La richiesta di scambio di Date di Arrivo Programmate da parte dell'Utente o degli Utenti interessati dovrà essere effettuata a mezzo fax (limitatamente al sabato e ai giorni festivi le richieste devono pervenire a mezzo posta elettronica) utilizzando i moduli resi disponibili sul sito Internet di GNL Italia, e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- Date di Arrivo Programmate oggetto di scambio;
- I nominativi delle Navi metaniere interessate.

La richiesta di scambio di Date di Arrivo Programmate è irrevocabile, potrà essere presentata una volta accettata dall'Operatore la proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL e fino al secondo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata.



La richiesta di scambio di Date di Arrivo Programmate si intende accettata qualora non pervenga all'Utente, da parte di GNL Italia, alcuna comunicazione - a mezzo fax - entro il giorno di calendario successivo all'invio della richiesta.

Non verranno in ogni caso accettati scambi di Date di Arrivo Programmate qualora:

- le richieste pervengano oltre ai termini indicati e/o contengano informazioni discordanti tra di loro e/o risultino incomplete;
- non pervengano entrambe le richieste da parte degli Utenti interessati.

Nessun onere aggiuntivo sarà corrisposto dall'Utente a fronte dell'accettazione della richiesta.

La richiesta di scambio di Date di Arrivo Programmate, una volta accettata dall'Operatore, comporta la ridefinizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente o degli Utenti interessati.

## **2.5) Cambio Nave**

Per cambio Nave si intende il cambio della Nave metaniera prevista in discarica, nell'ambito del Programma Mensile delle Consegne di GNL, con un'altra Nave con differenza dei quantitativi di GNL previsti in discarica inferiore al 5%.

La richiesta di cambio Nave da parte dell'Utente dovrà essere effettuata a mezzo fax (limitatamente al sabato e ai giorni festivi le richieste devono pervenire a mezzo posta elettronica) utilizzando i moduli resi disponibili sul sito Internet di GNL Italia, e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, l'indicazione dei nominativi delle Navi metaniere interessate.

La richiesta di cambio Nave potrà essere presentata una volta accettata dall'Operatore la proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL e fino al secondo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata. Non saranno considerate, ai fini del cambio Nave, richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.

La richiesta di cambio Nave si intende accettata qualora non pervenga all'Utente, da parte di GNL Italia, alcuna comunicazione - a mezzo fax - entro il giorno di calendario successivo all'invio della richiesta.

Nessun onere aggiuntivo sarà corrisposto dall'Utente a fronte dell'accettazione della richiesta.

La richiesta di cambio Nave, una volta accettata dall'Operatore, comporta la ridefinizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente.

## **3) LA PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE**

### **3.1) Il Programma Mensile di Riconsegna**

Il Programma Mensile di Riconsegna contiene, con dettaglio giornaliero, le seguenti informazioni:



- il quantitativo complessivo di gas naturale previsto in riconsegna;
- il quantitativo di gas naturale previsto in riconsegna per ciascun Utente.

Il Programma Mensile di Riconsegna viene predisposto secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 3.4.

L'Operatore comunica a ciascun Utente - a mezzo fax - il Programma Mensile di Riconsegna entro il giorno lavorativo successivo all'accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL.

Il Programma Mensile di Riconsegna è vincolante per l'Utente

Nel caso in cui l'Utente decida di avvalersi di quanto previsto all'art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas ossia di ripartire su uno o più utenti del trasporto i quantitativi rigassificati di propria competenza, il Programma Mensile di Riconsegna terrà conto della regola di ripartizione comunicata dall'Utente medesimo. I quantitativi rigassificati risultanti dall'applicazione delle regola di ripartizione saranno comunicati all'Utente che provvederà ad inoltrarlo agli utenti del trasporto tra cui ha deciso di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza. I predetti quantitativi saranno utilizzati da GNL Italia per adempiere agli obblighi di programmazione della capacità di trasporto

### 3.2) Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna

L'Operatore del Terminale ha facoltà di aggiornare il Programma Mensile di Riconsegna, nei seguenti casi:

- accettazione di richieste di riprogrammazione di scariche;
- accettazione di richieste di inosservanza della programmazione;
- scostamento tra i quantitativi di GNL previsti in scarica nel Programma Mensile delle Consegne di GNL ed i quantitativi di GNL effettivamente consegnati;
- conferimento di scariche spot;
- riduzione della capacità di rigassificazione.

L'Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna contiene, con dettaglio giornaliero, le seguenti informazioni:

- il quantitativo complessivo di gas naturale previsto in riconsegna;
- il quantitativo di gas naturale previsto in riconsegna per ciascun Utente.

L'Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna viene predisposto secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 3.4.

L'Operatore provvederà a comunicare a ciascun Utente l'Aggiornamento, entro il medesimo giorno di calendario in cui è stato predisposto.

Nel caso in cui l'Aggiornamento si renda necessario a seguito di una richiesta di riprogrammazione delle scariche ricevuta dall'Utente entro il termine di cui al

paragrafo 2.1.1 e con le modalità di cui al paragrafo 2.1.4 l'Operatore provvederà a comunicare a ciascun Utente l'Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna entro le ore 16:00 del medesimo giorno di calendario in cui è stato predisposto.

Nel caso in cui l'Utente decida di avvalersi di quanto previsto all'art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas ossia di ripartire tra uno o più utenti del trasporto i quantitativi rigassificati di propria competenza, l'aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna terrà conto della regola di ripartizione comunicata dall'Utente medesimo.

I quantitativi rigassificati risultanti dall'applicazione delle regola di ripartizione saranno comunicati all'Utente che provvederà ad inoltrarlo agli utenti del trasporto tra cui ha deciso di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza.

I predetti quantitativi saranno utilizzati da GNL Italia per adempiere agli obblighi di programmazione della capacità di trasporto.

Le comunicazioni saranno effettuate a mezzo fax (limitatamente al sabato e ai giorni festivi le comunicazioni saranno effettuate a mezzo posta elettronica).

L'Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna è vincolante per l'Utente.

L'Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna, limitatamente ai giorni del mese successivi all'accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, potrebbe inoltre rendersi necessario in funzione delle scariche previste nel Programma Mensile delle Consegne di GNL del mese successivo.

Il Terminale, ogni Giorno g per il giorno successivo, rende disponibile - ai ~~ciascun propri~~ Utenti - ~~per la transazione al Punto di Riconsegna~~ il quantitativo giornaliero dell'ultimo aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna. Tale quantitativo corrisponde al quantitativo comunicato a Snam Rete Gas nell'ambito del processo di programmazione.

~~L'Utente, ogni Giorno g per il giorno successivo, ritira attraverso la transazione al Punto di Riconsegna il quantitativo giornaliero dell'ultimo Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna, così come reso disponibile da GNL Italia.~~

### 3.3) Consuntivo Mensile di Riconsegna

GNL Italia sulla base:

- dei dati definitivi relativi al quantitativo complessivamente rigassificato dal Terminale;
- delle consegne effettive di GNL da parte degli Utenti nel mese M

comunica a ciascun Utente - a mezzo fax - entro il 2° giorno lavorativo del mese M+1 il Consuntivo Mensile di Riconsegna che contiene le seguenti informazioni:

- il quantitativo complessivo di GNL rigassificato;
- il quantitativo di gas naturale riconsegnato per ciascun Utente;
- gli scostamenti, in ciascun Giorno g, tra il Consuntivo Mensile di Riconsegna e l'ultimo Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna.

Il Consuntivo Mensile di Riconsegna viene predisposto secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 3.4.

Il Consuntivo Mensile di Riconsegna è vincolante per l'Utente.

Il Terminale, entro il 2° giorno lavorativo del mese M+1, rende disponibile - a ciascun Utente - per le transazioni al Punto di Riconsegna i quantitativi giornalieri relativi a ciascun Giorno g del mese precedente, calcolati come differenza tra ogni dato giornaliero del Consuntivo Mensile di Riconsegna e il corrispondente dato giornaliero aggiornato del Programma Mensile di Riconsegna.

Tale quantitativo corrisponde al quantitativo comunicato a Snam Rete Gas, ai fini della redazione delle relative equazioni di bilancio di cui al capitolo 9 del Codice di Rete GNL Italia comunicherà ai propri Utenti la differenza tra ogni dato giornaliero del Consuntivo Mensile di Riconsegna e il corrispondente dato giornaliero aggiornato del Programma Mensile di Riconsegna

L'Utente, entro il 2° giorno lavorativo del mese M+1, ritira - attraverso le transazioni al Punto di Riconsegna - i quantitativi giornalieri relativi a ciascun Giorno g del mese precedente, calcolati come differenza tra ogni dato giornaliero del Consuntivo Mensile di Riconsegna e il corrispondente dato giornaliero aggiornato del Programma Mensile di Riconsegna, così come resi disponibile da GNL Italia.

### 3.4) Criteri per la definizione del Programma Mensile di Riconsegna e del Consuntivo Mensile di Riconsegna

La definizione del Programma Mensile di Riconsegna - e successivi aggiornamenti - nonché la definizione del Consuntivo Mensile di Riconsegna è effettuata dall'Operatore nel rispetto dei criteri di seguito elencati:

- ha dettaglio giornaliero ed è espressa in termini energetici;
- ha l'obiettivo di rigassificare i quantitativi di GNL previsti in scarica;
- tiene conto della giacenza di GNL nei serbatoi ad inizio mese e del livello minimo di GNL da mantenere nei serbatoi a fine mese, regolando la produzione del Terminale in modo da liberare spazio nei serbatoi in vista della successiva scarica;
- l'intero quantitativo di GNL rigassificato in un giorno viene allocato agli Utenti, ovvero la somma dei quantitativi allocati ai singoli Utenti eguaglia il totale rigassificato.

La determinazione dei quantitativi giornalieri con riferimento sia al Programma Mensile di Riconsegna che ai successivi aggiornamenti del Programma Mensile di Riconsegna, che al Consuntivo Mensile di Riconsegna viene effettuata in due passaggi successivi.

Nella prima fase si determinano i quantitativi proporzionalmente alla disponibilità di GNL, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo "Algoritmo di gestione della disponibilità".

Nella seconda fase, l'Operatore del Terminale, sulla base dei quantitativi determinati come sopra descritto, provvede a calcolare l'energia di competenza di ciascun Utente, in ogni Giorno  $g$  del mese  $M$ , mediante l'applicazione di quanto indicato al paragrafo "Algoritmo di gestione della uniformità di allocazione".

#### ***Algoritmo di gestione della disponibilità***

Al fine di determinare l'Algoritmo di gestione della disponibilità, è necessario definire il significato di disponibilità effettiva e disponibilità stimata.

#### Disponibilità effettiva

La disponibilità effettiva di GNL, espressa in GJ, per l'Utente  $k$ -esimo nel Giorno  $g$  ( $ED_g^k$ ) è funzione delle consegne effettuate e dei quantitativi rigassificati.

Essa è data dalla seguente formula:

$$ED_g^k = ES_g^k + ECN_g^k$$

dove:

$ES_g^k$  = giacenza di GNL nei serbatoi per l'Utente  $k$ -esimo, alle ore 06.00 del Giorno  $g$ , a fronte dei quantitativi consegnati e rigassificati nel giorno  $g-1$ ;

$ECN_g^k$  = quantità netta di GNL, consegnata dall'Utente  $k$ -esimo nel Giorno  $g$ . Essa rappresenta il valore dei quantitativi di GNL scaricati nel Giorno  $g$  al netto del riconoscimento forfetario per consumi e perdite ed è data da:

$$ECN_g^k = c \cdot EC_g^k$$

$EC_g^k$  = quantità di GNL, consegnata dall'Utente  $k$ -esimo nel Giorno  $g$ . Nel caso in cui le operazioni di scarica si svolgano in un periodo afferente due mesi consecutivi, le quantità  $EC_g^k$  corrisponderanno ai quantitativi scaricati di competenza di ciascun mese;

$c$  = fattore moltiplicativo, **definite approvato** dall'Autorità, a copertura dei consumi e delle perdite generate dal processo di rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;

$k$  = Utente - titolare di un contratto di tipo continuativo - che utilizza il servizio di rigassificazione del Terminale

Pertanto la disponibilità effettiva totale di GNL, espressa in GJ, nel Giorno  $g$  ( $ED_g^T$ ) è funzione delle consegne effettuate dal totale  $j$  degli Utenti e dei quantitativi rigassificati:

$$ED_g^T = \sum_{k=1}^j ED_g^k$$

dove:

$j$  = numero degli Utenti del Terminale titolari di un contratto di tipo continuativo.

#### Disponibilità stimata

La disponibilità stimata di GNL, espressa in GJ, per l'Utente  $k$ -esimo in un generico giorno  $g$  del mese  $M$  ( $ED_g'^k$ ), nonché la disponibilità stimata totale di GNL, espressa in GJ, del totale degli Utenti in un generico giorno  $g$  del mese  $M$  ( $ED_g'^T$ ), è funzione dei consuntivi disponibili, dell'aggiornamento delle previsioni di scarica - rispettivamente per l'Utente  $k$ -esimo, e per il numero totale  $j$  degli Utenti - e di rigassificazione del Terminale.

#### Algoritmo di gestione della disponibilità

I quantitativi, espressi in GJ, programmati in rigassificazione nel Giorno  $g$  per l'Utente  $k$ -esimo titolare di un contratto di tipo continuativo ( $EP_g^k$ ), sono dati dalla seguente formula:

$$EP_g^k = EP_g^T \cdot \frac{ED_g'^k}{ED_g'^T}$$

dove:

$EP_g^T$  = quantitativo totale programmato in rigassificazione nel Giorno  $g$ , dedotte le quantità di energia di competenza delle scariche spot assegnate nel corso del mese  $M$ ;

$ED_g'^k$  = disponibilità stimata di GNL dell'Utente  $k$ -esimo;

$ED_g'^T$  = disponibilità stimata totale degli Utenti.

I quantitativi, espressi in GJ, rigassificati nel Giorno  $g$  all'Utente  $k$ -esimo ( $ER_g^k$ ), determinati all'inizio del mese  $M+1$ , sono calcolati come segue:

$$ER_g^k = ER_g^T \cdot \frac{ED_g^k}{ED_g^T}$$

dove:

$ER_g^T$  = quantitativo totale rigassificato nel Giorno  $g$ , dedotte le quantità di energia di competenza delle scariche spot assegnate nel corso del mese  $M$ ;

$ED_g^k$  = disponibilità effettiva di GNL dell'Utente k-esimo nel Giorno g;

$ED_g^T$  = disponibilità effettiva totale degli Utenti nel Giorno g.

Le modalità di allocazione sopra descritte possono comportare valori eccessivamente ridotti per il termine  $ER_g^k$  all'approssimarsi a zero del termine  $ED_g^k$ ; a tale proposito, al raggiungimento di  $ED_g^k$  al valore di 1.000 GJ, il quantitativo allocato in rigassificazione per l'Utente k-esimo,  $ER_g^k$  verrà posto uguale a  $ED_g^k$ .

#### **Algoritmo di gestione della uniformità di allocazione**

L'algoritmo in oggetto consente di calcolare, in prima battuta, i quantitativi, espressi in GJ, programmati in allocazione nel Giorno g per ciascun Utente ( $EP_g^k$ ), e resi disponibili nel corso del mese M dall'Operatore al Punto di Riconsegna. L'algoritmo tiene conto della quota parte di competenza dell'Utente dei quantitativi dovuti da GNL Italia a Snam Rete Gas a copertura dei consumi connessi al servizio di trasporto.

Tali quantitativi sono così calcolati:

$$EP_g^k = \frac{\sum_{g=1}^m EP_g^k}{\sum_{g=1}^m EP_g^T} * EP_g^T * (1 - \gamma_{FUEL})$$

dove:

$\sum_{g=1}^m EP_g^k$  = energia programmata all'Utente k-esimo nel mese M;

$\sum_{g=1}^m EP_g^T$  = energia programmata al totale degli Utenti nel mese M;

$EP_g^T$  = quantità complessivamente programmata in rigassificazione dall'Operatore nel Giorno g.

$\gamma_{FUEL}$  = rappresenta la quota percentuale a copertura dei consumi connessi al servizio di trasporto, approvata dall'Autorità per il Punto di Entrata Panigaglia.

Successivamente, sulla base:

- dei dati definitivi relativi al quantitativo complessivamente rigassificato dal Terminale;
- delle consegne effettive di GNL da parte degli Utenti nel mese M;

L'algoritmo consente di determinare i quantitativi giornalieri, espressi in GJ, allocati definitivamente per ciascun Utente ( $Er_g^k$ ) resi disponibili, al termine del mese M di competenza, dall'Operatore al Punto di Riconsegna.

Tali quantitativi sono così calcolati:

$$Er_g^k = \frac{\sum_{g=1}^m ER_g^k}{\sum_{g=1}^m ER_g^T} * ER_g^T (1 - \gamma_{FUEL})$$

dove:

$\sum_{g=1}^m ER_g^k$  = energia rigassificata per l'Utente k-esimo nel mese M ;

$\sum_{g=1}^m ER_g^T$  = energia rigassificata per la totalità degli Utenti nel mese M ;

$ER_g^T$  = energia complessivamente rigassificata nel Giorno g.

$\gamma_{FUEL}$  = rappresenta la quota percentuale a copertura dei consumi connessi al servizio di trasporto, approvata dall'Autorità per il Punto di Entrata Panigaglia.

L'applicazione dell'algoritmo di gestione della uniformità di allocazione comporta, in corso mese, la riconsegna agli Utenti di quantitativi di GNL in eccesso rispetto alle rispettive giacenze giornaliere. Al momento della disponibilità dei dati di allocazione definitivi, GNL Italia provvederà a fornire a ciascun Utente, le opportune informazioni circa gli scambi di gas e le relative controparti. Gli Utenti autorizzano GNL Italia a trasmettere le suddette informazioni alle rispettive controparti.

### 3.5) La programmazione della rigassificazione relativa al servizio base di tipo spot

In relazione alle scariche spot relative ai primi quindici giorni del mese M e richieste entro la fine del mese M-1, la riconsegna del quantitativo rigassificato sarà effettuata dall'Operatore secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 3.4. In tal caso, al fine di determinare la disponibilità complessiva di GNL che l'Operatore prevede di rendere disponibile nel giorno g per l'Utente cui è stata conferita capacità spot, il termine j rappresenta il numero totale degli Utenti del Terminale.

In relazione alle scariche spot relative ai primi quindici giorni del mese M, non conferite entro l'ultimo giorno del mese M-1, l'Operatore provvede a pubblicare sul proprio sito Internet, entro il giorno lavorativo successivo al termine del mese M-1, il profilo indicativo di allocazione del quantitativo rigassificato, per ogni scarica spot disponibile, che preveda un numero minimo di giorni di riconsegna non inferiore a 20, con inizio dal primo giorno di calendario successivo all'ormeggio della Nave: tale numero sarà comunque funzione della necessità di garantire giacenze positive nei serbatoi per gli altri Utenti e terrà conto di eventuali interventi manutentivi presso l'impianto.

In relazione alle scariche spot relative alla restante parte del mese M, l'Operatore provvederà a pubblicare sul proprio sito Internet un profilo indicativo di allocazione del



quantitativo rigassificato che preveda un numero minimo di giorni di riconsegna non inferiore a 10, con inizio dal primo giorno successivo all'ormeggio della Nave: tale numero sarà comunque funzione della necessità di garantire giacenze positive nei serbatoi per gli altri Utenti e terrà conto degli interventi manutentivi presso l'impianto. Eventuali quantitativi di GNL che residuino a fine mese in relazione ad una scarica spot verranno riconsegnati nel mese successivo secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 3.4.

L'Utente del terminale titolare di un carico spot dovrà comunicare entro il 3° giorno lavorativo antecedente la data prevista per la scarica spot la regola di ripartizione del carico tra gli utenti del trasporto su cui suddividere il carico di GNL, nel caso in cui l'Utente del servizio di rigassificazione decida di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza tra uno o più utenti del trasporto, come previsto all'art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas. L'Utente dovrà comunicare a GNL Italia la regola di ripartizione scelta tra quelle pubblicate da GNL Italia sul proprio sito internet.

Gli aggiornamenti del profilo indicativo di riconsegna del quantitativo rigassificato, in ragione di eventi quali:

- accettazione di richieste di riprogrammazione di scariche;
- accettazione di comunicazioni inerenti l'inosservanza della programmazione;
- scostamento tra i quantitativi di GNL previsti in scarica nel Programma Mensile delle Consegne di GNL ed i quantitativi di GNL effettivamente consegnati;
- conferimento di scariche spot;
- riduzione della capacità di rigassificazione

verranno comunicati:

- entro il medesimo giorno, per eventi accettati nei giorni lavorativi;
- entro il giorno lavorativo successivo, per eventi accettati nei giorni festivi

a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Operatore, nel caso in cui la scarica non sia stata conferita.

L'Operatore provvederà a comunicare all'Utente cui è stata conferita la scarica spot l'aggiornamento del profilo indicativo di riconsegna del quantitativo rigassificato, in ragione degli eventi sopra descritti, entro il medesimo giorno di calendario in cui è stato predisposto.

Le comunicazioni saranno effettuate a mezzo fax (limitatamente al sabato e ai giorni festivi le comunicazioni saranno effettuate a mezzo posta elettronica).

L'aggiornamento del profilo indicativo di riconsegna del quantitativo rigassificato è vincolante per l'Utente.

#### 4) RIDUZIONE DELLA CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE

Senza pregiudizio delle responsabilità e degli obblighi previsti nel presente documento, qualora per una qualsiasi ragione, non dipendente dalla volontà dell'Operatore, ma ivi inclusa la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, si verifichi una riduzione della capacità di rigassificazione del Terminale, la quantità giornaliera di gas messa a disposizione dall'Operatore al Punto di Riconsegna si intenderà ridotta in misura proporzionale alla suddetta riduzione della capacità del Terminale.

Senza pregiudizio delle responsabilità e degli obblighi previsti nel presente documento, in caso di riduzione della capacità del Terminale le Parti provvederanno alla eventuale riprogrammazione dei carichi su base non discriminatoria.

Al verificarsi dell'evento, l'Operatore ne darà immediata comunicazione agli Utenti, fornendo le adeguate informazioni in ordine all'evento, alla causa che lo ha determinato ed alla riduzione della capacità del Terminale, fermo restando che, qualora la suddetta riduzione di capacità sia conseguente ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria programmabili, l'Operatore ne darà comunicazione agli Utenti - via fax - con il più ampio preavviso possibile.

#### 5) PROGRAMMAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO

Con il conferimento della capacità di trasporto a GNL Italia, funzionale all'erogazione del Servizio di Rigassificazione, quest'ultima diviene, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri Utenti, responsabile degli adempimenti che discendono dal contratto di trasporto, ivi inclusa la programmazione dei quantitativi, nella titolarità di ciascun Utente, immessi in corrispondenza del Punto di Entrata Panigaglia. Al fine di soddisfare i citati adempimenti, GNL Italia, su indicazione dei propri Utenti - ivi inclusa la scelta della regola di ripartizione nel caso in cui l'Utente decida di avvalersi di quanto previsto all'art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas - esegue le attività di programmazione previste dal Codice di Rete in corrispondenza del Punto di Entrata di Panigaglia, sulla base delle informazioni relative al processo di distribuzione delle capacità di cui al paragrafo 4.1 del capitolo 5 e alla programmazione della rigassificazione di cui al paragrafo 3 del capitolo 9. I programmi forniti a Snam Rete Gas riportano il dettaglio degli Utenti ovvero dei soggetti individuati dagli UTENTI medesimi ai sensi dell'articolo 10bis.6 della delibera 167/05, come modificata dalla delibera 297/2012/R/gas.

**RICEZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DEL GNL**

<b>1) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA MENSILE DELLE CONSEGNE DI GNL .....</b>	<b>2</b>
1.1) MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA DISCARICA .....	2
1.1.1) <i>Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore</i> .....	2
1.1.2) <i>Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore</i> .....	3
1.2) MANCATO RISPETTO DEL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....	3
1.2.1) <i>Nave in cancello</i> .....	3
1.2.2) <i>Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all'Operatore</i> .....	4
1.2.3) <i>Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore</i> .....	5
1.3) MANCATO RISPETTO DEL TUD.....	5
1.3.1) <i>Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore</i> .....	5
1.3.2) <i>Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore</i> .....	6
1.4) RITARDI NON IMPUTABILI ALL'OPERATORE .....	6
1.5) ACCETTAZIONE DELLA NAVE METANIERA IN DISCARICA OLTRE IL TERMINE PREVISTO PER IL CANCELLO DI ACCETTAZIONE .....	7
<b>2) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA DISCARICA SPOT .....</b>	<b>7</b>
2.1) MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA DISCARICA .....	7
2.1.1) <i>Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore</i> .....	7
2.1.2) <i>Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore</i> .....	8
2.2) MANCATO RISPETTO DEL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....	8
2.2.1) <i>Nave in cancello</i> .....	8
2.2.2) <i>Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all'Operatore</i> .....	9
2.2.3) <i>Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore</i> .....	10
2.3) MANCATO RISPETTO DEL TUD.....	10
2.3.1) <i>Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore</i> .....	10
2.3.2) <i>Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore</i> .....	10
2.4) ALTRE DISPOSIZIONI.....	11
<b>3) MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITA' .....</b>	<b>11</b>
3.1) FUORI SPECIFICA AL PORTO DI CARICAZIONE.....	11
3.2) FUORI SPECIFICA AL PUNTO DI CONSEGNA.....	11
3.3) CORREZIONE DELL'INDICE DI WOBBE .....	11
3.4) QUALITÀ E PRESSIONE AL PUNTO DI RICONSEGNA .....	12
<b>4) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO.....</b>	<b>12</b>
4.1) TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE .....	12
4.2) IMMISSIONI IN RETE.....	12
<b>5) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO .....</b>	<b>15</b>
5.1) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME PROGRAMMATO NEL MESE M-2 E CONSEGNA NEL MESE M.....	15
5.2) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME CONSEGNA E CAPACITÀ DISPONIBILE NEL MESE M.....	15
<b>6) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT .....</b>	<b>15</b>
6.1) TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE DEI CARICHI SPOT .....	15
6.2) IMMISSIONI IN RETE.....	15
<b>7) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT.....</b>	<b>15</b>
7.1) CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME CONSEGNA E VOLUME PREVISTO IN DISCARICA .....	15
<b>8) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI.....</b>	<b>16</b>

## 1) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA MENSILE DELLE CONSEGNE DI GNL

Per inosservanza del Programma Mensile delle Consegne di GNL si intende:

- la mancata effettuazione di una discarica programmata nel mese M;
- il mancato rispetto del Cannello di Accettazione di una Data di Arrivo Programmata nel mese M, qualora la comunicazione tra le Parti avvenga successivamente al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata,;
- il mancato rispetto del TUD di una Data di Arrivo Programmata nel mese M

sia per motivi imputabili all'Operatore che per motivi non imputabili all'Operatore.

### 1.1) Mancata effettuazione della discarica

#### 1.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M, l'Utente stesso sarà tenuto a darne comunicazione - via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica)- all'Operatore.

In tal caso l'Utente perderà il diritto, acquisito in sede di programmazione, ad effettuare tale discarica.

GNL Italia, a seguito della comunicazione, da parte dell'Utente, di mancata effettuazione della discarica, applicherà i seguenti corrispettivi ed indennizzi.

Qualora la comunicazione relativa alla mancata effettuazione della discarica sia pervenuta nei giorni compresi tra il primo giorno di calendario successivo alla definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL e l'ottavo giorno di calendario precedente la Data di Arrivo Programmata, l'Utente sarà tenuto al pagamento di un indennizzo forfetario pari a 10.000 Euro, fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

Qualora la comunicazione relativa alla mancata effettuazione della discarica sia pervenuta nei giorni compresi tra l'ottavo giorno precedente la Data di Arrivo Programmata e la medesima Data di Arrivo Programmata, l'Utente corrisponderà all'Operatore:

- un corrispettivo per la mancata effettuazione della discarica  $C_{md}$  pari a:

$$C_{md} = T * \alpha * C_{qs} * C_d$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di preavviso	Valore di T
7	0,2
6	0,4
5	0,6
4	0,8
3	1
<3	2

- un indennizzo forfetario pari a 10.000 Euro.

fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

#### 1.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M, l'Operatore sarà tenuto a darne comunicazione - via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica) - all'Utente stesso.

In tal caso, l'Utente sarà sollevato dall'obbligo di pagamento della tariffa di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto, e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente un importo per la mancata effettuazione della discarica  $C'_{md}$  pari a:

$$C'_{md} = T \cdot \alpha \cdot C_{qs} \cdot Cd$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di preavviso	Valore di T
>7	1
7	1,2
6	1,4
5	1,6
4	1,8
<4	2

## 1.2) Mancato rispetto del Cannello di Accettazione

### 1.2.1) Nave in cancello

Qualora la Nave metaniera arrivi al PBS nel rispetto del Cannello di Accettazione, l'Operatore sarà tenuto ad accettare tale Nave per la discarica entro il Cannello di Accettazione, dandone appropriata comunicazione alla Nave stessa e tenendo conto dei regolamenti in vigore.

Nel caso in cui la Nave metaniera, nonostante le comunicazioni di cui al capitolo "Operazioni di consegna del GNL e di riconsegna del gas naturale", arrivata al PBS nel rispetto del Cannello di Accettazione, non possa far rotta verso l'ormeggio entro la fine

del Cannello di Accettazione per motivi non imputabili al Terminale, GNL Italia non sarà obbligata ad accettare in discarica la Nave metaniera in oggetto.

In tale evenienza si applicherà:

- quanto previsto al punto “Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all’Operatore”, qualora non sussistano le condizioni per l’accettazione della Nave in discarica;
- le disposizioni di cui al punto “Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all’Operatore” in caso di esito positivo della verifica di fattibilità, da parte dell’Operatore, della discarica in oggetto.

#### 1.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all’Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all’Operatore, l’Utente non sia in grado di rispettare il Cannello di Accettazione, l’Utente stesso dovrà darne comunicazione – via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica) – all’Operatore. In tal caso, l’Operatore non sarà obbligato a ricevere la Nave in oggetto per l’effettuazione della discarica.

Tuttavia, in tale evenienza, l’Operatore verificherà la possibilità di effettuare la discarica del GNL in altra data a condizione che:

- vi sia la disponibilità del pontile di ormeggio;
- vi sia capacità disponibile nei serbatoi di stoccaggio anche per tutte le altre discariche programmate nel resto del mese e nei mesi successivi;
- il Cannello di Accettazione della Nave non si sovrapponga con il TUD della precedente Nave Programmata in discarica (nave in anticipo);
- il TUD della Nave non si sovrapponga con il Cannello di Accettazione della successiva Nave Programmata (nave in ritardo).

L’Operatore, entro il giorno di calendario successivo la data di ricevimento della comunicazione, darà comunicazione all’Utente, a mezzo fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni saranno inviate a mezzo posta elettronica):

- del nuovo Cannello di Accettazione (e relativa nuova Data di Arrivo Programmata), in caso di accettazione della comunicazione inviata dall’Utente;
- della conferma del Cannello di Accettazione, così come indicato nel Programma Mensile delle Consegne di GNL, in caso di mancata accettazione della comunicazione inviata dall’Utente.

Qualora sia possibile procedere alle operazioni di discarica:

- in caso di anticipo, l’Utente non sarà tenuto a corrispondere all’Operatore alcun corrispettivo/indennizzo;
- in caso di ritardo, l’Utente sarà tenuto a corrispondere all’Operatore:
  - un corrispettivo per il mancato rispetto del Cannello di Accettazione  $C_{mrc}$  pari a:

$$C_{mrc} = 1,2 * \alpha * C_{qs} * Cd$$



dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05

- un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro

fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla scarica in oggetto.

Qualora non sia possibile procedere alle operazioni di scarica, l'Utente della Nave in anticipo/ritardo perderà il diritto acquisito in sede di programmazione, e si applicherà quanto previsto al punto precedente "Mancata effettuazione della scarica per motivi non imputabili all'Operatore".

#### 1.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di rispettare il Cannello di Accettazione, l'Operatore dovrà darne comunicazione, via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica), all'Utente interessato, che avrà facoltà di procedere alla scarica in altra data concordata con l'Operatore.

Qualora sia possibile procedere all'operazione di scarica, l'Operatore corrisponderà all'Utente interessato un importo pari a:

$$C'_{mrc} = 1,2 * \alpha * C_{qs} * Cd$$

in caso di ritardo rispetto alla Data di Arrivo Programmata, dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - fermo restando che l'Utente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla scarica in oggetto.

Qualora non sia possibile procedere all'operazione di scarica, si applicherà quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della scarica per motivi imputabili all'Operatore".

### 1.3) Mancato rispetto del TUD

#### 1.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore

Se le operazioni di scarica non venissero completate entro il TUD per ragioni non imputabili all'Operatore, quest'ultimo, al raggiungimento di tale termine, potrà richiedere l'interruzione della scarica.

Nel caso in cui l'Operatore autorizzi la prosecuzione dell'operazione di scarica, il TUD sarà - nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata - conseguentemente prolungato e l'Utente sarà tenuto a corrispondere all'Operatore stesso un corrispettivo  $C_{tud}$  pari al massimo a  $2 * \alpha * C_{qs} * Cd$  per un prolungamento di due giorni delle operazioni di scarica a decorrere dal termine del TUD originario, dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05. Per prolungamenti di durata inferiore a due giorni, il corrispettivo  $2 * \alpha * C_{qs} * Cd$  sarà proporzionalmente ridotto.



Qualora non sia possibile completare l'operazione di scarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la scarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio: in tal caso l'Utente sarà tenuto a versare all'Operatore, oltre al corrispettivo  $C_{tud}$  di cui sopra, un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro.

Se, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la scarica, l'Utente sarà tenuto a versare il corrispettivo  $C_{tud}$  di cui sopra, nonché a mantenere l'Operatore indenne da tutti i costi ed oneri da quest'ultimo sostenuti in conseguenza del mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore stesso.

#### 1.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore

Se le operazioni di scarica non venissero completate entro il TUD per ragioni direttamente imputabili all'Operatore ed in presenza di condizioni che ne consentano - nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata - il prolungamento, l'Utente dovrà comunicare all'Operatore l'intenzione di interrompere o meno la scarica al raggiungimento del TUD originario.

Nel caso in cui l'Utente comunichi l'intenzione di proseguire l'operazione di scarica, il TUD sarà conseguentemente prolungato e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente interessato un importo  $C'_{tud}$  pari al massimo a  $2 \cdot \alpha \cdot C_{qs} \cdot Cd$  per un prolungamento di due giorni delle operazioni di scarica a decorrere dal termine del TUD originario, dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05. Per prolungamenti di durata inferiore a due giorni, il corrispettivo  $2 \cdot \alpha \cdot C_{qs} \cdot Cd$  sarà proporzionalmente ridotto.

Qualora non sia possibile completare l'operazione di scarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la scarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio: in tal caso l'Operatore sarà tenuto a versare all'Utente interessato l'importo  $C'_{tud}$  di cui sopra, nonché, in relazione al volume non scaricato, quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della scarica per motivi imputabili all'Operatore".

Se, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la scarica, l'Operatore provvederà a versare all'Utente interessato l'importo  $C'_{tud}$  di cui sopra.

#### 1.4) Ritardi non imputabili all'Operatore

Non potranno essere considerati imputabili all'Operatore i tempi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati qui di seguito:

- di attesa dei servizi portuali ed ogni altra operazione di competenza della Nave;
- necessari alla Nave per muoversi dal PBS o dal punto di ancoraggio, a decorrere dal momento in cui la Nave comunica il NOR e sino all'avvenuto ormeggio a pontile, dedotti gli eventuali tempi di attesa della Nave metaniera al PBS o all'area di ancoraggio ed imputabili all'Operatore;
- persi dall'orario di ormeggio all'inizio delle operazioni di scarica in quanto imputabili alla Nave;
- persi per attese e/o interruzioni all'ormeggio e alla scarica a causa di condizioni meteo-marine avverse;
- persi in ottemperanza a disposizioni e regolamentazioni relative al porto di La Spezia e/o al Terminale;

- per la gestione della discarica qualora la temperatura del GNL consegnato sia superiore a  $-160^{\circ}\text{C}$

nonché gli ulteriori tempi qui di seguito indicati, quando non imputabili direttamente all'Operatore:

- l'attesa della libera pratica sanitaria;
- i tempi di maneggio zavorra (se non in contemporanea alla discarica);
- l'attesa della libera pratica doganale all'ormeggio o in rada all'ancora;
- il rifornimento di combustibili, di viveri e di azoto.

### 1.5) Accettazione della Nave metaniera in discarica oltre il termine previsto per il Cannello di Accettazione

GNL Italia si riserva la possibilità di accettare la richiesta, avanzata dall'Utente interessato entro e non oltre il giorno precedente la Data di Arrivo Programmata, di effettuare l'ormeggio della Nave metaniera tra le ore 20:01 e le ore 24:00 (ora italiana) della Data di Arrivo Programmata, a condizione che tale richiesta abbia carattere occasionale ed a valle dell'opportuna verifica dell'Operatore, fermo restando, in caso di esito positivo della verifica:

- i) l'applicazione di un TUD pari a 30 ore, con decorrenza dalla fine del termine di accettazione in oggetto (ore 24:00);
- ii) il pagamento dei costi aggiuntivi, sostenuti dall'Operatore in dipendenza di tale attività, come da condizioni rese disponibili sul sito Internet di GNL Italia.

Il relativo modulo per la richiesta in oggetto viene anch'esso reso disponibile sul sito web di GNL Italia.

La comunicazione relativa all'esito della verifica circa la richiesta di cui al presente paragrafo verrà inviata da GNL Italia entro le ore 13:00 della Data di Arrivo Programmata.

## 2) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA DISCARICA SPOT

### 2.1) Mancata effettuazione della discarica

#### 2.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, successivamente al conferimento della discarica spot, l'Utente non possa o non intenda effettuare tale discarica per motivi non imputabili all'Operatore, l'Utente stesso sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione - via fax - all'Operatore.

GNL Italia, non appena in possesso della comunicazione di cui sopra, verificherà se sussistano le condizioni per conferire, nella stessa Data di Arrivo Programmata, la discarica spot ad un altro Utente contattando, secondo la graduatoria stilata in base alle risultanze della fase di richiesta di assegnazione, gli altri soggetti che avevano manifestato il proprio interesse per la discarica inviando l'apposita richiesta.

*i) Riassegnazione della discarica spot*

Nel caso la discarica spot venga riassegnata ad un altro Utente ed il quantitativo di GNL previsto in discarica sia pari a quello indicato dall'Utente cui è stata inizialmente conferita la discarica spot, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti per la riassegnazione della discarica spot.

Qualora la discarica venga riassegnata ad un altro Utente (Utente subentrante), ma il quantitativo di GNL previsto in discarica per il medesimo Utente subentrante si discostasse da quello impegnato dall'Utente cui è stata inizialmente conferita la discarica spot, quest'ultimo, oltre a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti per la verifica circa la possibilità di riassegnare la discarica spot, provvederà a mantenere l'Operatore indenne da eventuali differenze tra quanto dallo stesso Utente dovuto in relazione ai corrispettivi di impegno associati alla discarica spot conferita e quanto consuntivato a carico dell'Utente subentrante in relazione alla discarica spot riassegnata.

*ii) Mancata riassegnazione della discarica spot*

In tal caso, l'Utente perderà il diritto ad effettuare la discarica spot acquisito in sede di assegnazione e sarà tenuto a corrispondere all'Operatore:

- un corrispettivo per la mancata effettuazione della discarica spot, pari a:

$$C_{md} = \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05.

- un indennizzo forfetario pari a 10.000 euro.

fermo restando che l'Utente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

*2.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore*

Nel caso in cui, successivamente al conferimento della discarica spot, l'Operatore sia impossibilitato ad effettuare tale discarica nel relativo Cannello di Accettazione, l'Operatore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione - via fax - all'Utente. In tal caso, l'Utente stesso sarà sollevato dall'obbligo di pagamento della tariffa di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto, e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente, un importo pari a:

$$C'_{md} = 2 * \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05.

**2.2) Mancato rispetto del Cannello di Accettazione***2.2.1) Nave in cancello*

Si applicano le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.2.1.

### 2.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui l'Utente cui è stata conferita la discarica spot sia impossibilitato a rispettare il Cannello di Accettazione per motivi non imputabili all'Operatore, dovrà darne tempestiva comunicazione - via fax - all'Operatore stesso. Al verificarsi di tale evento, l'Operatore non sarà obbligato a ricevere la Nave in oggetto per l'effettuazione della discarica spot.

Tuttavia, in tale evenienza, l'Operatore verificherà la possibilità di effettuare la discarica spot del GNL in altra data - eventualmente proposta dall'Utente - a condizione che:

- vi sia la disponibilità del pontile di ormeggio per l'attracco delle Navi metaniere per due giorni di calendario consecutivi;
- vi sia capacità disponibile nei serbatoi di stoccaggio anche per tutte le altre discariche programmate nel resto del mese e nei mesi successivi;
- il Cannello di Accettazione della Nave non si sovrapponga con il TUD della precedente Nave Programmata in discarica (nave in anticipo);
- il TUD della Nave non si sovrapponga con il Cannello di Accettazione della successiva Nave Programmata (nave in ritardo).

L'Operatore, entro il giorno successivo la data di ricevimento della comunicazione, darà comunicazione all'Utente, a mezzo fax:

- del nuovo Cannello di Accettazione (e relativa nuova Data di Arrivo Programmata), in caso di esito positivo della verifica circa la possibilità di effettuare la discarica spot;
- della conferma del Cannello di Accettazione già programmato qualora la verifica di cui sopra abbia dato esito negativo.

#### i) Possibilità di effettuare la discarica spot

Qualora sia possibile procedere alle operazioni di discarica:

- in caso di anticipo, l'Utente non sarà tenuto a corrispondere all'Operatore alcun corrispettivo/indennizzo;
- in caso di ritardo, l'Utente sarà tenuto a corrispondere all'Operatore un corrispettivo per il mancato rispetto del Cannello di Accettazione  $C_{mrc}$  pari a:

$$C_{mrc} = T * \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - e il valore T varia in funzione dei giorni di ritardo rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di ritardo	Valore di T
1	0,6
2	0,8
> 2	1

e un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro, fermo restando che l'Utente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

*ii) Riassegnazione della discarica spot*

Nel caso in cui la verifica circa la possibilità di effettuare la discarica spot abbia dato esito negativo, GNL Italia verificherà se sussistano le condizioni per conferire la discarica spot ad un altro Utente nella stessa Data di Arrivo Programmata, contattando, secondo la graduatoria stilata in base alle risultanze della fase di richiesta di assegnazione, gli altri soggetti che avevano manifestato il proprio interesse inviando l'apposita richiesta.

- In caso di riassegnazione della discarica per un volume di GNL pari a quello previsto in discarica dall'Utente della Nave in anticipo/ritardo, quest'ultimo perderà ogni diritto acquisito su tale discarica spot e sarà tenuto a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti da GNL Italia per la riassegnazione.
- Qualora la discarica venga riassegnata ad un altro Utente (Utente subentrante), ma il quantitativo di GNL previsto in discarica per il medesimo Utente subentrante si discostasse da quello impegnato dall'Utente della Nave in anticipo/ritardo, quest'ultimo, oltre a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti per la verifica circa la possibilità di riassegnare la discarica spot, provvederà a mantenere l'Operatore indenne da eventuali differenze tra quanto dallo stesso Utente dovuto in relazione ai corrispettivi di impegno associati alla discarica spot assegnata e quanto consuntivato a carico dell'Utente subentrante in relazione alla discarica spot riassegnata.

*iii) Mancata riassegnazione della discarica spot*

Qualora la verifica circa la possibilità di riassegnazione della discarica spot abbia dato esito negativo, l'Utente della Nave in anticipo/ritardo perderà il diritto acquisito sulla discarica spot e si applicherà quanto previsto al precedente paragrafo 2.1.1, punto ii ("Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore").

*2.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore*

Si applicheranno le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.2.3: a tal proposito, nel caso specifico in cui non sia possibile procedere all'operazione di discarica, si applicherà quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore" - di cui al precedente paragrafo 2.1.2.

**2.3) Mancato rispetto del TUD***2.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore*

Si applicano le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.3.1.

*2.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore*

Si applicheranno le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.3.2: a tal proposito, nel caso specifico in cui non sia possibile procedere all'operazione di discarica, si applicherà quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore" - di cui al precedente paragrafo 2.1.2.



## 2.4) Altre disposizioni

Per le disposizioni relative ai “Ritardi non imputabili all’Operatore” e all’“Accettazione della Nave metaniera in discarica oltre il termine previsto per il Cannello di Accettazione” si rimanda a quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.4 e 1.5.

## 3) MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITA’

### 3.1) Fuori specifica al porto di caricazione

Nel caso in cui le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall’Utente all’Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo “Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica”, non risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al capitolo “Qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato”, paragrafo 2, l’Operatore avrà il diritto di rifiutare tale GNL fuori specifica e di non autorizzare la discarica della Nave metaniera presso il Terminale, con comunicazione all’Utente entro 12 ore dal ricevimento della suddetta notifica.

In caso di rifiuto, l’Utente perderà il diritto ad effettuare tale discarica acquisito in sede di programmazione, e sarà tenuto a corrispondere all’Operatore quanto previsto al paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all’Operatore).

### 3.2) Fuori specifica al Punto di Consegna

Nell’eventualità che le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall’Utente all’Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo “Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica”, risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al paragrafo 2, ma alla discarica tale carico di GNL non risulti conforme alle specifiche di cui al paragrafo 2, l’Operatore, con la diligenza del buon padre di famiglia, porrà in atto tutte le operazioni idonee per procedere alla discarica della Nave, fermo restando il diritto dell’Operatore a rifiutare tale GNL fuori specifica e ad interrompere la discarica.

In caso di rifiuto, l’Utente sarà tenuto a corrispondere all’Operatore quanto previsto al capitolo “Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL”, paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all’Operatore).

In caso di accettazione del GNL in oggetto, l’Utente si farà carico di tutti i costi ed oneri, debitamente documentati, derivanti all’Operatore dal GNL consegnato fuori specifica.

### 3.3) Correzione dell’Indice di Wobbe

Nell’eventualità che l’Utente consegni all’Operatore al Punto di Consegna quantità di GNL caratterizzate da un valore dell’Indice di Wobbe incluso tra 52,13 e 53,17 MJ/Sm<sup>3</sup>, si renderà necessario l’utilizzo degli impianti di correzione dell’Indice di Wobbe del Terminale, al fine di riportare il valore di tale Indice per il GNL rigassificato entro il limite compatibile con la sua immissione nella rete dei metanodotti di Snam Rete Gas.

Si evidenzia che, nel caso in cui il valore dell’Indice di Wobbe del GNL consegnato risulti superiore a 53,17 MJ/Sm<sup>3</sup>, la correzione di tale valore entro il limite compatibile con l’immissione nella rete di trasporto comporta la riduzione della capacità di rigassificazione del Terminale. In tal caso, l’Operatore darà corso a tale riduzione solo

se - e nella misura in cui - tale riduzione non comporterà alcun impatto negativo sul programma di ricezione e rigassificazione delle successive Navi metaniere.

In caso di attivazione del servizio accessorio di correzione dell'Indice di Wobbe, si applicheranno i relativi corrispettivi di cui al presente capitolo.

### 3.4) **Qualità e pressione al Punto di Riconsegna**

Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente capitolo, l'Operatore garantisce che le caratteristiche di qualità e la pressione del GNL rigassificato saranno compatibili con l'immissione di tale gas nella rete di trasporto.

## 4) **CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO**

### 4.1) **Tariffa di rigassificazione**

In relazione al servizio base di rigassificazione di cui ai punti da a) a c) del paragrafo 2 del capitolo "Descrizione dei servizi", troverà applicazione la tariffa di rigassificazione, così come approvata dall'Autorità e pubblicata sul sito Internet di GNL Italia.

### 4.2) **Immissioni in rete**

I quantitativi di GNL rigassificati presso il Terminale vengono immessi in rete nell'ambito della capacità di trasporto di cui l'Operatore, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 della Delibera n°137/02, dispone presso il Punto di Entrata Panigaglia: la capacità di trasporto richiesta da GNL Italia a Snam Rete Gas ~~è funzione della capacità di rigassificazione dell'impianto.~~ determinata, fermi restando i conferimenti di cui alla delibera n° 168/06 e ARG/gas 2/10, in misura pari alla quota del send out massimo corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita agli Utenti e la capacità di rigassificazione del terminale.

L'Operatore provvederà a ripartire tra gli Utenti del Terminale i corrispettivi di trasporto ad essa fatturati da Snam Rete Gas, sulla base delle modalità di seguito riportate.

#### Corrispettivo variabile

Ogni mese, GNL Italia provvederà a determinare la quota-parte del corrispettivo variabile di trasporto complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata sulla base dei quantitativi immessi in rete per conto dell'Utente nel mese in oggetto, così come risultanti dall'applicazione della procedura di allocazione prevista al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", rispetto ai quantitativi complessivamente immessi in rete presso il Punto di Entrata Panigaglia nel mese stesso.

#### Corrispettivo di capacità

Ogni mese, GNL Italia provvederà a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas nel mese in oggetto, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata secondo le modalità qui di seguito riportate:



$$QuotaEntry_m^k = Q_{GNL} \cdot CP_{GNL}^E \cdot G_{eff}^M \cdot \left( \frac{QS_m^k}{QS_m^{TOTALE}} \right)$$

$$QuotaEntry_k^M = Q_k^M \cdot (CP_E \cdot G_{eff}^M \cdot \alpha) - quota_{SPOT}$$

dove:

$QuotaEntry_m^k$   $QuotaEntry_k^M$  è la quota parte del corrispettivo mensile di capacità dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza dell'Utente k-esimo per il mese M m;

$Q_{GNL}$   $Q_k^M$  è pari, per ciascun mese di durata del conferimento, al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente k da GNL Italia e la capacità di rigassificazione del Terminale complessivamente disponibile per la durata del conferimento all'Utente k, moltiplicata per il valore del send-out massimo del Terminale

$CP_E$  è il corrispettivo unitario di capacità per il Punto di Entrata di Panigaglia, come pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A.

$G_{eff}^M$  rappresenta il rapporto tra il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale, nel mese M, e il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale per l'intero Anno Termico. Il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale è calcolato sulla base del programma di manutenzione inviato ad inizio Anno Termico;  $\alpha$  rappresenta i coefficienti moltiplicativi pubblicati sul sito di Snam Rete Gas S.p.A. applicati in caso di conferimento di capacità di trasporto di tipo mensile ovvero trimestrale ovvero semestrale.

Nel caso in cui ad un Utente k siano conferite più di una quota di capacità di rigassificazione, il coefficiente  $\alpha$  si intende applicato coerentemente alla durata di ogni quota di capacità di rigassificazione conferita.

Nel caso in cui un Utente diventi titolare di capacità di rigassificazione rilasciata ovvero non utilizzata di cui ai punti ii) e iii) delle lettere a) e b) del paragrafo 5.1 del Capitolo 5, nel calcolo della quota entry verrà considerato il relativo coefficiente moltiplicativo in coerenza con la durata del conferimento di tale capacità all'Utente che l'ha rilasciata ovvero non l'ha programmata.

Nel caso in cui in un mese M la sommatoria delle capacità di rigassificazione conferite agli Utenti ecceda il send-out massimo del Terminale, il valore  $quota_{spot}$  assume un valore non nullo e pari a:

$$quota_{SPOT} = \left( Q_{TOT}^M - SO^{MAX} \right) \cdot \frac{Q_k^M}{Q_{TOT}^M} \cdot (CP_E \cdot G_{eff}^M \cdot \alpha)$$

In cui:

$Q_{TOT}^M$  rappresenta la somma, nel mese M, dei  $Q_k^M$  di tutti gli utenti k  
 $SO^{MAX}$  è il send-out massimo giornaliero del Terminale di Panigaglia

è la capacità di trasporto di cui dispone GNL Italia presso il Punto di Entrata di Panigaglia, così come risultante dalle pubblicazioni disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas; determinata, fermi restando i conferimenti di cui alla deliberazione n.168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10, in misura pari alla quota del send-out massimo corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita agli Utenti (sommata eventualmente ai volumi previsti in riconsegna in ciascun mese per i carichi spot) e la capacità di rigassificazione del terminale.

$CP_{GNL}^E$  è il corrispondente corrispettivo annuo di capacità per il Punto di Entrata di Panigaglia, che si applica al caso specifico dell'Utente (corrispettivo annuo, semestrale, trimestrale, mensile ecc..), secondo quanto pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A.

$G_{eff}^M$  rappresenta il rapporto tra il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale, nel mese M, e il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale per l'intero Anno Termico. Il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale è calcolato sulla base del programma di manutenzione inviato ad inizio Anno Termico;

$QS_m^k$  rappresenta le quantità contrattuali di GNL conferite all'Utente consegnate dall'Utente k-esimo in ciascun mese:

- per i contratti "spot" rappresenta i quantitativi di GNL di cui al successivo paragrafo 6.2;
- per gli altri contratti di rigassificazione viene determinato come:

$$QS_m^k = g^k * Cd$$

con  $g^k$  che rappresenta il numero di Date associate al Cd di cui l'Utente k-esimo risulta titolare nel mese M a seguito dei processi di conferimento e/o scambi di capacità;

$QS_m^{TOTALE}$ : rappresenta la somma, nel mese in oggetto, dei  $QS_m^k$  di tutti gli Utenti.

### I quantitativi di gas per autoconsumo

Ogni mese, GNL Italia provvederà a determinare i quantitativi di gas di autoconsumo a copertura del gas di autoconsumo complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata sulla base dei quantitativi immessi in rete per conto dell'Utente nel mese in oggetto, così come risultanti dall'applicazione della procedura di allocazione prevista al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", rispetto ai quantitativi complessivamente immessi in rete presso il Punto di Entrata Panigaglia nel mese stesso.

Fino al termine dell'anno termico 2012/2013, GNL determina la suddetta quota-parte sulla base dei quantitativi immessi in rete nel mese in oggetto, così come risultanti dall'applicazione della procedura di allocazione prevista al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", rispetto ai quantitativi complessivamente immessi in rete presso il Punto di Riconsegna.

## 5) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO

### 5.1) Corrispettivi di scostamento tra volume programmato nel mese M-2 e consegnato nel mese M

Qualora il volume di GNL consegnato dall'Utente nel corso dell'Anno Termico risulti inferiore alla somma S dei volumi di GNL previsti in consegna in ciascun mese M dell'Anno Termico, così come risultante dal Programma Mensile delle Consegne di GNL del mese M-2 (scostamento annuale), GNL Italia provvederà ad applicare un corrispettivo pari a 4,5 Euro/mc<sub>liq</sub> di GNL moltiplicato per la differenza tra lo scostamento annuale ed il 10% della somma S.

### 5.2) Corrispettivi di scostamento tra volume consegnato e capacità disponibile nel mese M

Qualora il volume di GNL consegnato dall'Utente nel mese M risulti superiore alla capacità di cui l'Utente dispone per il medesimo mese, su tale differenza verrà applicato all'Utente, oltre al corrispettivo variabile sul GNL scaricato, un corrispettivo pari al termine tariffario C<sub>qs</sub>, maggiorato del 10%, moltiplicato per tale differenza.

La maggiorazione in oggetto non trova applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'articolo 8.7 del Decreto Legislativo n°164/00.

## 6) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

### 6.1) Tariffa di rigassificazione dei carichi spot

Il corrispettivo per il servizio di rigassificazione dei carichi spot presso il Terminale di Panigaglia verrà calcolato sulla base della relativa tariffa approvata dall'Autorità così come pubblicata sul sito Internet di GNL Italia.

### 6.2) Immissioni in rete

Ai fini del calcolo dei corrispettivi di immissione in rete valgono le medesime disposizioni indicate al precedente paragrafo 4.2: ~~relativamente al calcolo del corrispettivo di capacità, il termine  $QS_m^k$ , per i contratti "spot", rappresenta i quantitativi di GNL previsti in riconsegna effettivamente consegnati nel mese.~~

## 7) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

### 7.1) Corrispettivo di scostamento tra volume consegnato e volume previsto in scarica

Qualora il volume di GNL consegnato dall'Utente di una scarica spot si discostasse dal valore indicato dall'Utente stesso nella relativa richiesta di assegnazione (volume previsto in scarica), l'Utente sarà tenuto a versare:

- a) nel caso in cui il volume consegnato sia inferiore al valore indicato nella richiesta di assegnazione;

- i) se tale differenza è maggiore del 10%, oltre al corrispettivo di impegno calcolato sul volume previsto in discarica, il corrispettivo variabile calcolato sul volume di GNL consegnato ed un corrispettivo pari a 4,5 Euro/mc<sub>liq</sub> di GNL moltiplicato per la differenza tra lo scostamento ed il 10% del volume previsto in discarica;
  - ii) se invece tale differenza risulta inferiore al 10%, oltre al corrispettivo di impegno calcolato sul volume previsto in discarica, il corrispettivo variabile calcolato sul volume di GNL effettivamente scaricato.
- b) nel caso in cui il volume consegnato sia superiore al valore indicato nella richiesta di assegnazione
- i) oltre ai corrispettivi per il servizio base di rigassificazione calcolati sul volume di GNL consegnato si applicherà un ulteriore corrispettivo pari al 10% del termine tariffario d'impegno Cqs, calcolato su tale differenza.

## 8) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI

I corrispettivi per i servizi accessori effettuati dall'Operatore presso il Terminale e per i servizi opzionali previsti nel presente documento sono pubblicati sul sito Internet di GNL Italia.

**MISURA DEL GNL CONSEGNATO E DEL GAS RICONSEGNATO**

<b>1) PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2) MISURA DEL GNL CONSEGNATO .....</b>	<b>2</b>
2.1) DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI GNL CONSEGNATO .....	2
2.2) SISTEMA DI MISURA DEL GNL CONSEGNATO .....	3
2.3) GESTIONE DEI CASI DI GNL IN DISCARICA MAGGIORE DEL VOLUME PREVISTO IN DISCARICA .....	4
<b>3) MISURA DEL GAS IMMESSO IN RETE.....</b>	<b>4</b>
3.1) DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI GAS IMMESSO IN RETE .....	4
3.2) SISTEMA DI MISURA DEL GAS IMMESSO IN RETE .....	5
3.3) CONTROLLI SULLA STRUMENTAZIONE .....	5
3.4) CONSUMI E PERDITE .....	6

## 1) PREMESSA

La quantità di GNL, espressa in metri cubi di GNL, che si intende consegnata dall'Utente all'Operatore al Punto di Consegna e la determinazione del volume di gas immesso in rete dall'Operatore all'interconnessione con la rete di trasporto di Snam Rete Gas saranno quelli risultanti dalle operazioni di misura effettuate sulla base delle procedure in uso presso il Terminale, così come di seguito riportato.

## 2) MISURA DEL GNL CONSEGNATO

### 2.1) Determinazione della quantità di GNL consegnato

La quantità di GNL nei serbatoi della Nave metaniera verrà determinata tramite la misura di alcuni parametri, quali:

- a) a bordo Nave, prima dell'inizio e dopo la fine della scarica
  - Volume di GNL nelle tanche
  - Temperatura del GNL
  - Pressione della fase gassosa nelle tanche
- b) nel Terminale, così come forniti dall'analisi della composizione eseguita dai gascromatografi
  - Densità del GNL scaricato
  - Potere calorifico superiore del GNL
  - Indice di Wobbe del GNL
  - Potere Calorifico Superiore del Vapore
  - Densità del vapore

La determinazione del volume di GNL e dell'energia scaricata sarà effettuata in contraddittorio tra il Comandante della Nave (o il suo primo ufficiale in qualità di delegato), un rappresentante dell'Utente, un rappresentante dell'Operatore, l'ispettore della società di surveyor e, qualora richiesto dalla Dogana, un rappresentante della Dogana stessa, considerando le due misure di seguito indicate:

- la prima misura sarà effettuata dopo l'ormeggio, prima che i bracci di scarico siano stati collegati alla Nave metaniera e con la valvola del collettore di scarica della Nave non ancora aperta, e dopo che il Comandante della Nave, così come previsto, ha comunicato di essere pronto a scaricare il GNL;
- la seconda misura sarà effettuata immediatamente dopo il completamento della scarica e con la valvola del collettore chiusa.

Il valore della differenza tra i due volumi di GNL, determinati tramite le suddette operazioni di misura al netto degli eventuali quantitativi di Boil-Off utilizzati dalla nave durante la fase di scarica, sarà considerato come il volume di GNL scaricato dai serbatoi della Nave metaniera.

Le parti di cui sopra provvederanno a firmare per accettazione il “Verbale di Accertamento” riportante la quantità - e la qualità - del GNL scaricato, confermando in tal modo il loro completo accordo sui valori utilizzati per tutti i parametri di cui sopra.

Il quantitativo di GNL scaricato verrà convertito in quantità di energia (espressa in MJ) sulla base del PCS determinato secondo quanto previsto al capitolo “Qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato”.

## 2.2) Sistema di misura del GNL consegnato

La misura del GNL consegnato - in termini di volume, temperatura e pressione - viene svolta in accordo alle metodologie di seguito indicate.

La misura del volume di GNL si ottiene misurando le altezze del GNL nelle tanche, apportando le dovute correzioni per ottenere l'altezza corretta ed infine, tramite opportune tabelle di calibrazione, risalire al volume di ciascuna tanca.

Le altezze sono misurate dopo almeno 15 minuti dalla fine dell'ormeggio della Nave e 15 minuti dopo la fine della scarica.

Le correzioni da apportare - comuni a tutti i sistemi di misura dei livelli - per ottenere l'altezza corretta del GNL, vengono svolte in funzione delle condizioni di galleggiamento della Nave e sono:

- Trim (appiuamento / appoppamento)
- List (sbandamento)

Le correzioni sono tabulate tanca per tanca ed espresse in millimetri; esse sono in funzione dell'altezza del livello e dei metri di appiuamento/appoppamento per il Trim o dei gradi di sbandamento per il List. Dai valori tabulati si calcoleranno mediante interpolazioni i millimetri di correzione da apportare per i reali valori di Trim e List accertati.

Le tabelle di calibrazione, complete di tutte le tavole necessarie per le correzioni, devono essere in accordo con le norme ISO (in particolare ISO 8311-1989 per le tanche prismatiche a membrana e ISO 9091/1-1991 oppure ISO 9091/2-1992, per le tanche di tipo sferico). L'Utente dovrà inviare al Terminale - per ogni Nave metaniera - una copia certificata delle tabelle con i dati espressi in unità metriche. Ogni cambiamento fisico, distorsione o modifica del volume delle tanche richiederà una nuova calibrazione che dovrà essere certificata, approvata e recapitata come illustrato sopra. La certificazione della calibratura degli strumenti avviene in osservanza alla *Ship Approval Procedure*, così come definito al capitolo “Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla scarica” del presente documento. La procedura prevede, tra l'altro, che GNL Italia possa richiedere con frequenza triennale l'aggiornamento della certificazione di taratura e calibrazione degli strumenti di misura del GNL a bordo Nave. L'Operatore si riserva comunque il diritto di richiedere tale documentazione in qualsiasi momento ritenga opportuno.

Durante la fase di scarica l'Utente ha la facoltà di utilizzare come combustibile, il Boil-Off presente nelle tanche della nave.

Il quantitativo di Boil-Off utilizzato durante la fase di scarica, deve essere misurato con strumentazione conforme alla normativa vigente. Tale valore verrà convertito in energia utilizzando il Potere Calorifico Superiore del Vapore.



Nel caso in cui il sistema di misura non sia disponibile, l'energia associata al Boil-Off utilizzato dalla nave durante la scarica viene fissata pari a 90 GJ per ogni ora intercorrente tra le operazioni di misura di cui al paragrafo 2.1.

L'energia utilizzata dalla nave per autoconsumi così determinata sarà portata in deduzione ai fini della determinazione del GNL scaricato.

La misura della temperatura del GNL all'interno dei serbatoi della Nave metaniera viene effettuata tramite termosonde. Queste devono essere distribuite lungo tutta l'altezza delle tanche, di cui almeno una sempre immersa nel GNL. La temperatura del GNL in ciascuna tanca è la media aritmetica dei valori di tutte le sonde immerse nel liquido. La temperatura dell'intero carico si ottiene eseguendo la media aritmetica delle temperature medie di ciascuna tanca. Con la stessa metodologia descritta per la misura della temperatura del GNL, si ottiene la temperatura del vapore, ricavata dai valori trasmessi dalle termosonde non immerse nel GNL.

I sistemi di misura della pressione misurano la pressione assoluta in bar o mm H<sub>2</sub>O. Per i calcoli del carico la pressione sarà arrotondata a 1 mbar o 1mm H<sub>2</sub>O. La pressione relativa del vapore all'aria atmosferica viene calcolata considerando un valore di pressione atmosferica pari a 1,01325 bar.

### 2.3) Gestione dei casi di GNL in scarica maggiore del volume previsto in scarica

Qualora la Nave arrivi al Terminale con un quantitativo di GNL superiore al volume previsto in scarica (o al Volume Massimo Scaricabile, nel caso di scariche spot), l'Operatore provvederà ad effettuare l'opportuna verifica circa la possibilità di completare le operazioni di scarica anche per la parte di carico eccedente il volume previsto, in considerazione dello spazio nei serbatoi di stoccaggio e delle eventuali interferenze con il programma delle consegne di GNL.

Qualora tale verifica dia esito positivo, l'Operatore comunicherà all'Utente interessato, a mezzo fax, la possibilità di completare le operazioni di scarica: in caso contrario, l'Operatore richiederà all'Utente di interrompere la scarica nel momento in cui il quantitativo di GNL scaricato raggiunga il volume programmato (o il Volume Massimo Scaricabile, nel caso di scariche spot).

Nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la scarica, si applicherà quanto previsto al capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL", paragrafo 1.3.1 ("Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore") o, nel caso di scariche spot, quanto previsto al paragrafo 2.3.1.

## 3) MISURA DEL GAS IMMESSO IN RETE

La determinazione dei quantitativi di gas immessi in rete ai fini della riconsegna **al** **presso il punto di entrata alla RN di Panigaglia Punto di Scambio Virtuale** viene effettuata in accordo a quanto previsto all'articolo 7, comma 4 dell'allegato A alla Delibera n° 185/05.

### 3.1) Determinazione della quantità di gas immesso in rete

La determinazione del volume di gas immesso in rete viene effettuata presso l'impianto di misura, di proprietà di GNL Italia, posto all'interconnessione con la rete

di trasporto di Snam Rete Gas: tale impianto è dotato di apposito sistema per la telelettura giornaliera, con dettaglio orario, dei dati di misura rilevati.

GNL Italia, in qualità di proprietario di tale impianto, provvede alla relativa attività di gestione e manutenzione, nonché ad effettuare tutte le altre attività connesse al processo di misura (acquisizione dei dati, validazione degli stessi, inoltre a Snam Rete Gas in relazione alla contabilità del gas immesso in rete, conservazione ai fini delle vigenti normative fiscali ed amministrative).

### 3.2) Sistema di misura del gas immesso in rete

L'impianto di misura è costituito da due linee separate disposte in parallelo, ciascuna dotata di contatore con  $Q_{max}$  10.000 m<sup>3</sup>/h in grado di misurare la portata massima di gas in transito prevista. Le linee possono essere configurate in serie per l'esecuzione dei controlli.

La realizzazione delle linee di misura, le prestazioni delle apparecchiature e la configurazione del sistema sono conformi alle norme ed agli standard nazionali ed internazionali.

L'impianto è stato realizzato per le seguenti condizioni:

- ◆ portata oraria massima impianto 600.000 Sm<sup>3</sup>/h
- ◆ pressione di esercizio compresa tra 22 e 72 bar

La quantità viene determinata per mezzo di due contatori, uno con funzione di "misura primaria" e l'altro con funzione di "misura di riserva e controllo (back-up)".

Il tipo e le caratteristiche dei contatori installati sono i seguenti:

- ◆ misura primaria costituita da un contatore a turbina che è costruito, installato e impiegato in conformità alle norme UNI 7988 e ISO 9951 e alla direttiva CEE; il contatore è inoltre munito del bollo di "verifica prima" ed è stato verificato su banco alla pressione di 60 bar.
- ◆ misura di riserva e controllo (back-up) eseguita per mezzo di un contatore ad ultrasuoni installato secondo la norma ISO 9951; il contatore è stato controllato su banco alla pressione di 60.

Il campo consigliato di impiego dei contatori è compreso tra 10% e 90% della  $Q_{max}$  del contatore stesso; in caso di supero della portata massima di un contatore, le due linee di misura possono contemporaneamente essere aperte.

La pressione e la temperatura di misura vengono rilevate con appositi trasmettitori, in particolare, la pressione è rilevata sull'apposita presa sul corpo del contatore mentre la sonda di temperatura è inserita a 5 DN a valle degli stessi.

Su ogni linea di misura, in prossimità dell'elemento primario, sono previste prese idonee per il collegamento della strumentazione per effettuare controlli on-line in parallelo al sistema di misura principale.

### 3.3) Controlli sulla strumentazione

I controlli sulla strumentazione di misura vengono effettuati secondo quanto previsto al capitolo "Qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato".

### 3.4) Consumi e perdite

La quantità di GNL rigassificato, riconsegnata dall'Operatore all'Utente a Snam Rete Gas presso il Punto di Riconsegna (espressa in MGJ), e che a sua volta Snam Rete Gas prende in consegna ai fini della riconsegna agli Utenti, corrisponderà alla quantità di GNL consegnata dall'Utente all'Operatore, dedotti i quantitativi a copertura dei consumi e perdite connessi al servizio di rigassificazione, nonché i quantitativi a copertura dei consumi connessi al servizio di trasporto, come descritto al precedente Capitolo 9, paragrafo 3.4 ~~consumi e le perdite del Terminale di Panigaglia: un corrispettivo in natura pari ad un valore percentuale dei quantitativi di GNL consegnato, definito dall'Autorità nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte tariffarie dell'impresa di rigassificazione, dovrà essere corrisposto dall'Utente a copertura dei consumi e perdite del processo di rigassificazione.~~

**QUALITA' DEL GNL CONSEGNATO E DEL GAS RICONSEGNATO**

<b>1) QUALITÀ DEL GNL CONSEGNATO.....</b>	<b>2</b>
1.1) DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GNL SCARICATO.....	2
1.2) SPECIFICHE DI QUALITÀ AL PUNTO DI CONSEGNA.....	2
1.3) MISCELAZIONE DEL GNL NEI SERBATOI.....	3
<b>2) QUALITÀ DEL GAS IMMESSO IN RETE.....</b>	<b>3</b>
2.1) GENERALITÀ.....	4
2.2) METODOLOGIE DI ANALISI.....	6
2.3) SPECIFICHE DI QUALITÀ AL PUNTO DI IMMISSIONE IN RETE.....	6
<b>3) CONTROLLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GNL CONSEGNATO.....</b>	<b>7</b>
<b>4) CONTROLLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GAS IMMESSO IN RETE</b>	<b>8</b>
4.1) CONTROLLI SULLA STRUMENTAZIONE.....	8
4.2) CONTROLLI AUTOMATICI SULLA CONGRUENZA DEL DATO ESEGUITI DALL'SVC.....	8

## 1) QUALITÀ DEL GNL CONSEGNATO

Le caratteristiche qualitative del GNL consegnato dagli Utenti saranno quelle risultanti dalle analisi effettuate al Terminale di Panigaglia, sulla base dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la rilevazione della qualità in uso presso il Terminale stesso.

Le caratteristiche qualitative del GNL consegnato al Punto di Consegna dovranno risultare conformi alle specifiche di qualità di seguito riportate.

### 1.1) Determinazione della qualità del GNL scaricato

La determinazione della qualità del GNL avviene presso il Terminale, attraverso un proprio sistema di strumentazione. La procedura si basa sulla determinazione della composizione media del GNL che si ottiene per mezzo di :

- a) Campionamento del GNL;
- b) Analisi gascromatografica;
- c) Calcoli basati sulla composizione media di ciascun componente il GNL (PCS, volume molare, peso molecolare).

### 1.2) Specifiche di qualità al Punto di Consegna

Il GNL consegnato dall'Utente presso il Terminale di Panigaglia dovrà rispettare le seguenti specifiche:

#### Componenti del PCS

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	%mol
Anidride Carbonica	≤ 3	%mol

(\*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'indice di Wobbe

#### Composti in tracce

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 6,6	Mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo da mercaptani	≤ 15,5	Mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo totale	≤ 150	Mg/Sm <sup>3</sup>

Proprietà fisiche

Proprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura
Idrogeno solforato (H <sub>2</sub> S)	< 6 mg/ Sm <sup>3</sup>	
Zolfo da Mercaptani	< 15 mg/ Sm <sup>3</sup>	
Zolfo Totale	< 150 mg/Sm <sup>3</sup>	
Potere Calorifico Superiore	38,18 ÷ 43,18 MJ/Sm <sup>3</sup>	MJ/Sm <sup>3</sup>
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,13 MJ/Sm <sup>3</sup>	MJ/Sm <sup>3</sup>
Correzione dell'Indice di Wobbe <sup>(1)</sup>	52,13 ÷ 53,17 MJ/Sm <sup>3</sup>	MJ/Sm <sup>3</sup>
Densità del GNL	430 ÷ 470 kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>

(1) Intervallo di utilizzo degli impianti di correzione presenti al Terminale

Si rimanda ad una specifica procedura pubblicata sul sito di GNL Italia per la gestione dei casi di indisponibilità dei dati di qualità del GNL consegnato dagli Utenti. □

**1.3) Miscelazione del GNL nei serbatoi**

Le Parti convengono che, in considerazione delle problematiche tecniche derivanti dalla miscelazione, nei serbatoi di stoccaggio del Terminale, di quantitativi di GNL caratterizzati da valori di densità differenti, in applicazione della Notifica del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato dell'11 febbraio 1975 prot. 616026, nell'eventualità che vengano consegnati all'Operatore al Punto di Consegna quantitativi di GNL caratterizzati da un valore di densità che differisca di un valore maggiore di  $\pm 25$  kg/Sm<sup>3</sup> dalla densità del Gas Naturale Liquefatto presente al momento della scarica nei serbatoi di stoccaggio del Terminale, l'Operatore avrà la facoltà di ritardare la scarica di tali quantitativi di GNL presso il Terminale, fermo restando quanto previsto al capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL" del presente documento.

Qualora si presentasse questa eventualità, l'Operatore comunicherà all'Utente, con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data di arrivo della Nave, un'eventuale stima di tale ritardo.

**2) QUALITÀ E PRESSIONE DEL GAS IMMESSO IN RETE**

Le caratteristiche qualitative del gas immesso nella rete Snam Rete Gas sono quelle risultanti dalle analisi effettuate al Terminale di Panigaglia, sulla base dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la rilevazione della qualità in uso presso il Terminale stesso.

Il GNL rigassificato immesso in rete da GNL Italia soddisferà le specifiche di qualità e pressione per l'immissione di gas sulla rete Snam Rete Gas - secondo quanto indicato al Codice di Rete - a condizione che il GNL consegnato dall'Utente rispetti le specifiche al Punto di Consegna, così come sopra riportate.

GNL Italia, titolare della capacità di trasporto al Punto di Entrata alla Rete Nazionale interconnesso con il Terminale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Delibera n°137/02, si attiene al rispetto delle specifiche di qualità previste al Codice di Rete ai

sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera n°185/05, che prevede il divieto di immettere nella Rete Nazionale gas fuori specifica o che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli Utenti, al fine di poter riconsegnare il gas agli Utenti al Punto di **Riconsegna Scambio Virtuale**.

Tuttavia, qualora si dovesse verificare una delle ipotesi di cui sopra, GNL Italia secondo quanto previsto all'art 19, comma 1, dell'allegato A alla Delibera n°185/05, è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed agli Utenti coinvolti.

## 2.1) Generalità

Il controllo della qualità del gas è effettuato secondo le modalità e le frequenze di seguito indicate. La qualità del gas naturale immesso in rete in corrispondenza della flangia di riconsegna del Terminale di Panigaglia viene monitorata in continuo da due gascromatografi "mono-stream" collegati al SVC (Supervisory Computer System = sistema di acquisizione e gestione dati) del sistema di misura, oltre che da un terzo gascromatografo con funzionalità analogica che opera con gli altri due con logica "2 su 3" interrompendo l'erogazione qualora due strumenti su tre segnalino un fuori specifica (relativamente al valore di Indice di Wobbe) del gas.

I tre gascromatografi di cui sopra sono installati in un apposito locale pressurizzato di controllo qualità-gas insieme ad altri gascromatografi "multi-stream" dedicati di norma all'analisi di altri flussi gassosi provenienti dal processo, ma che possono elaborare la composizione del gas finale nel caso in cui gli strumenti specificatamente destinati a tale funzione siano tutti contemporaneamente indisponibili.

La caratteristica del gas naturale vaporizzato da GNL di essere praticamente esente da composti solforati è il risultato della combinazione dei seguenti fattori:

- 1) il processo di liquefazione del gas naturale è sempre preceduto da una sezione di trattamento dell'alimentazione gassosa che ha lo scopo di rimuovere dalla corrente di gas naturale tutti i componenti della miscela (in particolare H<sub>2</sub>O (disidratazione) e CO<sub>2</sub> (decarbonatazione)) che potrebbero solidificare alle temperature criogeniche tipiche della liquefazione ( -162 °C) o, al limite, di ridurre la concentrazione ad un livello tale da non dare né fenomeni di precipitazione, né problemi di sporcamento e intasamento nei successivi processi. Tra questi composti compaiono gli idrocarburi ramificati e ciclici e, se presenti a livello di giacimento, idrogeno solforato e altri composti solforati;
- 2) il processo di rigassificazione non presenta alcuna possibile fonte di introduzione di composti solforati.

Per quanto riguarda il punto di rugiada acqua ed idrocarburi, il gas naturale liquefatto scaricato presso il Terminale di Panigaglia è ben al di sotto dei limiti di rete in seguito all'effettuazione nei porti di caricazione dei trattamenti brevemente descritti al punto 1).

Per quanto detto le determinazioni di composti solforati e di punto di rugiada acqua ed idrocarburi vengono effettuate in maniera discontinua e secondo modalità e frequenze esposte nei punti di seguito riportati.



La qualità verrà determinata sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche riportate nei seguenti paragrafi.

#### Composizione molare

Composizione chimica, in % molare.

- Metano (C1)
- Etano (C2)
- Propano (C3)
- Iso-Butano (i-C4)
- n-Butano (n-C4)
- Iso-Pentano (i-C5)
- n-Pentano (n-C5)
- Esani e superiori (C6 +)
- Azoto (N2)
- Anidride Carbonica (CO2)
- Elio (He)
- Ossigeno (O2)

Composti solforati, in mg/Sm<sup>3</sup>. Vengono determinati i seguenti composti:

- Idrogeno Solforato (H2S)
- Zolfo da Mercaptani (S-RSH)
- Zolfo Totale (S TOT)

#### Temperatura

La misura della temperatura del GNL consegnato, espressa in gradi Celsius.

#### Densità relativa

La densità relativa del gas all'aria è definita rapporto delle masse volumiche del gas e dell'aria alle condizioni di riferimento ( $R_{\text{hos}} \text{ aria} = 1,22541 \text{ kg/Sm}^3$ ).

#### Massa Volumica

La massa Volumica, ( $R_{\text{hos}}$ ), espressa in Kg/Sm<sup>3</sup>, è calcolata sulla base della composizione chimica secondo la norma ISO 6976.

#### Determinazione del PCS

Il Potere Calorifico Superiore, (PCS), espresso in KJ/Sm<sup>3</sup>, viene calcolato sulla base della composizione chimica secondo la norma ISO 6976 (nella sua versione più recente) considerando i valori ideali dei componenti riportati nella stessa norma (condizioni di riferimento: m<sup>3</sup> 15 °C, combustione 15 °C).

#### Indice di Wobbe

L'Indice di Wobbe, (IW) è espresso in KJ/Sm<sup>3</sup> e viene calcolato secondo la seguente formula:  $IW = PCS/\sqrt{d_r}$ .

#### Punto di rugiada acqua

Punto di rugiada acqua alle pressioni di consegna e di 70 bar, espresso in °C.

Punto di rugiada idrocarburi

Punto di rugiada idrocarburi nel campo di pressione 1-70 bar, espresso in °C.

**2.2) Metodologie di analisi**

La determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche di cui al punto 2.1.1 è effettuata in modo continuo per mezzo di idonee apparecchiature installate negli impianti di misura o in modo discontinuo con prelievo di gas in bombola e successive analisi di laboratorio.

In continuo

Il tipo di apparecchiatura analitica da utilizzare per le determinazioni in continuo, gli accessori necessari per il suo funzionamento, i piani di intervento per manutenzione ordinaria sono preventivamente concordate tra l'Operatore e Snam Rete Gas.

Il prelievo del gas da analizzare per le apparecchiature analitiche viene effettuato con una idonea sonda installata in un punto rappresentativo del gas consegnato con prelievo nella direttrice mediana della tubazione o almeno ad una distanza pari a 1/3 del diametro dalla direttrice superiore o inferiore.

In discontinuo

Il prelievo istantaneo dei campioni è effettuato alle frequenze previste, secondo il metodo ISO 10715/97 o GPA 2166. In occasione del prelievo viene compilato il verbale e le risultanze delle determinazioni di laboratorio sono riportate nel Certificato di Qualità.

Analisi di Idrogeno Solforato

Il Terminale di Panigaglia dispone di uno strumento per l'analisi di H<sub>2</sub>S che funziona in continuo sul gas finale.

Composti solforati (Zolfo totale e Zolfo da mercaptani)

La determinazione dei composti solforati, di cui al punto 2.1.1 viene effettuata in modo discontinuo, con analisi di laboratorio secondo il metodo ASTM D5504 o altra metodologia concordata tra le Parti, ovvero tra il Gestore della Rete e l'Operatore.

Tale determinazione è effettuata ogni volta che le analisi prodotte in continuo dall'analizzatore di H<sub>2</sub>S diano dei valori di concentrazione superiori a 1 mg/Sm<sup>3</sup> e comunque almeno 1 volta all'anno.

**2.3) Specifiche di qualità al Punto di immissione in rete**

Il GNL rigassificato immesso in rete dall'Operatore soddisfa le specifiche di qualità per l'immissione di gas nella Rete Nazionale, secondo quanto indicato al Codice di Rete.

Componenti del PCS:

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	%mol
Anidride Carbonica	≤ 3	%mol

(\*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'indice di Wobbe

Composti in tracce

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 6,6	Mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo da mercaptani	≤ 15,5	Mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo totale	≤ 150	Mg/Sm <sup>3</sup>

Proprietà fisiche

Proprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura	Condizioni
Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ / S□ <sup>3</sup>	
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33	MJ / S□ <sup>3</sup>	
Densità relativa	0,5548 ÷ 0,8	Kg / S□ <sup>3</sup>	
Punto di rugiada dell'acqua	≤ -5	°C	Alla pressione di 7000 kPa□ relativi
Punto di rugiada degli idrocarburi	≤ 0	°C	Nel campo di pressione□ 100□±7000 KPa relativi
Temperatura max	< 50	°C	
Temperatura min	> 3	°C	

### 3) CONTROLLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GNL CONSEGNA TO

GNL Italia provvede a verificare di norma con frequenza pari a tre giorni la taratura dei gascromatografi dedicati all'analisi di qualità del GNL scaricato dalle navi.

Qualora l'Utente richiedesse ulteriori controlli sull'intero sistema per la determinazione dei parametri di qualità del GNL consegnato, GNL Italia provvederà a rendere operative tali richieste di ulteriori verifiche.

#### 4) CONTROLLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GAS IMMESSO IN RETE

##### 4.1) Controlli sulla strumentazione

Tutta la strumentazione di misura deve essere sottoposta a taratura ed a controlli periodici in modo da assicurare nel tempo una corretta misura entro i limiti di precisione massimi previsti.

Se durante l'esecuzione dei controlli e delle tarature si riscontra un errore che supera i limiti ammessi, dovranno essere adottate tutte le azioni necessarie per la sua eliminazione.

Nel caso in cui non si riesca a ripristinare il corretto funzionamento dell'apparato si dovrà provvedere alla sua sostituzione.

I risultati del controllo e delle tarature vanno riportati su appositi verbali su cui va riportata la data e la firma dell'esecutore e dei rappresentanti di Snam Rete Gas e l'Operatore.

Le tarature periodiche vanno eseguite anche sulla strumentazione che è momentaneamente fuori esercizio.

La strumentazione campione e le bombole utilizzate per le tarature sono certificate da laboratori accreditati SIT.

##### 4.2) Controlli automatici sulla congruenza del dato eseguiti dall'SVC

I dati variabili misurati dalla strumentazione in campo e quelli elaborati vengono controllati con continuità dal SVC ( SVC = Supervisory Computer System = sistema di acquisizione e gestione dati).

L'SVC confronta i valori di densità elaborati dai due gascromatografi e li rapporta al dato ottenuto dal densimetro di riferimento.

Qualora la differenza tra le densità elaborate dai due gascromatografi e tra queste e quella del densimetro di riferimento superasse i limiti programmati, sul prospetto "Rapporto giornaliero della qualità del gas" viene stampato un asterisco a fianco della densità relativa in cui è stata rilevata l'anomalia.

Nel caso di supero di tale limite, per quanto concerne i valori di pressione, temperatura e portata, l'SVC segnala un'anomalia che viene riportata dalla stampante allarmi. Se l'anomalia non interessa la determinazione del volume non sarà evidenziata nessuna segnalazione sul report giornaliero della quantità; il superamento di tale limite comporta la stampa di un asterisco a fianco del parametro interessato.

## NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

<b>1) ADEMPIMENTI DEL DEPOSITARIO FISCALE.....</b>	<b>2</b>
1.1) ACCISE ED ADDIZIONALE REGIONALE .....	2
1.2) ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS METANO .....	2
1.3) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	2
1.4) IMPOSTE INDIRETTE – IVA.....	2
<b>2) CONCETTI GENERALI.....</b>	<b>3</b>

## 1) ADEMPIMENTI DEL DEPOSITARIO FISCALE

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo, così come previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità, avverranno a cura e carico dell'Utente, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente.

In particolare, il quadro normativo relativo alle responsabilità ed agli obblighi di GNL Italia, in qualità di depositario fiscale, include gli adempimenti qui di seguito indicati.

La consegna del gas a GNL Italia da parte dell'Utente non comporta il trasferimento del diritto di proprietà di tale gas in capo all'impresa stessa, la quale custodisce il gas ai soli fini della prestazione del servizio.

### 1.1) Accise ed addizionale regionale

L'accisa è l'imposta che riguarda il prodotto "gas": in particolare, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 504/95, il prodotto è gravato dall'imposta al momento della sua immissione al consumo, ad una aliquota diversa secondo l'utilizzo cui lo stesso è destinato (consumo civile, industriale, altri usi). I soggetti che di norma sono tenuti a versare l'imposta in oggetto sono coloro che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o i soggetti consumatori che si avvalgono di infrastrutture dedicate per il vettoriamento di prodotto proprio.

GNL Italia è soggetto passivo d'imposta solo per i propri consumi interni, ovvero per il gas necessario alle attività collegate al funzionamento del Terminale in relazione alla prestazione del servizio di rigassificazione reso agli Utenti.

### 1.2) Addizionale regionale sul gas metano

GNL Italia, in relazione ai consumi di gas per uso proprio, non è tenuta al pagamento dell'imposta suddetta - introdotta dalla Legge 19 marzo 1993, n° 68, che ha attribuito alle Regioni la possibilità di applicare una propria imposizione in materia - in ragione dell'allacciamento diretto alla rete di distribuzione locale, operativo dal mese di ottobre 2005.

### 1.3) Documentazione amministrativa

Le disposizioni di legge prevedono che l'impresa di rigassificazione effettui determinati adempimenti amministrativi. A tal fine GNL Italia produce, conserva e mette a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, per i controlli del caso, la documentazione (verbali di misura, registro di carico e scarico).

GNL Italia mette a disposizione della Dogana competente (La Spezia) i verbali di misura, nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della verifica circa la corrispondenza degli stessi con le dichiarazioni doganali presentate dai singoli Utenti.

### 1.4) Imposte indirette - IVA

GNL Italia applica all'importo dei corrispettivi fatturati per il servizio di rigassificazione e per gli eventuali servizi accessori ed opzionali, l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), secondo la normativa nazionale ed internazionale vigente.

## 2) CONCETTI GENERALI

Tutte le pratiche ed operazioni connesse all'importazione del GNL dell'Utente saranno a cura ed onere dell'Utente stesso.

Ogni imposta, tassa o diritto applicati in Italia sul GNL consegnato dall'Utente e/o sul GNL rigassificato dall'Operatore per conto dell'Utente, nonché sulla consegna e riconsegna dello stesso, sarà a carico dell'Utente, che terrà indenne l'Operatore del Terminale da ogni responsabilità al riguardo.

L'Operatore del Terminale avrà inoltre diritto a rivalersi sull'Utente per ogni e qualsiasi onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di dichiarazioni fiscali non corrette, incomplete, omesse o ritardate effettuate, o che avrebbero dovuto essere effettuate, dall'Utente.

Qualora il ritardo nello svolgimento delle operazioni doganali comportasse un conseguente ritardo nell'effettuazione della successiva scarica programmata, l'Utente interessato si farà integralmente carico dei relativi oneri stabiliti dal presente documento.

Ciascuna delle Parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra.



## FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) PREMESSA .....	2
2) TIPOLOGIE DI FATTURA .....	2
3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE .....	2
3.1) FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE E AD ALTRI SERVIZI .....	2
3.2) ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA .....	3
4) CONDIZIONI GENERALI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE .....	3
4.1) EMISSIONE DELLE FATTURE .....	3
4.2) PAGAMENTO DELLE FATTURE .....	3
4.2.1) <i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento</i> .....	3
4.3) ERRORI MANIFESTI.....	4
4.4) FATTURAZIONE DI CONSUMI E PERDITE .....	4
5) CONTESTAZIONI .....	4

## 1) PREMESSA

GNL Italia provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere sia le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di rigassificazione che quelle relative ad altre tipologie di voci, secondo le disposizioni di seguito indicate.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse da GNL Italia, ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di rigassificazione vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

## 2) TIPOLOGIE DI FATTURA

Le fatture emesse dall'Operatore in relazione ai servizi oggetto del presente documento includono:

a) fatture relative al servizio base di rigassificazione, con particolare riferimento:

- alla tariffa di rigassificazione (corrispettivo di impegno Cqs, corrispettivo di approdo Cna, corrispettivo variabile CVL+CVL<sup>P</sup>, consumi e perdite);
- ai corrispettivi di trasporto presso il Punto di Entrata Panigaglia e alla quota percentuale a copertura dei consumi della rete di trasporto;

b) fatture relative ad altri servizi, con particolare riferimento:

- ai corrispettivi per i servizi accessori relativi alla rigassificazione;
- ai corrispettivi per i servizi opzionali offerti;
- altri importi dovuti ai sensi del presente documento;

c) altre tipologie di fattura, quali quelle relative a correzioni di errori riferiti a fatture già emesse, conguagli, interessi per ritardato pagamento.

## 3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

### 3.1) Fatture relative al servizio base di rigassificazione e ad altri servizi

Ogni documento di fatturazione di tipo a) oppure b) conterrà:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- il codice tariffa e la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo mensile, espresso nell'unità di misura corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

### 3.2) Altre tipologie di fattura

Ogni documento di fatturazione di tipo c) conterrà:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere ed alle voci oggetto di correzione/conguaglio (od in alternativa l'indicazione del tasso d'interesse applicato);
- l'importo a debito o credito dell'Utente;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

## 4) CONDIZIONI GENERALI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

### 4.1) Emissione delle fatture

Le fatture relative alla tariffa di rigassificazione saranno emesse nei primi giorni del mese successivo al mese cui il corrispettivo si riferisce: le altre fatture relative al servizio base di rigassificazione, nonché le altre tipologie di fattura, verranno emesse dall'Operatore non appena disponibili gli elementi che ne consentono la determinazione.

Tutte le fatture di cui ai paragrafi precedenti saranno anticipate a mezzo fax e successivamente inviate per lettera. La data ufficiale delle fatture in oggetto è rappresentata dalla data di emissione indicata sulle stesse.

Nel caso in cui l'Utente del Terminale abbia deciso di ripartire le quantità di GNL oggetto del contratto di rigassificazione in uno o più utenti del servizio di Trasporto, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 bis.6 della delibera 297/2012/R/Gas, l'Operatore del Terminale fatturerà all'Utente predetto sia gli ammontari relativi al servizio di Rigassificazione, sia quelli relativi al servizio di trasporto all'Entry Point di Panigaglia.

### 4.2) Pagamento delle fatture

L'Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

#### 4.2.1) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo, interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso EURIBOR a 12 mesi (come rilevato dal quotidiano "Ilsole24ore"), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 punti percentuali.

**4.3) Errori manifesti**

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'emissione del relativo documento di rettifica. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo concordato e considerato corretto, se minore, e l'Operatore provvederà ad emettere la relativa nota credito; nel caso di un maggiore importo verrà emessa successiva fattura da parte dell'Operatore.

**4.4) Fatturazione di consumi e perdite**

In relazione a consumi e perdite di gas connessi al servizio di rigassificazione oggetto del presente documento, l'Utente emetterà ogni mese a debito dell'Operatore una fattura **imponibile IVA**, sulla base di un prezzo convenzionale per la cessione del gas, valutato come somma del termine tariffario QE (così come determinato trimestralmente dall'Autorità) e di un termine forfetario pari a 0,4 Euro/GJ che tiene conto di tutti gli altri oneri legati all'approvvigionamento del GNL. L'Operatore riaddebiterà all'Utente, mediante fattura **imponibile IVA**, il medesimo importo di cui alla predetta fattura. Alle fatture in oggetto si applicheranno le modalità di emissione e pagamento di cui ai precedenti paragrafi.

**4.5) Fatturazione di autoconsumi del trasporto**

In relazione a consumi connessi al servizio di trasporto oggetto del presente documento, l'Utente emetterà ogni mese a valle del bilancio definitivo relativo ad un mese M, una fattura per la cessione del gas, il cui importo è determinato sulla base di un prezzo convenzionale pari al Prezzo di Sbilanciamento Stimato (Pr) di cui al paragrafo 1.4.1 del capitolo 5 del Codice di Rete. GNL Italia riaddebiterà all'Utente, mediante fattura, il medesimo importo di cui alla predetta fattura.

Le modalità operative in relazione all'applicazione di quanto previsto al presente paragrafo sono rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito Internet.

**5) CONTESTAZIONI**

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, lo stesso Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, l'Operatore provvederà ad emettere, a valle della risoluzione della stessa, la relativa nota credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento.

**RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

<b>1) OBBLIGHI DELLE PARTI .....</b>	<b>2</b>
1.1) OBBLIGHI DELL'OPERATORE .....	2
1.2) OBBLIGHI DELL'UTENTE.....	3
<b>2) MANCATA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE.....</b>	<b>3</b>
<b>3) INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....</b>	<b>3</b>
<b>4) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' .....</b>	<b>4</b>
4.1) DOLO/COLPA GRAVE .....	4
4.2) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ .....	4
<b>5) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
5.1) CAUSE.....	4
5.1.1) <i>Perdita dei requisiti di accesso</i> .....	4
5.1.2) <i>Procedura concorsuale</i> .....	5
5.1.3) <i>Mancato pagamento</i> .....	5
5.2) IMPORTI MATURATI.....	5
5.3) RISOLUZIONE DA PARTE DELL'UTENTE .....	5
<b>6) FORZA MAGGIORE.....</b>	<b>5</b>
6.1) DEFINIZIONE .....	5
6.2) EFFETTI.....	6
6.3) NOTIFICA .....	6
6.4) IMPATTO SUI CORRISPETTIVI DI RIGASSIFICAZIONE .....	7
<b>7) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>7</b>
7.1) COMPETENZE DELL'AUTORITÀ.....	7
7.2) DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	7
7.2.1) <i>Esame preventivo</i> .....	7
7.2.2) <i>Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale</i> .....	7
7.2.3) <i>Arbitrato tecnico</i> .....	7

## 1) OBBLIGHI DELLE PARTI

### 1.1) Obblighi dell'Operatore

L'Operatore del Terminale, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- conferire la capacità di rigassificazione sulla base delle disposizioni di cui al presente documento;
- verificare la proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL dell'Utente e fornire gli elementi necessari per la riprogrammazione delle scariche;
- definire e comunicare il Programma Mensile di Riconsegna del quantitativo rigassificato;
- esercire e mantenere il Terminale di Panigaglia in condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;
- definire e comunicare il programma delle manutenzioni dell'impianto;
- provvedere alla scarica nel rispetto del Programma Mensile delle Consegne di GNL, allo stoccaggio ed alla rigassificazione dei quantitativi di GNL consegnati dall'Utente, nel rispetto delle specifiche di qualità e pressione previste al presente documento;
- mettere a disposizione dell'Utente di Snam Rete Gas, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi Utenti nell'ambito del servizio di trasporto, presso il Punto di Riconsegna ~~previa abilitazione ad operare presso il Punto di Scambio Virtuale~~ secondo le apposite modalità di cui al presente documento e a condizioni di qualità e pressione compatibili con quelle richieste da SRG stessa nel proprio Codice di Rete, quantitativi di GNL rigassificato equivalenti in termini energetici ai quantitativi di GNL consegnati all'Operatore al Punto di Consegna, previa deduzione dei consumi e delle perdite di gas connessi al servizio di rigassificazione e del gas di autoconsumo per il servizio di trasporto;
- svolgere le attività di contabilizzazione del GNL preso in consegna e del GNL rigassificato per conto dell'Utente;
- fornire agli Utenti le informazioni necessarie per un corretto ed efficiente accesso al Terminale;
- garantire la disponibilità di una capacità di trasporto dall'impianto di Panigaglia adeguata agli impegni assunti con gli Utenti a seguito della stipula del Contratto. A tal fine GNL Italia prenota, secondo le modalità e tempistiche previste al capitolo 5 del Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei Servizi di rigassificazione.
- svolgere le attività di programmazione della capacità di trasporto utilizzando i dati relativi alla distribuzione delle capacità di cui al paragrafo 4.1 del capitolo 5 e i dati relativi alla programmazione della rigassificazione di cui al paragrafo 3 del capitolo 9.

Al fine di ottemperare agli obblighi sopra citati, GNL Italia, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, opera sulla base delle indicazioni ricevute dai propri Utenti. ~~ed è manlevato da qualsiasi responsabilità in merito alla correttezza del dato trasmesso a SRG.~~

Per tutta la durata dei Contratti per il Servizio di Rigassificazione il Gas rimane di proprietà dell'Utente e viene custodito da GNL Italia ai soli fini della prestazione del Servizio di Rigassificazione

## 1.2) Obblighi dell'Utente

L'Utente, nei termini ed alle condizioni di cui al presente documento, si obbliga a:

- consegnare al Punto di Consegna quantitativi di GNL conformi alle specifiche di qualità e pressione, utilizzando Navi metaniere conformi alle disposizioni circa l'accettazione delle stesse, così come previste nel presente documento, ed assicurando il rispetto delle procedure in uso al Terminale di Panigaglia ed al porto di La Spezia;
- ~~prelevare al Punto di Riconsegna i quantitativi di GNL rigassificato ivi resi disponibili dall'Operatore secondo le modalità di cui al presente documento; a tal fine l'Utente dovrà essere abilitato ad operare direttamente al Punto di Scambio Virtuale;~~
- effettuare tutte le attività necessarie per il conferimento di capacità di rigassificazione, ivi inclusa la fornitura delle garanzie finanziarie richieste;
- programmare le scariche al Terminale, nel rispetto dei criteri previsti nel presente documento;
- fornire all'Operatore del Terminale le informazioni richieste dalle procedure indicate nel presente documento;
- pagare all'Operatore i corrispettivi relativi al servizio di rigassificazione presso il Terminale ed al servizio di immissione in rete al Punto di Entrata di Panigaglia, oltre ad ogni altro importo dovuto, secondo le modalità stabilite nel presente documento.

## 2) MANCATA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, e fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione" e nel capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL", qualora l'Operatore non effettui la prestazione posta a proprio carico dal Contratto di Rigassificazione, l'Utente, per il periodo in cui è sospesa tale prestazione, sarà sollevato dall'obbligo di pagamento di ogni corrispettivo previsto a proprio carico nel Contratto di Rigassificazione.

## 3) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Con la previsione dell'obbligo di pagamento dei corrispettivi e degli indennizzi di cui al presente documento, le Parti si danno reciprocamente atto di ritenere interamente coperto l'ammontare di tutti i costi e gli oneri sostenuti in conseguenza del rispettivo inadempimento degli obblighi di cui al presente documento, rimanendo pertanto espressamente esclusa la risarcibilità di qualsiasi ulteriore danno, pretesa o richiesta di una Parte nei confronti dell'altra, salvo quanto diversamente disposto in altre parti del presente documento e quanto previsto al successivo paragrafo 4.



#### 4) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

##### 4.1) Dolo/colpa grave

La responsabilità per eventuali danni derivanti o comunque connessi alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

##### 4.2) Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 3.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la Parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna Parte resta espressamente manlevata da Parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

#### 5) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE

##### 5.1) Cause

Il Contratto di Rigassificazione, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dall'Operatore del Terminale, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- 1) perdita da parte dell'Utente dei requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento della capacità di rigassificazione di cui al capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione";
- 2) procedura concorsuale a carico dell'Utente;
- 3) mancato pagamento.

##### 5.1.1) Perdita dei requisiti di accesso

Qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento della capacità di rigassificazione, e non sia in grado di provvedere al ripristino di tali requisiti nel termine di trenta giorni, il medesimo perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di rigassificazione.

### 5.1.2) *Procedura concorsuale*

L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte dell'Operatore del Terminale, fatto salvo il subentro nel Contratto di Rigassificazione da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

### 5.1.3) *Mancato pagamento*

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore dell'Operatore del Terminale in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Rigassificazione e riferiti ad un periodo di 3 mesi, darà diritto all'Operatore del Terminale, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dalle Condizioni d'Accesso e dal Contratto di Rigassificazione, di risolvere in via anticipata il Contratto di Rigassificazione stesso.

## 5.2) **Importi maturati**

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 4.1 l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere all'Operatore del Terminale, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del Contratto di Rigassificazione, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità di rigassificazione dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Rigassificazione.

## 5.3) **Risoluzione da parte dell'Utente**

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di consegnare il GNL al Punto di Consegna per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta all'Operatore del Terminale nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto.

L'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere all'Operatore del Terminale gli importi di cui al precedente paragrafo 4.2. Qualora la capacità di rigassificazione di cui al Contratto risolto sia conferita dall'Operatore del Terminale - in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

## 6) **FORZA MAGGIORE**

### 6.1) **Definizione**

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sul Terminale di Rigassificazione, non imputabile all'Operatore che la invoca, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi dell'Operatore previsti nel Contratto di Rigassificazione fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti sopraindicati, costituiscono causa di Forza Maggiore gli eventi, fatti, atti e circostanze sottoindicati:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi, quali burrasche, maremoti, fulmini, terremoti, frane, inondazioni;
- incendi ed esplosioni;
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva;
- rotture imprevedibili o incidenti ad impianti o apparecchiature relativi allo scarico, allo stoccaggio e alla rigassificazione del GNL consegnato dall'Utente al Punto di Consegna, purchè non dipendenti dal comportamento doloso o negligente dell'Operatore del Terminale.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento, fatto o circostanza si sia verificato al di fuori del Terminale di Rigassificazione.

## 6.2) Effetti

L'Operatore sarà sollevato da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Rigassificazione, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, l'Operatore dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

## 6.3) Notifica

L'Operatore sarà tenuto a notificare all'Utente, in maniera tempestiva:

- a) il verificarsi dell'evento, fatto o circostanza che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Rigassificazione, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

#### 6.4) **Impatto sui corrispettivi di rigassificazione**

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità di rigassificazione a carico dell'Utente verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva del servizio di rigassificazione.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determinasse l'interruzione totale del servizio di rigassificazione, l'Utente sarà sollevato, pro rata temporis, dal pagamento dei corrispettivi di rigassificazione ad esso associati.

### 7) **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### 7.1) **Competenze dell'Autorità**

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Rigassificazione, l'articolo 2.24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n° 481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità.

#### 7.2) **Disposizioni transitorie**

Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto precedente, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

##### 7.2.1) *Esame preventivo*

Salvo i casi che a giudizio di una delle Parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza qualsiasi controversie che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di Rigassificazione, verrà sottoposta, ad iniziativa di ciascuna Parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle Parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

##### 7.2.2) *Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale*

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al comma che precede, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:

- a) essere deferita, previo accordo tra le Parti, alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo le modalità previste nella Delibera n° 42/05 e successivi aggiornamenti dell'Autorità stessa, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, utilizzando lo "Schema di compromesso arbitrale" di cui all'allegato A della citata Delibera, che si allega al presente documento;
- b) essere sottoposta da ciascuna delle Parti al giudizio dell'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

##### 7.2.3) *Arbitrato tecnico*

Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le Parti si accorderanno per sottoporre la controversia stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.

In caso di mancato accordo tra l'Operatore del Terminale e l'Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni dalla comunicazione della Parte richiedente, ciascuna delle Parti potrà richiedere la nomina al Rettore del Politecnico di Milano. L'esperto così nominato stabilirà le norme procedurali per la risoluzione della controversia garantendo il rispetto del contraddittorio tra le Parti.

La decisione di tale esperto si intenderà definitiva e vincolante per le Parti, che si impegnano ad osservarla.

**ALLEGATO: SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE**

I sottoscritti:

A. ....

e

B. ....

tra i quali è insorta controversia avente il seguente oggetto:

CONVENGONO

di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio arbitrale secondo le modalità seguenti.

1.1 Il Collegio arbitrale così composto:

(a) arbitro nominato dalla parte A:

(b) arbitro nominato dalla parte B:

(c) presidente del collegio la cui nomina è concordemente affidata dalle parti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas su proposta del Direttore Generale della stessa;

2.1 Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'articolo 820, comma 1, del codice di procedura civile, è fissato in giorni: ...

2.3 La lingua del procedimento arbitrale sia quella italiana;

2.4 L'arbitrato ha sede presso i locali dell'Autorità.

3.1 La funzione di Segretario del Collegio arbitrale è svolta da una risorsa della Direzione Legislativo e Legale, all'uopo designata dal Direttore;

3.2 Il Segretario, in particolare:

- assiste il Collegio arbitrale nel corso dell'intero procedimento;
- forma e tiene il fascicolo d'ufficio;
- assegna ad ogni fascicolo un numero d'ordine per anno, annotando gli estremi del procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine cronologico;
- redige i verbali;
- effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale;
- custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale;
- comunica alle parti le date delle udienze;
- provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti;
- archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario della lite;

3.3 Il Segretario, sulla base dei regolamenti vigenti, consente la visione e l'estrazione di copia degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle sole parti contendenti, siano esse costituite o meno. Al di fuori dell'accesso consentito alle parti, il Segretario è tenuto al segreto d'ufficio.

4.1 Il Collegio arbitrale ed il Segretario si avvalgono, per la gestione delle attività di segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione dal Direttore della Direzione Legislativo e Legale.

5.1 Ai fini dello svolgimento delle attività di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, il Collegio arbitrale può avvalersi di una risorsa dell'ufficio dell'Autorità interessato, all'uopo designata dal relativo Direttore.

6.1 Le comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento arbitrale sono curate dal Segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga diversamente; e che le comunicazioni siano effettuate alle parti presso la loro sede o presso i seguenti domicili:

(a) per la parte A:

(b) per la parte B:

6.2 Le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, più un'ulteriore copia per il fascicolo d'ufficio, sono effettuati presso la sede dell'arbitrato;



6.3 Le comunicazioni, le produzioni e i depositi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al Segretario del Collegio arbitrale.

6.4 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali.

6.5 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 6.4 possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale. La notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio.

Il presente compromesso è comunicato, in originale, al Direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità, piazza Cavour n. 5, 20121 Milano, per le azioni a seguire.

Luogo e data:

La parte A:

La parte B:

## GLOSSARIO

Il presente glossario elenca alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rigassificazione.

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

<b>Anno Termico</b>	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dalle ore 06.00 del 1° ottobre alle ore 06.00 del 1° ottobre successivo.
<b>Boil-off</b>	Evaporazione (ossia rigassificazione) del Gas Naturale Liquefatto.
<b>Cancello di Accettazione</b>	Periodo di 12 (dodici) ore consecutive, con inizio alle ore 08:00 e termine alle ore 20:00 (ora italiana) di ogni Data di Arrivo Programmata, disponibile per l'ormeggio della Nave metaniera al Terminale.
<b>Cd</b>	Il valore corrispondente alla capacità giornaliera di rigassificazione del Terminale di Panigaglia, pari a 17.500 m <sub>Cliq</sub> *.
<b>Codice di Rete</b>	Il documento, approvato con Delibera n°75/03 e sue successive modifiche e integrazioni dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che definisce le condizioni per l'accesso ai servizi di trasporto e dispacciamento sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas.
<b>Codice di Rigassificazione</b>	Il presente documento inclusi tutti gli allegati, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
<b>Contratto di Rigassificazione</b>	Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè Operatore ed Utente, definiscono gli elementi specifici del servizio base di rigassificazione di tipo continuativo richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al presente documento.
<b>Contratto di Rigassificazione Spot</b>	Il documenti attraverso i quali le parti contraenti, cioè Operatore ed Utente, definiscono gli elementi specifici del servizio base di rigassificazione di tipo spot richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al presente documento.
<b>Data associata al Cd</b>	Intervallo temporale, pari ad un giorno o frazione di giorno di calendario, associato alla capacità conferita all'Utente per l'effettuazione delle operazioni di scarica presso il Terminale di Panigaglia.
<b>Data di Arrivo Programmata</b>	Ogni giorno di calendario in cui è previsto l'arrivo di una Nave metaniera al Terminale di Panigaglia.
<b>Gas o Gas Naturale</b>	Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica.

\* Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di 17.500 m<sub>Cliq</sub> è sostituito con 12.000 m<sub>Cliq</sub>.

<i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i>	Si intende gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<i>Giorno-gas o Giorno</i>	Periodo di 24 (ventiquattro) ore consecutive con inizio alle ore 06:00 (ora italiana) di ogni giorno di calendario e termine alla stessa ora del giorno di calendario successivo.
<i>Indice di Wobbe</i>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<i>Mese</i>	Periodo di riferimento con inizio alle ore 6:00 (ora italiana) del 1° giorno di calendario di ogni mese e termine alla stessa ora del 1° giorno di calendario del mese successivo.
<i>MJ</i>	Mega Joule = 1.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<i>Navi metaniere o Navi</i>	Le Navi metaniere che, ai sensi di quanto previsto al presente documento, possono effettuare scariche di GNL presso il Terminale di Panigaglia.
<i>NOR</i>	Acronimo di “Notice of Readiness”, comunicazione scritta di prontezza ad ormeggiare al pontile del Terminale per la scarica del GNL che il Comandante della Nave invia all’Operatore nel momento in cui la Nave metaniera giunge all’area di ancoraggio o al PBS.
<i>NOU</i>	Acronimo di “Notice of Unloading”, comunicazione scritta di prontezza a scaricare il GNL che il Comandante della Nave invia all’Operatore nel momento in cui la Nave metaniera è ormeggiata al pontile.
<i>PBS</i>	Acronimo di “Pilot Boarding Station”, Punto di Imbarco Pilota del porto di La Spezia.
<i>PFSP (Port Facility Security Plan)</i>	Piano sviluppato per garantire la sicurezza del porto dal rischio di incidenti che possono coinvolgere le Navi, i loro carichi e le persone a bordo. Il documento è stato recepito dalla Capitaneria di Porto di La Spezia con Decreto n°16/2004.
<i>Punto di Consegna</i>	La flangia situata alla connessione tra i tronchetti del collettore di scarico della Nave metaniera ed i bracci di scarico del Terminale di Panigaglia, dove il GNL è consegnato dall’Utente e dall’Operatore ivi ritirato.
<i>Punto di Riconsegna</i>	<del>Punto di Scambio Virtuale</del> Punto di Entrata Panigaglia.
<i>Punto di Entrata Panigaglia</i>	Punto di Entrata della Rete Nazionale di Gasdotti in corrispondenza del Terminale di rigassificazione sito a Panigaglia (SP).
<i>Punto di Scambio Virtuale</i>	<del>Punto virtuale, situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti (RN), dove il GNL rigassificato è riconsegnato dall’Operatore all’Utente e dall’Utente ivi ritirato.</del>

<b><i>Potere Calorifico Superiore (PCS)</i></b>	Quantità di calore, espressa in MJ, che si libera nella combustione completa di 1 Sm <sup>3</sup> alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del Gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del Gas e l'acqua formatasi, allo stato vapore nella combustione, viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del Gas.
<b><i>RN</i></b>	La Rete Nazionale dei Gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001, e successivi aggiornamenti.
<b><i>Sequenza di date associate al Cd</i></b>	Gruppo consecutivo di date associate al Cd, senza soluzione di continuità.
<b><i>Ship Approval Procedure</i></b>	La procedura per l'accettazione delle Navi metaniere, concordata tra gli operatori dei terminali europei e pubblicata sul sito Internet di GNL Italia.
<b><i>Terminale di Rigassificazione o Terminale</i></b>	L'impianto di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto ubicato a Panigaglia (SP), comprensivo del proprio pontile e delle proprie strutture di ormeggio, degli impianti di ricezione a valle del Punto di Consegna, di stoccaggio e di rigassificazione del GNL ed accessori fino al Punto di Entrata Panigaglia che consentono l'espletamento del servizio di rigassificazione.
<b><i>TUD</i></b>	Acronimo di "Termine Ultimo di Discarica", periodo temporale di 34 ore decorrenti dalla fine del Cannello di Accettazione. Si definisce quale termine di discarica il momento della consegna dei documenti relativi all'accertamento finale o allo stacco dei bracci di discarica, quale dei due eventi si verifichi per ultimo.
<b><i>UTC</i></b>	Acronimo di "Universal Time Coordinate": il porto di La Spezia è a +1 ora (con ora solare) e a +2 ore (con ora legale)
<b><i>Volume Massimo Scaricabile</i></b>	Quantità massima, espressa in metri cubi di GNL ed indicata nelle pubblicazioni relative alla disponibilità di discariche spot, che GNL Italia è in grado di ricevere al Terminale.